

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

**ATTIVITÀ SERVIZI
ALTRI STUDI DI SETTORE**

Roma, 31 gennaio 2008

**Verbalì delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)
TG41U	73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
TG90U	03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
TG91U	64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi 66.19.21 - Promotori finanziari 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari 66.19.40 - Attività di Bancoposta 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 66.22.01 - Broker di assicurazioni 66.22.02 - Agenti di assicurazioni 66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
TG92U	69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
TG93U	74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale 74.10.90 - Altre attività di design
TG94U	59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.20.30 - Studi di registrazione sonora 60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche 60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive
TG95U	96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 96.04.20 - Stabilimenti termali
UG39U	68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare
UG44U	55.10.00 - Alberghi 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)
UG66U	<ul style="list-style-type: none"> 33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax) 58.12.02 - Pubblicazione di mailing list 58.21.00 - Edizione di giochi per computer 58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) 62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione) 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf) 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati 63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati) 63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 63.12.00 - Portali web 74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web 95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
UG67U	<ul style="list-style-type: none"> 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie
UG74U	<ul style="list-style-type: none"> 74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche 74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TG41U

Codice attività:

73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 3 riunioni, presso i locali della SO.SE. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG41U, in data 28 giugno 2007 (deserta), 11 ottobre 2007 e 19 novembre 2007 (deserta).

I risultati della *cluster analysis* sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 11 maggio 2007 con nota prot. n. 80244/2007.

Alla riunione dell'11 ottobre 2007 sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e dell'Associazione di categoria ASSIRM – Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato Sondaggi di Opinione Ricerca Sociale.

1. OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota del 31 dicembre 2007, l'ASSIRM – Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato Sondaggi di Opinione Ricerca Sociale – dichiara la propria impossibilità ad esprimere un parere definitivo sullo studio in questione, limitandosi a segnalare un unico elemento di perplessità sulla validità dell'approccio metodologico seguito.

L'Associazione evidenzia che lo studio determina i modelli di business principalmente sulla base di cinque fattori principali, tra i quali non figura la distinzione dei contribuenti per forma giuridica. Al riguardo, vengono analizzati i fattori utilizzati nella "clusterizzazione" operata, allo scopo di individuare se taluno di essi fornisca indirettamente tale tipo di discriminazione.

Sono inoltre evidenziate alcune incongruenze tra gli elementi risultanti dalla descrizione dei cluster individuati e alcuni dati presenti nelle statistiche ASSIRM. In particolare, viene rilevata la discordanza relativa al numero delle società.

In conclusione, l'Associazione si propone di collaborare in futuro nell'impostazione dell'analisi per l'elaborazione del modello, in modo da fornire un contributo più tempestivo e di concreta utilità.

2. OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente alle osservazioni formulate dall'ASSIRM, l'Agenzia fa presente quanto segue.

Le analisi operate all'atto della costruzione del nuovo studio di settore TG41U hanno evidenziato che la forma giuridica adottata dai contribuenti interessati non si riflette in modo immediato sulle tipologia di attività svolta, né sulle metodologie di ricerca impiegate, né ancora sulla numerosità della clientela o sul settore di specializzazione.

Come è stato sottolineato nel corso della riunione per la presentazione dello studio, la differenziazione legata alla forma giuridica viene, invece, recuperata a livello di congruità, coerenza e normalità economica, perché la macro-distinzione tra la categoria dei professionisti e quella delle imprese, ovvero tra professionisti e ditte individuali, da un lato, e tra associazioni e società, dall'altra, può produrre riflessi sul risultato economico.

Si rileva, tuttavia, che i dati riportati nelle osservazioni pervenute per sostanziare le preoccupazioni espresse fanno riferimento a "mondi" (Banca Dati Studi di settore - Associati Assirm) diversi e non confrontabili.

Riguardo all'ipotesi che nello studio in oggetto siano presenti anche professionisti/imprese che, pur utilizzando il codice di attività specifico, svolgano in concreto attività non riguardanti le ricerche di mercato o i sondaggi d'opinione, si sottolinea che si tratta di un problema comune a più studi di settore: in tal caso, la non aderenza dello studio a tali realtà dovrebbe costituire uno stimolo per i contribuenti che si sono classificati in modo non corretto a confluire in un codice più confacente all'attività svolta.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG41U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare ulteriori interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG41U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2008

Milano, 31 dicembre 2007

Agenzia Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di settore
Via C. Colombo 426 c/d, torre B,
00154 ROMA

e, p.c.,
SO.SE.
Dr. Amatori
Via M. Maggini, 48/C
00143 ROMA

SOGEI
Dr. C. Toldonato
Dr. A. Scalise
Via M. Carucci, 85
00143 ROMA

Oggetto: Parere in merito al prototipo dello studio di settore TG41U
Codice di attività: 74.13.0 – Studi di mercato e sondaggi di opinione

Spett.le Agenzia,

in risposta alla Vostra, protocollo n.194331/2007 del 12 u.s., Vi ringraziamo per averci interpellati ed aver richiesto il nostro parere.

Abbiamo esaminato con attenzione, per quanto ci è stato possibile sulla scorta dei documenti e delle informazioni ricevute, il processo di costruzione dello studio in oggetto e, nei limiti della documentazione disponibile, abbiamo individuato un unico elemento che desta qualche preoccupazione sulla validità dell'approccio metodologico e, quindi, del risultato finale.

Teniamo però a sottolineare che, in mancanza di un approfondimento maggiore non ci è possibile esprimere un parere definitivo e che, pertanto, ci limitiamo a segnalarVi la nostra perplessità su un aspetto, a nostro avviso molto rilevante, che potrebbe aver influito negativamente sull'applicabilità del modello per quanto riguarda le imprese che Assirm rappresenta.

Venendo al punto, lo studio TG41U determina i modelli di business sulla base di 5 fattori principali tra i quali non è compreso un fattore altamente differenziante per quanto riguarda la specificità dell'attività svolta, il modello di organizzazione e in particolare la struttura dei costi: la distinzione dei contribuenti per forma giuridica. Ne consegue che nei cluster risultano aggregati gli istituti di ricerca, tipicamente società di capitali, con altri soggetti profondamente diversi, quali persone fisiche o società di persone.

Si potrebbe argomentare che alcuni dei fattori adottati ai fini della clusterizzazione contengono indirettamente una tale discriminazione, ma di fatto così non appare per diverse considerazioni.

Il fattore “attività svolta” si limita ad operare un distinguo tra attività di ricerca “a servizio completo” e attività di sola rilevazione: entrambe le modalità sono riscontrabili sia nel caso di istituti/società di capitali che di professionisti/società di professionisti.

Analogamente dicasi per i fattori “metodologia di ricerca”, “clientela” e “settore di specializzazione” anch’essi riscontrabili sia nel caso di istituti/società di capitali che di professionisti/società di professionisti.


Maggiore attenzione merita il fattore “dimensione” poiché apparentemente sembra discriminare tra società di capitali e altri soggetti stante che, in effetti è all’origine del cluster 4 in cui sono presenti “quasi esclusivamente società”. Tuttavia, anche ipotizzando che questo fattore operi una distinzione tra società di capitali e professionisti, non si può non ritenerlo parziale e inadeguato allo scopo. Numerose sono le incoerenze:

- Le metodologie più utilizzate che nella descrizione del cluster (documento metodologico datato Aprile 2007) sono individuate in colloqui individuali (34% dei rispondenti con il 28% dei ricavi) e i focus group (34% con il 41%) non trovano riscontro con la realtà del mercato in cui il totale dei colloqui individuali e dei focus group rappresenta meno del 16% del fatturato globale del settore (5% circa i colloqui individuali e circa 11% i focus group - Vedi statistiche Assirm). In merito sorge anche il dubbio che il termine “colloqui individuali” sia stato frainteso dai contribuenti che hanno compilato i questionari dello studio di settore: infatti, anche nel cluster 5 e in altri cluster si riscontrano valori eccessivi di questa voce che, probabilmente, è stata confusa con quella “interviste personali”.
- Nella predetta nota metodologica si riscontra che l’analisi è stata condotta su 1.559 contribuenti di cui 311 “società di capitali, enti commerciali e non”. Quest’ultimo dato suscita perplessità per due motivi: il primo relativo al dato totale. Basti in proposito pensare che gli associati Assirm sono attualmente 44 e rappresentano circa il 75% del fatturato globale del settore. E che nel censimento condotto da Assirm nell’autunno 2007 sugli istituti di ricerca di mercato, sociale e d’opinione è emerso che il totale delle società che opera effettivamente nel settore è di 96 unità (44 associati e 52 non associati Assirm, di cui circa 20 al di sotto dei 5 mio € di fatturato). La presenza di 311 società contribuenti nello studio TG41U risulta quindi incomprensibile se non ipotizzando che oltre due terzi dei 311 soggetti in questione utilizzino impropriamente il codice ATECO 74.13.0., con tutte le conseguenze del caso. Il secondo elemento di perplessità rimanda direttamente alla capacità di discriminare del fattore “dimensione”. Se infatti 311 società hanno fornito i dati, è evidente che il cluster 4 ne riunisce soltanto un quinto e che quindi la dimensione non è sufficiente per operare l’auspicato distinguo tra la categoria che Assirm rappresenta e i professionisti.

Abbiamo preso atto della vostra scadenza per la validazione dello studio e siamo consapevoli della difficoltà di effettuare in tempi brevi una verifica e un approfondimento di quanto qui evidenziato ma speriamo comunque che queste osservazioni possano essere prese in considerazione e rivelarsi utili per un ulteriore affinamento ed evoluzione dello studio di settore.

Nel rinnovare i nostri ringraziamenti per averci interpellati, desideriamo proporre che la nostra Associazione venga coinvolta nelle fasi preliminari dell'elaborazione del modello affinché possa, anche attraverso la costituzione di un proprio gruppo di studio parallelo, intervenire fin dalla fase di impostazione metodologica dell'analisi dando così un contributo più tempestivo e di concreta utilità.

Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento ed inviamo i nostri migliori saluti



Cecilia Gobbi
Direttore Generale

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TG90U

**Codici attività: 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi
connessi
03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 3 riunioni presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG90U, in data 25 settembre, 23 ottobre e 23 novembre 2007.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 11 luglio 2007 con nota prot. n. 115449/2007 e, nelle predette riunioni, sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Lo studio di settore TG90U costituisce evoluzione dello studio SG90U, approvato con decreto ministeriale del 18 marzo 2004 ed entrato in vigore a decorrere dall'anno di imposta 2003.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- AGCI Agrital
- Federcoopescas;
- Federpesca
- Legapesca;
- UNCI

Nel corso delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con documento congiunto del 12 dicembre 2007 la A.G.C.I.AGRITAL, la FEDERCOOPESCA e la LEGAPESCA hanno posto in rilievo la crisi esistente nel settore della pesca, peraltro aggravata dal costante ed incessante aumento del costo del carburante.

Per porre un argine a tale situazione sarebbe necessario un deciso intervento volto ad assicurare una redditività sufficiente per le imprese della pesca, tale da permettere loro di posizionarsi in modo competitivo nel mercato, e a salvaguardare i livelli occupazionali e dei redditi degli addetti del settore.

Le tipologie di questa attività, caratterizzata dalla ciclicità della produzione, dalla aleatorietà dei ricavi, dalla microimprenditorialità e dagli alti costi di esercizio sono condizioni sufficienti per delineare l'opportunità di ricorrere ad un regime fiscale speciale proprio del settore della pesca che si rileva, di fatto, equiparabile a quello primario nelle sue articolazioni, ovvero al regime speciale agricolo o, più in dettaglio, al regime forfetario opzionale che si andrebbe ad applicare sulla totalità dei ricavi. Il progetto di una nuova fiscalità lascia intravedere indiscutibili effetti di carattere socio-economico utili sia al rilancio del settore che a garantire al fisco entrate certe e verificabili, con conseguenti riduzioni del contenzioso.

La situazione congiunturale consiglierebbe l'approvazione di Studi di settore depotenziati. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo si citano gli interventi nel settore tessile, delle gioielleria e dell'autotrasporto dove l'effetto dell'aumento dei costi dovuti a particolari situazioni congiunturali è stato compensato con l'inserimento di correttivi sia strutturali sia procedurali nei relativi studi di settore. Si auspica che azioni analoghe possano essere riproposte con lo stesso vigore nel settore della pesca marittima.

Proprio in ragione della suddetta revisione periodica degli studi di settore e preso atto che l'Agenzia delle Entrate – così come è successo per la predisposizione dello Studio di settore vigente – ha avviato una fase di confronto con i rappresentanti del mondo ittico, si evidenziano spunti di riflessione emersi nei diversi incontri, allo scopo di ottenere un risultato il quanto più possibile vicino alle esigenze del mondo della pesca nel pieno rispetto della normativa fiscale:

a) a causa dei problemi emersi negli ultimi anni a seguito degli aumenti eccezionali del prezzo del carburante, è stata segnalata da più parti l'opportunità di modificare la voce "Spese per carburante" riportata al rigo D83 del modello dichiarativo "Studi di settore 2007", depurandola del valore monetario e pertanto riportando i consumi in quantità. Allo scopo di sterilizzare le fluttuazioni del prezzo è possibile utilizzare i dati riportati nel "Libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante", (obbligatorio per tutte le imbarcazioni a motore), ove vengono registrati giornalmente i consumi in quantità, risultando così facilmente verificabile il quantitativo utilizzato. Si ritiene che un dato espresso in termini di quantità rappresenti meglio un aspetto della redditività, ponendo le imprese al riparo da dichiarazioni ritenute non congrue o non coerenti a seconda delle fluttuazioni del prezzo del carburante. In buona sostanza la necessità di sterilizzare le fluttuazioni del prezzo del gasolio nello studio TG90U nasce dal fatto che nelle ultime annualità, a parità di ricavi, poiché il prezzo dei prodotti ittici è rimasto pressoché il medesimo, i costi sono aumentati in modo esponenziale in ragione del rincaro del gasolio che non corrisponde ad un aumento proporzionale della quantità del pescato anche in ragione dei vincoli imposti dalla Unione europea per la tutela delle risorse biologiche.

b) sempre con riferimento al carburante, si ritiene opportuno ridurre l'influenza nella funzione di regressione, in quanto il suo consumo varia non solo in relazione al pescato ma anche, ad esempio, del tipo di motore, di imbarcazione, del tipo di pesca effettuata ecc.;

c) dall'assunto indicato al precedente punto si deduce che la quantità di carburante consumata varia in relazione all'anzianità del motore dell'imbarcazione e, pertanto, è auspicabile l'inserimento nello studio di settore in divenire di un campo che tenga conto dell'età del motore stabilendo, in tal modo, una giusta relazione quantità / consumo;

d) si dovrebbe prevedere un campo relativo agli “eventi eccezionali” tra i quali si intendono, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il fermo pesca, la definizione di una nuova area marina protetta, la mucillagine. Tali eventi caratterizzano in negativo l’attività di pesca perché riducono rispettivamente il tempo, l’area di attività ed il numero delle giornate di pesca con conseguente ripercussione sulla quantità di pescato e relativo abbattimento dei ricavi. La valorizzazione del su indicato campo potrà comportare la riduzione percentuale dei ricavi assicurando soglie di congruità più aderenti ai valori reali. Ogni eventuale contestazione in merito alla compilazione del campo sarà a carico del contribuente che, in sede di controllo ovvero di contraddittorio, dovrà dimostrare l’eccezionalità dell’evento subito;

e) si chiede una puntuale valutazione del peso attribuito alle giornate di pesca nella determinazione delle soglie di congruità in quanto gli eventi di cui al precedente punto riducono l’attività del pescatore incidendo sulla corretta determinazione dei ricavi congrui;

f) si reputa indispensabile un nuovo invio alle imprese del questionario relativo allo studio di settore TG90U, già SG90U, allo scopo di raccogliere ulteriori elementi per l’elaborazione delle future revisioni. Le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative hanno l’obbligo morale di farsi garanti della correttezza sia formale che sostanziale dei dati raccolti ed inviati all’Amministrazione finanziaria;

Infine risulta quanto mai opportuno trovare ulteriori indicatori della redditività effettiva delle imprese del settore che possano affiancarsi a quelli esistenti opportunamente rettificati in funzione della situazione attuale, ben diversa da quella in cui è stato istituito il vecchio studio SG90U che si basa sui dati raccolti nel 2003. Sono state fatte alcune ipotesi nel tentativo di individuare tali indicatori ed in particolare si è pensato: al quantitativo di ghiaccio acquistato ovvero prodotto; al valore dell’imbarcazione o la sua età; al numero di contenitori per il pescato (polistirolo o altro..). Le suddette ipotesi dovranno essere attentamente valutate, in primis proprio all’interno delle Associazioni Cooperative con le imprese associate per la determinazione dell’impatto sulla redditività.

Alla luce di quanto espresso le Associazioni Cooperative della pesca unitariamente chiedono:

- l’introduzione del correttivo che tenga conto dei documentati incrementi del prezzo del carburante;
- la previsione di un campo che indichi il consumo del carburante espresso in termini quantitativi piuttosto che monetari;
- l’introduzione di un campo per gli “eventi eccezionali”
- l’invio di un nuovo questionario relativo allo studio TG90U
- determinazione di nuovi elementi per la redditività delle imprese di pesca

Con nota del 17 dicembre 2007, la FEDERPESCA ha ribadito che l’attività della pesca, diversamente da altri settori produttivi così detti “tradizionali”, è soggetta ad elevata aleatorietà; ciò comporta che i fattori produttivi non sempre assumono una diretta connessione economica con i risultati della gestione: le condizioni meteo marine avverse limitano l’attività, la diminuzione delle risorse ittiche è sempre più evidente a causa dello sforzo di pesca eccessivo esistente, la vetustà dei natanti ecc.

La Federpesca, nell’esaminare il prototipo del nuovo studio, ha verificato in primo luogo se fossero state considerate le variazioni intervenute nel processo produttivo della attività di pesca e se fossero colti i cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative cui le imprese del settore hanno dovuto far fronte.

Dal punto di vista tecnico, l'Associazione ha preso atto positivamente che le analisi statistiche, rilevate nella fase evolutiva, hanno permesso di aggiungere ulteriori nuovi gruppi nella struttura dei cluster.

Dal punto di vista economico ritiene necessario che il nuovo studio tenga conto di due elementi nella individuazione del ricavo puntuale:

a) il costo del carburante utilizzato dalle imprese nella attività di pesca. L'ingiustificato ed ormai strutturale aumento del costo del carburante, che ha comportato per le imprese un incremento di costo insostenibile, deve far sì che lo studio evoluto individui un correttivo " *dinamico* " che consenta di verificare se lo scostamento del ricavo tra quello contabilizzato e il puntuale dipenda in tutto o in parte dall'incremento del costo del carburante.

La dinamicità del correttivo deve essere tale da permettere che annualmente, in sede di applicazione dello studio di settore, si possa determinare l'incidenza della variazione del costo del carburante sul ricavo sperato.

Sarebbe inoltre opportuno che lo studio evoluto prevedesse che il costo del carburante intervenga nella funzione di regressione multipla nella determinazione del ricavo puntuale non in base al costo sostenuto (valore), bensì della quantità di carburante consumato.

Questi correttivi sono necessari perché nella attività di pesca ad un maggior consumo di carburante non corrisponde di conseguenza un incremento di ricavi; ciò può dipendere dalla distanza delle zone di pesca che varia a seconda del litorale in cui si svolge l'attività, dalla vetustà dell'apparato propulsore ecc.

b) la territorialità, fattore di cui non si è tenuto conto nella fase evolutiva.

E' necessario che la funzione di ricavo tenga conto delle possibili differenze economiche legate al luogo o areale in cui si svolge l'attività di pesca.

L'individuazione degli areali omogenei, cui corrispondono sistemi di pesca omogenei, presuppone, in fase di applicazione dello studio, l'esistenza della diversità di costi tipici di quelle zone di pesca. A puro titolo esemplificativo si consideri la pesca a strascico (compreso nello stesso cluster) effettuata nell'areale della Sicilia orientale che non è esattamente simile a quella effettuata nell'Adriatico. Nel primo caso per raggiungere le zone di pesca sono necessarie decine di ore di navigazione con consumi consequenziali, contrariamente al secondo caso in cui sono sufficienti poche ore di navigazione. Addirittura anche nello stesso areale (esp. Adriatico centrale e meridionale), esistono diversità di esercizio di attività.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riguardo alle osservazioni concernenti la rilevanza che assume il costo del carburante nella determinazione della stima dei ricavi, l'Agenzia ritiene di ammettere una certa fondatezza alle preoccupazioni dei rappresentanti delle Associazioni, legate all'aumento del costo del greggio.

Pertanto, in applicazione dello studio TG90U per l'anno d'imposta 2007, verrà reso operativo un correttivo dinamico che, nel caso in cui il contribuente risulti non congruo, ridurrà in parte il valore del costo del carburante utilizzato per la stima dei ricavi.

Inoltre, il modello sarà arricchito di un rigo in cui il contribuente dovrà indicare il quantitativo di carburante utilizzato nel corso dell'anno. In questo modo, l'informazione relativa

al consumo del carburante verrà liberata del valore monetario e l'indicazione della quantità, se correttamente fornita dagli contribuenti, verrà valutata al fine di un eventuale utilizzo in sede di prossima evoluzione dello studio.

In merito all'osservazione relativa alle eventuali distorsioni nella stima dei ricavi che potrebbero derivare dalla differenza di quantità di carburante consumato sia in relazione all'anzianità del motore dell'imbarcazione e sia in relazione ai differenti tempi necessari per il raggiungimento delle diverse zone di pesca, si fa presente la disponibilità dell'Agenzia a valutare tali situazioni e rappresentarle nella circolare di commento agli studi di settore.

Non sembra condivisibile invece la predisposizione di un campo "eventi eccezionali". Tali situazioni potranno essere eventualmente rappresentate in sede di contraddittorio con l'ufficio. Al riguardo si pone anche in evidenza il ruolo gli Osservatori regionali, di recente costituzione, che hanno il compito di individuare l'esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, le situazioni economiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi e le altre problematiche di varia natura, collegate all'ambito territoriale della Regione, che possano incidere in modo significativo sulla applicazione degli studi di settore.

CONCLUSIONI

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 24 gennaio 2008

Associazione Generale
Cooperative Italiane
A.G.C.I. AGRITAL
Via A. Bargoni, 78
00153 - Roma
Tel. (06) 583281

Confederazione
Cooperative Italiane
Federcoopesca
Via Torino, 146
00184 - Roma
Tel. (06) 48905284

Lega Nazionale
Cooperative e Mutue
Lega Pesca
Via Guattani, 9
00161 - Roma
Tel. (06) 4416471

**NOTA DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DELLA PESCA PER IL PROTOTIPO DELLO STUDIO DI
SETTORE TG90U
(EVOLUZIONE DELLO STUDIO SG90U)**

PREMESSA

La crisi divenuta ormai strutturale nel settore della pesca, peraltro aggravata dal costante ed incessante aumento del costo del carburante, richiede, nel breve termine, un deciso intervento volto ad assicurare:

- una redditività sufficiente per le imprese della pesca affinché riescano a posizionarsi in modo competitivo nel mercato;
- la salvaguardia, per quanto possibile, dei livelli occupazionali e dei relativi redditi degli addetti del settore in generale.

Gli interventi successivamente proposti, dei quali si richiede un'attenta valutazione, prendono spunto dalle seguenti specifiche considerazioni sulle attività di pesca che:

- I. non godono, dal punto di vista fiscale (ed in parte anche previdenziale), di un regime speciale al di là delle agevolazioni esistenti che, ad oggi, sono limitate ad un arco temporale predefinito per legge;
- II. sono caratterizzate dalla ciclicità della produzione e, anche prescindendo dall'attività d'impresa e dai redditi aleatori, risultano essere difficilmente determinabili perché dipendenti da fattori esogeni quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le condizioni meteorologiche, le calamità naturali, il livello degli stock;
- III. in Italia vengono svolte per circa l'80% da micro imprese, generalmente a carattere familiare, con bassa propensione finanziaria ed evidenti limiti strutturali;
- IV. hanno oneri sempre maggiori dovuti all'incessante aumento dei costi del carburante che, e qui siamo al paradosso, incide considerevolmente nell'applicazione degli strumenti di accertamento induttivo esercitati dagli organismi deputati.

I quattro elementi della ciclicità, della aleatorietà dei ricavi, della microimprenditorialità e degli alti costi di esercizio sono condizioni sufficienti per delineare l'opportunità di ricorrere ad un regime fiscale speciale proprio del settore che si rileva, di fatto, equiparabile a quello primario nelle sue articolazioni, ovvero al regime speciale agricolo o, più in dettaglio, al regime forfetario opzionale che si andrebbe ad applicare sulla totalità dei ricavi.

Il progetto di una nuova fiscalità lascia intravedere indiscutibili effetti di carattere socio-economico utili sia al rilancio del settore che a

garantire al fisco entrate certe e verificabili, con conseguenti riduzioni del contenzioso.

Le linee guida da cui trae spunto la presente argomentazione sono state più volte indicate dall'Esecutivo di governo che auspica *“un fisco più leggero ed equo che deve basarsi su criteri d'imposizione semplici e stabili nel tempo, seguendo le linee di tendenza dei principali paesi avanzati”*.

Dello stesso tenore risulta essere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 14.02.2007 intitolato “Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007” che dispone la revisione periodica di numerosi studi di settore tra i quali quello della pesca in acque marine TG90U, già SG90U, affinché ne sia assicurata, nel breve periodo, la rappresentatività rispetto alla realtà economica a cui si riferiscono.

Di particolare utilità risulta essere la “Comunicazione dei risultati derivanti dalla *“cluster analysis”* relativa allo Studio di settore TG90U (evoluzione dello studio SG90U)” emanata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Studi di settore in data 12.07.2007 che ha fornito gli elementi di riferimento necessari ad intraprendere l'azione odierna.

Infine, esclusivamente in ossequio alla *consecutio temporum*, in data 14/11/2007, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n°330/E, ha sancito che in caso di contraddittorio dovuto alla mancata congruità agli studi di settore, l'Ufficio territoriale dovrà tenere conto delle modalità di esercizio dell'attività in forma cooperativa (mutualità e

cooperazione appunto), nonché della realtà ambientale in cui essa opera.

ELEMENTI PROPOSTI

La proposta di revisione degli studi di settore relativi alle attività di pesca marittima si giustifica alla luce del forte aumento del prezzo del carburante dovuto, peraltro, al continuo rialzo del prezzo del petrolio. A tal fine, come da richiesta di Codesto rispettabile Ufficio si allega lo studio relativo all'andamento dei prezzi del gasolio dal 2005 al 2007 di fonte ufficiale (Ministero Sviluppo Economico – D.G.E.R.M – Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie).

Una tale situazione congiunturale consiglierebbe l'approvazione di Studi di settore depotenziati. Orbene a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo si citano gli interventi nel settore tessile, delle gioielleria e dell'autotrasporto dove l'effetto dell'aumento dei costi dovuti a particolari situazioni congiunturali è stato compensato con l'inserimento di correttivi sia strutturali sia procedurali nei relativi studi di settore. Si auspica che azioni analoghe possano essere riproposte con lo stesso vigore nel settore della pesca marittima.

Proprio in ragione della suddetta revisione periodica degli studi di settore e preso atto che l'Agenzia delle Entrate – così come è successo per la predisposizione dello Studio di settore vigente – ha avviato una fase di confronto con i rappresentanti del mondo ittico, evidenziamo i seguenti spunti di riflessione emersi nei diversi incontri, allo scopo di ottenere un risultato il quanto più possibile

vicino alle esigenze del mondo della pesca nel pieno rispetto della normativa fiscale:

- i. A causa dei problemi emersi negli ultimi anni a seguito degli aumenti eccezionali del prezzo del carburante, è stata segnalata da più parti l'opportunità di modificare la voce "Spese per carburante" riportata al rigo D83 del modello dichiarativo "Studi di settore 2007", depurandola dal valore monetario e pertanto riportando i consumi in quantità. Allo scopo di sterilizzare le fluttuazioni del prezzo è possibile utilizzare i dati riportati nel "Libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante", (obbligatorio per tutte le imbarcazioni a motore), ove vengono registrati giornalmente i consumi in quantità, risultando così facilmente verificabile il quantitativo utilizzato. Si ritiene che un dato espresso in termini di quantità rappresenti meglio un aspetto della redditività, ponendo le imprese al riparo da dichiarazioni ritenute non congrue o non coerenti a seconda delle fluttuazioni del prezzo del carburante. In buona sostanza la necessità di sterilizzare le fluttuazioni del prezzo del gasolio nello studio TG90U nasce dal fatto che nelle ultime annualità, a parità di ricavi, poiché il prezzo dei prodotti ittici è rimasto pressoché il medesimo, i costi sono aumentati in modo esponenziale in ragione del rincaro del gasolio che, ahinoi, non corrisponde ad un aumento proporzionale della quantità del pescato anche in ragione dei vincoli imposti dalla Unione europea per la tutela delle risorse biologiche.

- ii. Sempre con riferimento al carburante, si ritiene opportuno ridurre l'influenza nella funzione di regressione, in quanto come noto il suo consumo varia non solo in relazione al pescato ma anche, ad esempio, del tipo di motore, di imbarcazione, del tipo di pesca effettuata ecc.;
- iii. Dall'assunto indicato alla precedente lettera ii. se ne ricava che la quantità di carburante consumata varia in relazione all'anzianità del motore dell'imbarcazione e, pertanto, è auspicabile l'inserimento nello studio di settore in divenire di un campo che tenga conto dell'età del motore stabilendo, in tal modo, una giusta relazione quantità / consumo;
- iv. Previsione di un campo relativo agli "eventi eccezionali" tra i quali si intendono, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il fermo pesca, la definizione di una nuova area marina protetta, la mucillagine. Tali eventi caratterizzano in negativo l'attività di pesca perché riducono rispettivamente il tempo, l'area di attività ed il numero delle giornate di pesca con conseguente ripercussione sulla quantità di pescato e relativo abbattimento dei ricavi. La valorizzazione del suddetto campo potrà comportare la riduzione percentuale dei ricavi assicurando soglie di congruità più aderenti ai valori reali. Ogni eventuale contestazione in merito alla compilazione del campo sarà a carico del contribuente che, in sede di controllo ovvero di contraddittorio, dovrà dimostrare l'eccezionalità dell'evento subito;

- v. Alla luce di quanto esposto al punto iv. , si chiede una puntuale valutazione del peso attribuito alle giornate di pesca nella determinazione delle soglie di congruità in quanto gli eventi di cui al precedente punto riducono l'attività del pescatore incidendo sulla corretta determinazione dei ricavi congrui;
- vi. Si reputa indispensabile un nuovo invio alle imprese del questionario relativo allo studio di settore TG90U, già SG90U, allo scopo di raccogliere ulteriori elementi per l'elaborazione delle future revisioni. Le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative hanno l'obbligo morale di farsi garanti della correttezza sia formale che sostanziale dei dati raccolti ed inviati all'Amministrazione finanziaria;
- vii. Risulta quanto mai opportuno trovare ulteriori indicatori della redditività effettiva delle imprese del settore che possano affiancarsi a quelli esistenti opportunamente rettificati in funzione della situazione attuale, ben diversa da quella in cui è stato istituito il vecchio studio SG90U che si basa sui dati raccolti nel 2003. Sono state fatte alcune ipotesi nel tentativo di individuare tali indicatori ed in particolare si è pensato: al quantitativo di ghiaccio acquistato ovvero prodotto; al valore dell'imbarcazione o la sua età; al numero di contenitori per il pescato (polistirolo o altro..). Le suddette ipotesi dovranno essere attentamente valutate, in primis proprio all'interno

delle Associazioni Cooperative con le imprese associate per la determinazione dell'impatto sulla redditività.

Tutto ciò premesso le scriventi Associazioni Cooperative della pesca unitariamente

Chiedono

- 1) L'introduzione del correttivo che tenga conto dei documentati incrementi del prezzo del carburante;
- 2) La previsione di un campo che indichi il consumo del carburante espresso in termini quantitativi piuttosto che monetari;
- 3) L'introduzione di un campo per gli "eventi eccezionali"
- 4) L'invio di un nuovo questionario relativo allo studio TG90U
- 5) Determinazione di nuovi elementi per la redditività delle imprese di pesca.

Certi di una puntuale valutazione degli elementi proposti, porgiamo distinti saluti.

Roma, lì 12 dicembre 2007

Le Associazioni Cooperative della Pesca

All. Nota andamento prezzi gasolio

Giampaolo Buonfiglio

Presidente

AGCI Agritalia

Massimo Coccia

Presidente

Federcoopescia

Ettore Iani

Presidente

Lega Pesca

Associazione Generale
Cooperative Italiane
A.G.C.I. AGRITAL
Via A. Bargoni, 78
00153 - Roma
Tel. (06) 583281

Confederazione
Cooperative Italiane
Federcoopessa
Via Torino, 146
00184 - Roma
Tel. (06) 48905284

Legga Nazionale
Cooperative e Mutue
Legga Pesca
Via Guattani, 9
00161 - Roma
Tel. (06) 4416471

Nota sull'andamento dei prezzi del gasolio al netto di accisa e iva Periodo 01/01/2005 → 31/12/2007

Il seguente studio è stato effettuato sulla base dei Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi praticati sul territorio italiano rilevati e forniti on-line dalla Direzione Generale per le Risorse Minerarie e l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico (D.G.E.R.M.).

La finalità dello studio è quella di determinare le reali oscillazione dei prezzi del gasolio ai fini della revisione dello Studio di Settore della pesca in acque marine "TG90U"(ex SG90U). Il dato si rende necessario in quanto è opportuno stabilire con dati ufficiali la variazione percentuale media della spesa per il carburante rispetto all'anno base 2005.

La modalità dello studio è stata la seguente:

- a) si sono rilevati i prezzi settimanali del gasolio da autotrazione dalla prima settimana del 2005 fino ad oggi;
- b) sono state effettuate le medie annuali 2005, 2006 e 2007
- c) si è calcolata la variazione media del 2006 e del 2007 rispetto all'anno base 2005.

RISULTATI:

Dall'analisi su esposta è emerso quanto segue:

Il prezzo del gasolio nel 2005 ha avuto una quotazione media di 511,95 €/1000 litri, con punta massima di 602,08 €/1000 lt e minima di 433,72 €/1000 lt.

Il prezzo del gasolio nel 2006 ha avuto una quotazione media di 556,56 €/1000 litri, con punta massima di 597,52 €/1000 lt e minima di 512,13 €/1000 lt.

Il prezzo del gasolio nel 2007 ha avuto una quotazione media di 548,80 €/1000 litri, con punta massima di 653,30 €/1000 lt e minima di 483,45 €/1000 lt.

Dunque in rapporto al prezzo medio 2005, la quotazione media è stata superiore dell'8,71% nel 2006 ed è attualmente del **7,20%** nel 2007.

CONCLUSIONI

Stante l'andamento fortemente crescente del prezzo del petrolio nelle ultime settimane del 2007, la quotazione media 2007 del gasolio è superiore del 7,20% nei confronti della quotazione media 2005. Dunque si ritiene opportuno apportare un correttivo proporzionale nella funzione di ricavo, onde evitare che gli aumenti suddetti inficino il risultato della stessa funzione – come successo in passato – determinando il paradosso che ad un aumento dei costi si contrapponga uno stimato aumento della redditività delle imprese di pesca.

Allegati: Andamento prezzi gasolio 2005-2006 e 2007; Grafici relativi

Prezzi settimanali Gasolio 2005-2007 (€1000 lt)

Data	Prezzo Gasolio	Media	Incremento sulla media 2005
3-gen-05	445,36	445,36	-13,0071
10-gen-05	433,78	439,57	-15,2691
17-gen-05	433,72	437,62	-15,2808
24-gen-05	433,72	436,65	-15,2808
31-gen-05	448,96	439,12	-12,3039
7-feb-05	449,02	440,74	-12,2922
14-feb-05	448,84	441,94	-12,3274
21-feb-05	449,12	441,62	-12,2727
28-feb-05	439,38	443,66	-14,1752
7-mar-05	459,99	447,39	-10,1494
14-mar-05	480,93	450,45	-6,0592
21-mar-05	481,05	453,00	-6,0357
28-mar-05	481,05	455,27	-6,0357
4-apr-05	482,53	460,08	-5,7467
11-apr-05	522,67	464,26	2,0940
18-apr-05	522,67	467,84	2,0940
25-apr-05	521,54	469,60	1,8732
2-mag-05	497,77	470,23	-2,7698
9-mag-05	480,93	470,35	-6,0592
16-mag-05	472,52	470,04	-7,7019
23-mag-05	464,23	470,63	-9,3212
30-mag-05	464,23	472,22	-9,3212
6-giu-05	482,46	473,74	-5,7603
13-giu-05	505,63	475,71	-1,2345
20-giu-05	507,03	477,86	-0,9610
27-giu-05	521,04	479,88	1,7756
4-lug-05	529,54	481,79	3,4359
11-lug-05	530,31	483,53	3,5863
18-lug-05	531,48	485,14	3,8148
25-lug-05	530,44	486,67	3,6117
1-ago-05	530,44	488,10	3,6117
8-ago-05	531,02	490,08	3,7250
15-ago-05	531,02	492,49	3,7250
22-ago-05	551,38	495,44	7,7019
29-ago-05	551,92	497,55	7,8074
5-set-05	569,61	499,52	11,2628
12-set-05	592,75	502,26	15,7828
19-set-05	569,18	504,89	11,1788
26-set-05	568,39	507,35	11,0245
3-ott-05	601,25	509,51	17,4431
10-ott-05	602,08	510,77	17,6052
17-ott-05	600,93	511,94	17,3806
24-ott-05	593,79	512,49	15,9859
31-ott-05	561,18	512,64	9,6162
7-nov-05	559,78	512,78	9,3427
14-nov-05	535,61	512,73	4,6215

21-nov-05	519,05	512,80	1,3869
28-nov-05	519,05	513,10	1,3869
5-dic-05	510,41	513,39	-0,3008
12-dic-05	516,04	513,50	0,7989
19-dic-05	527,3	514,21	2,9983
26-dic-05	527,3	514,93	2,9983
2-gen-06	518,49	518,49	1,2775
9-gen-06	550,13	534,31	7,4578
16-gen-06	551,19	539,94	7,6648
23-gen-06	551,13	542,74	7,6531
30-gen-06	551,46	544,48	7,7176
6-feb-06	551,39	545,63	7,7039
13-feb-06	551,39	546,45	7,7039
20-feb-06	534,67	544,98	4,4379
27-feb-06	535,32	543,91	4,5649
6-mar-06	559,52	545,47	9,2919
13-mar-06	559,63	546,76	9,3134
20-mar-06	561,25	547,96	9,6298
27-mar-06	561,55	549,01	9,6884
3-apr-06	561,59	549,91	9,6963
10-apr-06	561,68	550,69	9,7138
17-apr-06	561,68	551,38	9,7138
24-apr-06	593,74	553,87	15,9762
1-mag-06	596,03	556,21	16,4235
8-mag-06	597,52	558,39	16,7145
15-mag-06	588,69	559,90	14,9897
22-mag-06	585,52	561,12	14,3705
29-mag-06	584,06	562,17	14,0854
5-giu-06	584,49	563,14	14,1694
12-giu-06	584,6	564,03	14,1908
19-giu-06	584,6	564,85	14,1908
26-giu-06	584,6	565,61	14,1908
3-lug-06	584,6	566,32	14,1908
10-lug-06	588,56	567,11	14,9644
17-lug-06	593,05	568,00	15,8414
24-lug-06	593,05	568,84	15,8414
31-lug-06	592,36	569,60	15,7066
7-ago-06	592,36	570,31	15,7066
14-ago-06	592,58	570,98	15,7496
21-ago-06	592,85	571,63	15,8023
28-ago-06	592,68	572,23	15,7691
4-set-06	577,46	572,37	12,7962
11-set-06	568,33	572,26	11,0128
18-set-06	552,33	571,74	7,8875
25-set-06	527,57	570,61	3,0511
2-ott-06	526,28	569,50	2,7991
9-ott-06	514,8	568,17	0,5567
16-ott-06	514,8	566,89	0,5567
23-ott-06	514,8	565,68	0,5567
30-ott-06	514,85	564,53	0,5665
6-nov-06	514,68	563,42	0,5333

13-nov-06	514,12	562,35	0,4239
20-nov-06	512,13	561,28	0,0352
27-nov-06	512,23	560,26	0,0547
4-dic-06	512,23	559,28	0,0547
11-dic-06	512,23	558,34	0,0547
18-dic-06	512,23	557,43	0,0547
25-dic-06	512,23	556,56	0,0547
1-gen-07	512,23	512,23	0,0547
8-gen-07	512,58	512,41	0,1231
15-gen-07	499,03	507,95	-2,5237
22-gen-07	483,88	501,93	-5,4830
29-gen-07	483,77	498,30	-5,5044
5-feb-07	483,45	495,82	-5,5669
12-feb-07	485,4	494,33	-5,1861
19-feb-07	485,73	493,26	-5,1216
26-feb-07	498,86	493,88	-2,5569
5-mar-07	500,47	494,54	-2,2424
12-mar-07	508,1	495,77	-0,7520
19-mar-07	508,1	496,80	-0,7520
26-mar-07	507,71	497,64	-0,8282
2-apr-07	512,22	498,68	0,0527
9-apr-07	512,22	499,58	0,0527
16-apr-07	523,39	501,07	2,2346
23-apr-07	524,1	502,43	2,3733
30-apr-07	524,59	503,66	2,4690
7-mag-07	525,08	504,78	2,5647
14-mag-07	524,83	505,79	2,5159
21-mag-07	527,24	506,81	2,9866
28-mag-07	533,44	508,02	4,1977
4-giu-07	533,48	509,13	4,2055
11-giu-07	535,98	510,25	4,6938
18-giu-07	536,92	511,31	4,8774
25-giu-07	540,63	512,44	5,6021
2-lug-07	541,84	513,53	5,8385
9-lug-07	542,49	514,56	5,9654
16-lug-07	547,33	515,69	6,9108
23-lug-07	547,27	516,75	6,8991
30-lug-07	554,08	517,95	8,2293
6-ago-07	562,2	519,33	9,8154
13-ago-07	555,67	520,43	8,5399
20-ago-07	553,19	521,40	8,0555
27-ago-07	547,36	522,14	6,9167
3-set-07	550,12	522,92	7,4558
10-set-07	554,93	523,78	8,3954
17-set-07	567,49	524,93	10,8487
24-set-07	574,88	526,21	12,2922
1-ott-07	579,63	527,55	13,2200
8-ott-07	579,8	528,82	13,2532
15-ott-07	579,8	530,04	13,2532
22-ott-07	583,31	531,27	13,9389
29-ott-07	588,53	532,58	14,9585

5-nov-07	601,48	534,11	17,4880
12-nov-07	626,51	536,12	22,3772
19-nov-07	630,49	538,12	23,1546
26-nov-07	651,34	540,48	27,2273
3-dic-07	653,3	542,79	27,6101
10-dic-07	652,03	544,97	27,3620
17-dic-07	644,8	546,93	25,9498
24-dic-07	644,46	548,80	25,8834

Media dei prezzi del Gasolio (€1000 litri) anni 2005-2007


		Differenza	
media 2005	511,95	0	
media 2006	556,56	+ 8,71 %	
media 2007	548,80	+7,20 %	

Medie dei prezzi a confronto settimanale (€1000 litri)


Data	Media 2005	Media 2006	Media 2007
2/1	445,36	518,49	512,23
9/1	439,57	534,31	512,41
16/1	437,62	539,94	507,95
23/1	436,65	542,74	501,93
30/1	439,12	544,48	498,30
6/2	440,74	545,63	495,82
13/2	441,94	546,45	494,33
20/2	441,62	544,98	493,26
27/2	443,66	543,91	493,88
6/3	447,39	545,47	494,54
13/3	450,45	546,76	495,77
20/3	453,00	547,96	496,80
27/3	455,27	549,01	497,64
3/4	460,08	549,91	498,68
10/4	464,26	550,69	499,58
17/4	467,84	551,38	501,07
24/4	469,60	553,87	502,43
1/5	470,23	556,21	503,66
8/5	470,35	558,39	504,78
15/5	470,04	559,90	505,79
22/5	470,63	561,12	506,81
29/5	472,22	562,17	508,02
5/6	473,74	563,14	509,13
12/6	475,71	564,03	510,25
19/6	477,86	564,85	511,31
26/6	479,88	565,61	512,44
3/7	481,79	566,32	513,53
10/7	483,53	567,11	514,56
17/7	485,14	568,00	515,69
24/7	486,67	568,84	516,75
31/7	488,10	569,60	517,95
7/8	490,08	570,31	519,33
14/8	492,49	570,98	520,43
21/8	495,44	571,63	521,40
28/8	497,55	572,23	522,14
4/9	499,52	572,37	522,92
11/9	502,26	572,26	523,78
18/9	504,89	571,74	524,93
25/9	507,35	570,61	526,21
2/10	509,51	569,50	527,55
9/10	510,77	568,17	528,82
16/10	511,94	566,89	530,04

23/10	512,49	565,68	531,27
30/10	512,64	564,53	532,58
6/11	512,78	563,42	534,11
13/11	512,73	562,35	536,12
20/11	512,80	561,28	538,12
27/11	513,10	560,26	540,48
4/12	513,39	559,28	542,79
11/12	513,50	558,34	544,97
18/12	514,21	557,43	546,93
25/12	514,93	556,56	548,80


Prezzi gasolio 2005




Prezzi Gasolio 2006




Prezzi gasolio 2007




Prezzi del gasolio dal 2005 al 2007



Incrementi percentuali sulla media dei prezzi 2005



Medie a confronto 2005-2007



Roma, 29 gennaio 2008
Prot. n.211/07-SLV/ac

**Alla Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale dell'Accertamento
Ufficio Studi di Settore
ROMA**

Oggetto: Parere di merito sul prototipo dello Studio di Settore TG90U

Riscontriamo nota prot. 18125/2007 del 28 novembre u.s. per comunicarvi le osservazioni in merito al prototipo dello studio in oggetto.

Ribadiamo, ancora una volta, che l'attività a cui si riferisce lo studio (pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi), diversamente da altri settori produttivi così detti " tradizionali ", è soggetta ad elevata aleatorietà; ciò comporta che i fattori produttivi non sempre assumono una diretta connessione economica con i risultati della gestione. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo ricordiamo: le condizioni meteo marine avverse che limitano l'attività, la diminuzione delle risorse ittiche che sempre più si manifesta a causa dello sforzo di pesca eccessivo esistente, la vetustà dei natanti ecc.

Dopo la prima applicazione dello studio di settore SG90U abbiamo atteso che la fase evolutiva dello stesso aggiornasse ed integrasse la base originariamente costituita alla luce della dinamicità dello scenario economico cui la nostra attività è stata sottoposta.

Eravamo certi che l'evoluzione tenesse conto delle variazioni intervenute nel processo produttivo della attività di pesca e potesse cogliere i cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative cui le nostre imprese hanno dovuto far fronte.

Dal punto di vista tecnico abbiamo preso atto positivamente che le analisi statistiche, rilevate nella fase evolutiva, hanno permesso di aggiungere ulteriori nuovi gruppi nella struttura dei cluster, anche se con nostra nota del 26 luglio u.s. abbiamo fatto rilevare la genericità di alcuni di essi.

Dal punto di vista economico riteniamo necessario che il nuovo studio tenga conto di due elementi considerati da noi necessari nella individuazione del ricavo puntuale.

In primis il costo del carburante utilizzato dalle nostre imprese nella attività di pesca.

L'ingiustificato ed oramai strutturale aumento del costo del carburante, che ha comportato per le imprese un incremento di costo insostenibile, deve far sì che lo studio evoluto individui un correttivo " *dinamico* " che consenta di verificare se lo scostamento del ricavo tra quello contabilizzato e il puntuale dipenda in tutto o in parte dall'incremento del costo del carburante.

La dinamicità del correttivo deve essere tale da permettere che annualmente, in sede di applicazione dello studio di settore, si possa determinare l'incidenza della variazione del costo del carburante sul ricavo sperato.

Riteniamo, inoltre, opportuno che lo studio evoluto preveda che il costo del carburante intervenga nella funzione di regressione multipla nella determinazione del ricavo puntuale non in base al costo sostenuto (valore), bensì della quantità di carburante consumato.

Questi correttivi sono necessari perché nella attività di pesca ad un maggior consumo di carburante non corrisponde di conseguenza un incremento di ricavi; ciò può dipendere dalla distanza delle zone di pesca che varia a seconda del litorale in cui si svolge l'attività, dalla vetustà dell'apparato propulsore ecc.

Altro fattore di cui non si è tenuto conto nella fase evolutiva, da noi richiesto anche in fase di prima applicazione, è rappresentato dalla territorialità in cui si esplica l'attività

E' necessario che la funzione di ricavo tenga conto delle possibili differenze economiche legate al luogo o areale in cui si svolge l'attività di pesca.

L'individuazione degli areali omogenei, cui corrispondono sistemi di pesca omogenei, presuppone, in fase di applicazione dello studio, l'esistenza della diversità di costi tipici di quelle zone di pesca. A puro titolo esemplificativo si consideri la pesca a strascico (compreso nello stesso cluster) effettuata nell'areale della Sicilia orientale che non è esattamente simile a quella effettuata nell'Adriatico. Nel primo caso per raggiungere le zone di pesca sono necessarie decine di ore di navigazione con consumi consequenziali, contrariamente al secondo caso in cui sono sufficienti poche ore di navigazione. Addirittura anche nello stesso areale (esp. Adriatico centrale e meridionale), esistono diversità di esercizio di attività.

Nel confermare che tutte le osservazioni da noi indicate in fase di esame del prototipo sono indispensabili, riteniamo che quanto sopra deve essere oggetto di modifica del prototipo prima della relativa applicazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(dr. Luigi Giannini)

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TG91U

Codici attività:

- 64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi**
- 66.19.21 - Promotori finanziari**
- 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari**
- 66.19.40 - Attività di Bancoposta**
- 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni**
- 66.22.01 - Broker di assicurazioni**
- 66.22.02 - Agenti di assicurazioni**
- 66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni**
- 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni**
- 66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 3 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.A. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG91U, rispettivamente in data 30 novembre 2007, 19 dicembre 2007 e 17 gennaio 2008.

Lo studio di settore TG91U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG91U, in vigore dall'anno d'imposta 2002. L'evoluzione è stata condotta attraverso i dati desunti dai modelli SG91U, integrati con i dati acquisiti tramite il questionario ESG91, con riferimento al periodo d'imposta 2005. Il questionario ha riguardato, oltre alle categorie degli agenti e broker nonché dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, già interessati dallo studio SG91U, le categorie dei promotori e mediatori finanziari, unitamente a quelle afferenti le altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 19 settembre 2007 con nota prot. n. 146191/2007, e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ACB
- AIBA
- ANASF
- CONFCOMMERCIO
- CONFESERCENTI
- FIMEC
- SNA

- USARCI

1. OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

A) L'ANASF – Associazione Nazionale Promotori Finanziari, con nota del 24 gennaio 2008, evidenzia *“l'assoluta positività della procedura di confronto con le associazioni di categoria”* prevista dall'iter di applicazione degli studi di settore, ed esprime un positivo giudizio complessivo sul modello elaborato.

I promotori finanziari costituiscono una categoria in precedenza soggetta ai parametri. Oggi l'ANASF accoglie con favore l'introduzione degli studi di settore, strumento maggiormente raffinato rispetto ai parametri, del quale peraltro ha in passato più volte sollecitato l'introduzione.

L'Associazione segnala alla Commissione *“la disponibilità massima e l'atteggiamento di apertura manifestato dalle Autorità Ministeriali durante il confronto con ANASF”* in occasione dell'esame del prototipo dello studio svolto con i funzionari dell'Agenzia e della SOSE.

Ciò ha rafforzato la convinzione che *“contribuente ed Erario non necessariamente muovono da posizioni contrapposte ed inconciliabili e che una predisposizione reciproca all'ascolto e ad un confronto aperto determina risultati positivi”* nella direzione di realizzare un modello il più aderente possibile alla situazione reale del contribuente.

Allo scopo di testare il prototipo, ANASF ha inviato 10 casi, tratti dai dati delle dichiarazioni dei redditi di 10 promotori finanziari, eterogenei in quanto a struttura e modalità organizzative, luogo di svolgimento dell'attività, ammontare dei ricavi prodotti, numero di anni di svolgimento dell'attività.

Durante la fase di confronto e di test del prototipo, l'ANASF ha evidenziato i seguenti aspetti caratterizzanti l'attività del promotore finanziario:

- l'autovettura, che rappresenta, in termini proporzionali, tra l'80% e il 100% del valore complessivo dei beni strumentali di cui si avvale un promotore. Essa costituisce un bene strumentale necessario ai fini dell'attività del promotore finanziario (il quale, a differenza dell'assicuratore o del broker, si reca dal cliente, piuttosto che riceverne la visita);

- il ruolo dell'eventuale personale dipendente (spesso un lavoratore dipendente il cui onere viene ripartito tra più colleghi). Poiché quella del promotore finanziario costituisce un'attività riservata soggetta alla vigilanza della Consob – come tale esercitabile solo dai soggetti abilitati e iscritti nell'apposito Albo – il ruolo del personale dipendente è assolutamente ausiliario, essendogli vietata la conclusione di contratti, così come l'invio di materiale informativo o la raccolta di firme sui moduli e documenti;

- la fase di start-up nell'attività del promotore finanziario, che si rivela particolarmente difficile e lunga in considerazione del complesso processo di fidelizzazione del cliente. Per i primi anni di attività nei quali il promotore finanziario forma il proprio portafoglio (in particolare, i primi 5 anni), le provvigioni conseguite si assestano normalmente su livelli piuttosto bassi. A fronte di ciò, i costi sostenuti dal promotore per l'investimento iniziale sono di norma elevati;

- l'elemento territoriale, sotto il duplice aspetto della residenza regionale del promotore finanziario e dell'ambito territoriale nel quale l'attività viene concretamente svolta.

Sulla base delle argomentazioni avanzate nel corso del confronto svoltosi in sede di riunione, la SOSE ha apportato alcuni correttivi nel prototipo dello studio in questione, i cui risultati sono positivamente valutati dall'ANASF.

In conclusione, viene espressa la volontà di proseguire nella collaborazione instaurata e viene avanzata la richiesta all'Amministrazione finanziaria di fornire gli opportuni chiarimenti riguardo ai

dati da inserire nei righe del modello, al fine di ridurre le situazioni di incertezza, nonché di istruire adeguatamente gli uffici periferici sulle caratteristiche organizzative e le specificità della categoria dei promotori finanziari.

B) La F.I.M.E.C. – Federazione Italiana Mediatori Creditizi, con mail del 21 gennaio 2008, pur riconoscendo l’impegno e la disponibilità dei funzionari nel corso degli incontri svoltisi presso la SOSE, dichiara di non potersi “avventurare” in un giudizio di carattere complessivo sullo studio di settore in oggetto e si riserva alla prossima occasione utile (denuncia dei redditi) di formulare osservazioni sulla base delle eventuali segnalazioni che saranno avanzate dai soci della F.I.M.E.C.

La F.I.M.E.C., in conclusione, segnala la propria disponibilità ad essere rappresentata nella Commissione degli esperti.

C) Lo SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, con nota del 23 gennaio 2008, espone una lunga serie di considerazioni in ordine al prototipo TG91U, di cui si riportano in sintesi le più salienti.

In premessa lo SNA riconosce di aver presentato esempi riferiti ad alcuni agenti assicurativi relativi all’anno 2006 contenenti erronee aggregazioni di dati contabili, e di aver dovuto correggere tali posizioni alla luce di una lettura più attenta delle istruzioni presenti nei modelli degli studi di settore.

Un primo ordine di osservazioni è denominata “Osservazioni macro”.

1.1. In primo luogo, si esprimono riserve riguardo l’osservanza dei principi costituzionali, in particolare il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.

Il primo argomento su cui è fondata tale asserzione sarebbe il diverso peso attribuito ai soci (si intende: soci amministratori) delle società, a seconda se strutturate nella forma di società di persone o società di capitali.

Il secondo argomento è basato sul presupposto che sarebbe anticostituzionale non la norma che istituisce gli studi di settore, bensì *“l’attribuzione variegata e diversificata per annualità dei pesi da applicare ai costi per ottenere i maggiori ricavi”*, così che sarebbe *“risibile ed inaccettabile”* che questo effetto sia prodotto dalla diversità degli algoritmi di regressione adottati dai due motori di calcolo.

1.2. In secondo luogo, si osserva che l’attribuzione dei pesi ai vari costi per consentire la determinazione di maggiori ricavi sarebbe un criterio in violazione del T.U.I.R. vigente, nel quale *“non c’è scritto in alcuna norma che, per quella certa categoria di contribuenti, l’aver sostenuto, per quel certo tipo di costi, un maggior importo comporta automaticamente l’aver ottenuto maggiori ricavi non dichiarati”*.

1.3. In terzo luogo, viene esposta una serie di considerazioni circa la natura qualificata o meno delle presunzioni fondate sugli studi di settore, sui presupposti e le modalità che legittimano l’accertamento, nonché sulle garanzie che devono presiedere il contraddittorio con il contribuente. In sintesi, si afferma quanto segue.

- Il sistema statistico degli studi di settore può essere ragionevolmente utilizzato per individuare i soggetti da sottoporre a controllo, *“ma non può, in alcun modo assurgere a strumento che quantifica il reddito di ciascun contribuente”*.
- Devono essere resi pubblici i dati elaborati e i risultati ottenuti nonché deve essere disponibile l’algoritmo applicato dal calcolo eseguito dagli studi per la stima dei ricavi.
- Gli studi di settore non tengono conto degli aspetti peculiari che dipendono da differenze nelle situazioni territoriali, soggettive e strutturali dei contribuenti.

1.4. In quarto luogo, si afferma che le istruzioni dei quadri contabili degli studi di settore sarebbero *“a volte inadeguate alla complessità delle aggregazioni che si richiedono”*, elencando

voci di costo e di ricavo che non trovano evidenza nel Piano dei Conti CEE, che *“dovrebbe essere preso a base per ogni e qualsiasi aggregazione dei dati contabili”*. Di conseguenza, si argomenta che, ai fini del risultato degli studi di settore, *“diventerebbe assolutamente decisivo il compilare il modello in modo assolutamente coerente con le Istruzioni sia ai fini della raccolta dati per i necessari calcoli statistici sia per i conteggi finali”*.

Allo scopo di evitare detta criticità, si propone la sostituzione o l'integrazione delle attuali istruzioni con una tabella che, per ogni conto CEE, indichi il rigo in cui il dato deve essere inserito. Viene inoltre allegato un file excel contenente una tabella di corrispondenza tra piano dei conti CEE e righe del modello studi di settore, con richiesta all'Agenzia di esprimere la propria convalida.

Tra le incongruenze evidenziate, figurano:

- le spese di cancelleria, che costituendo consumi dovrebbero essere inserite tra i costi per la produzione di servizi (F15) in luogo che tra gli oneri diversi di gestione (F22);
- le provvigioni passive riconosciute dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti, che, essendo direttamente correlate ai ricavi in quanto commisurate in percentuale delle provvigioni attive dell'agente, dovrebbero essere indicate nel rigo F15 (Costo per la produzione di servizi), anziché nel rigo F16 (Spese per acquisti di servizi);
- i compensi professionali, da inserire nei righe F16, F17 e F19. Di tali compensi, ritenendo che non sia possibile richiedere al contribuente di *“effettuare manualmente detta allocazione”*, si chiede di modificare l'aggregazione attuale in tre gruppi (compensi professionali tradizionali, compensi di tipo tecnico ed emolumenti agli amministratori).

Le soluzioni che vengono prospettate ai problemi di compilazione sopra esposti sono due.

La prima consiste nel richiedere al contribuente di *“inviare il bilancio in formato rigorosamente Cee”*; tale indicazione sarebbe utile *“per ogni altro quadro delle dichiarazioni fiscali che richiedono l'indicazione di dati di bilancio”*;

La seconda consiste nell'allegare a ciascun modello degli studi di settore una tabella di corrispondenza rispetto al bilancio Cee.

2. Un secondo ordine di considerazioni riguarda le particolarità degli agenti di assicurazione e dei soggetti ad essi equiparati (subagenti, produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo, broker).

Tali soggetti derivano i loro ricavi dalle provvigioni che percepiscono dalle compagnie assicurative mandanti. Secondo lo SNA, non potendo esistere un'evasione di polizze, non può esistere un'evasione sulle provvigioni, che sono i compensi spettanti agli agenti di assicurazione e ai soggetti ad essi equiparati.

Inoltre, dal momento che le Compagnie di assicurazione sono destinatarie dell'obbligo annuale di inviare telematicamente al Ministero l'importo annuale dei compensi corrisposti ai propri agenti, per determinare i ricavi *“puntuali”* di ciascun agente assicurativo non occorrerebbe ricorrere a procedure statistico-matematiche, ma sarebbe sufficiente utilizzare tali comunicazioni. Per richiesta specifica dello SNA, le Compagnie invieranno preventivamente tali comunicazioni con lo stesso mezzo telematico anche a ciascun agente interessato.

Il sistema amministrativo attuato dalle Compagnie nei confronti delle Agenzie consentirebbe la verifica analitica - polizza per polizza - dei compensi provvigionali trattenuti dall'agente, che vengono trascritti da tutte le Agenzie in un *“Giornale di cassa di Direzione”*, il cui originale viene inoltrato in Compagnia, mentre la copia resta in Agenzia.

Un'altra particolarità che caratterizza gli agenti di assicurazione è quella relativa agli arredi e alle apparecchiature informatiche, che vengono normalmente date in *“comodato”* dalle Compagnie, e la cui qualità è in genere di alto livello. Di tali beni, gli agenti avrebbero difficoltà a dichiarare il valore storico, dal momento che le Compagnie non lo comunicano.

Ulteriore peculiarità evidenziata è la difficoltà di disporre dei dati relativi alla distribuzione dell'intermediato e delle provvigioni per ramo di attività di agenzia e tipologia della clientela, dati

che vengono necessariamente indicati dagli agenti in modo empirico, non disponendo essi degli archivi gestiti dalle compagnie mandanti.

In proposito, tuttavia, lo SNA dà atto che la SOSE ha dato seguito alla sua richiesta di eliminare l'operatività dei campi relativi al numero delle polizze dalla stima di regressione.

Inoltre, si critica la richiesta di indicazione nel modello delle spese per acquisto di carburanti "senza tener conto di eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni del Tuir".

Sono poi evidenziati alcuni aspetti relativi all'impatto della nuova normativa Bersani dal 2007.

Si afferma che per effetto del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (c.d. "Bersani 2"), in vigore dal 3 aprile 2007, il valore del portafoglio e la redditività delle agenzie varieranno in modo considerevole, dal momento che l'art. 5 del decreto stabilisce che in caso di polizze poliennali l'assicurato può recedere annualmente dal contratto senza oneri e con un preavviso di 60 giorni.

La rescindibilità delle suddette polizze cambierebbe le prospettive reddituali delle agenzie; infatti, in caso di polizze poliennali stipulate in anni passati, le cui provvigioni sono già maturate e dichiarate nel conto economico dell'agenzia nell'anno di percezione, le agenzie si vedranno addebitare dalle Compagnie gli storni provvisionali, che influenzeranno in negativo il risultato reddituale.

Inoltre, effetti si avrebbero anche sulle polizze di nuova stipula. Infatti, le suddette polizze, nei rami in cui abitualmente venivano stipulate con contratti decennali o comunque poliennali (rami infortuni, malattia, ecc), saranno stipulate come contratti annuali, con una ripercussione drastica sull'entità delle provvigioni.

Inoltre si osserva che il citato decreto n. 7/2007 ha innovato l'art. 134 del codice delle assicurazioni, stabilendo che *«L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato»*.

Questa novità comporterà che i contratti RC Auto di soggetti inseriti in classi di merito alte tenderanno a scomparire, con abbassamento della provvigione ricevuta. Il che, nei casi di portafogli con elevata composizione RC Auto, produrrà una contrazione dei ricavi.

Pertanto, alla luce delle modifiche apportate dal decreto Legge Bersani n. 7/2007, che porteranno ad una riduzione della redditività della categoria degli Agenti (stimata intorno al 20%), viene avanzata la richiesta di una revisione dello studio di settore.

3. L'ultima sezione del parere in esame riguarda l'analisi dei dati campione elaborati dallo SNA.

Viene dato atto che la non corretta aggregazione dei dati forniti nei primi esempi inviati aveva prodotto risultati erronei nelle stime analizzate nel corso delle prime riunioni. Inoltre vengono comparati i risultati del nuovo prototipo con quelli di Gerico 2007 - periodo d'imposta 2006.

Si richiede di sensibilizzare gli uffici dell'Agenzia affinché tengano conto in circolare delle peculiarità del settore.

In conclusione, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione comunica al Comitato degli Esperti che:

- disapprova le risultanze ottenute attraverso il nuovo studio TG91U;
- chiede siano eliminate le anomalie segnalate e attende dal Comitato degli Esperti *“una puntuale e dettagliata elencazione delle correzioni apportate allo studio TG91U, nonché le motivazioni relative ai distorti risultati di NON CONGRUITA' sopra evidenziati”*.

2. OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

C) Riguardo alle osservazioni formulate dallo SNA, l'Agenzia, in questa sede, si limiterà a fornire sinteticamente le risposte agli argomenti ritenuti maggiormente pertinenti.

1.1. A proposito del punto 1.1., si osserva che con circolare n. 38 del 12 giugno 2007 è stato evidenziato (al punto 3 dell'Allegato 4), con riferimento all'indicatore "Valore aggiunto per addetto", che la diversa classificazione dei compensi ai soci amministratori può determinare effetti sul calcolo dell'indicatore in questione. In particolare, l'indicatore risulta "peggiorato" per effetto della corresponsione di (elevati) compensi ai soci amministratori nel caso di società di persone, rispetto al caso di società di capitali.

Nei nuovi modelli in vigore per il periodo d'imposta 2007, l'Agenzia ha introdotto nei righi F16 (Spese per acquisti di servizi) ed F19 (Spese per lavoro dipendente e altre prestazioni) l'informazione di dettaglio relativa all'ammontare dei compensi corrisposti ai soci amministratori, allo scopo di disporre di elementi utili a individuare possibili soluzioni al problema evidenziato.

Non corrisponde al vero, invece, il fatto che alla variabile F16 ("Spese per acquisti di servizi") sia sistematicamente attribuito un peso maggiore che alla variabile F19 ("Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa").

Più in generale, l'errata asserzione in parola discende dall'erroneo assunto di fondo che abbia un senso operare confronti tra i coefficienti delle singole variabili della funzione di regressione.

1.2. Come è noto, la determinazione di maggiori ricavi attraverso la metodologia di accertamento analitico-presuntiva basata sugli studi di settore trova fondamento non sulle norme del T.U.I.R. (in particolare, le norme generali sui componenti del reddito d'impresa richiamate), bensì sulle norme dell'accertamento, e, in particolare sull'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, che dispone intorno all'accertamento analitico "integrato induttivamente", e sull'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, che rende applicabile tale modalità accertativa anche attraverso gli studi di settore, elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del medesimo decreto. Va da sé che la metodologia impiegata non è diretta ad alcuna valutazione di inerenza dei costi, bensì alla evidenziazione di gravi incongruenze dei corrispettivi fondatamente desumibili dagli studi di settore rispetto a quelli dichiarati.

1.3. Esula da questa sede una trattazione intorno alla natura delle presunzioni su cui sono fondati gli studi di settore e sui presupposti che legittimano l'accertamento fondato su di essi. Per questi argomenti, si rimanda alla prassi sull'argomento (da ultimo, alla circolare n. 5 del 23 gennaio 2008).

1.4. Le istruzioni dei quadri contabili del modello studi di settore sono continuamente sottoposte ad aggiornamento e ad integrazioni utili a renderne inequivoca la lettura, anche attraverso l'uso di esempi. L'asserzione secondo cui "*se le Istruzioni dovessero restare quelle attuali, vi sarebbe materia per sostenere che i dati che il Ministero riceve dai contribuenti, seppur elaborati da commercialisti o simili, risultano aggregati in modo non coerente con quanto stabilito da chi ha disegnato il contenuto del modello e quindi le elaborazioni statistico-matematiche per qualificare i vari cluster risultano viziate e non produttive di risultati attendibili*" sembra del tutto inappropriata, in considerazione almeno del fatto che i criteri di classificazione presenti nelle istruzioni dei quadri contabili dei questionari per la raccolta dei dati ai fini della costruzione degli studi sono assolutamente conformi a quelle dei quadri contabili del modello definitivo degli studi approvati, le

quali, a loro volta, negli anni sono confermate pressoché *in toto*, così da rappresentare un complesso ormai consolidato per i compilatori.

In via incidentale, si segnala che l'auspicata collocazione delle provvigioni tra i costi per la produzione di servizi (rigo F15), piuttosto che tra le spese per acquisti di servizi (rigo F16), non produrrebbe alcun tipo di variazione ai risultati dell'applicazione dello studio di settore in esame.

Riguardo, infine, alle soluzioni prospettate in ordine all'utilizzo di dati di bilancio ai fini fiscali – al di là delle possibili obiezioni sul piano tecnico-sistematico – in questa sede è opportuno solo osservare che la complessità di una simile operazione travalica la portata di intervento della Commissione degli Esperti.

2. Riguardo alla possibilità di utilizzare i dati comunicati annualmente dalle Compagnie per il riscontro dell'entità delle provvigioni dichiarate dagli agenti, si evidenzia che l'Amministrazione già da tempo utilizza l'informazione in questione allo scopo di elaborare liste selettive di soggetti da sottoporre a controllo.

L'impiego degli studi di settore nei confronti della categoria degli agenti assicurativi, tuttavia, rappresenta un passaggio imprescindibile nell'odierno sistema dell'accertamento, considerata oltretutto la possibilità – espressamente riconosciuta dal sindacato di categoria – di realizzare evasione sul fronte dei costi, il che può essere anche contrastato dalla stima di maggiori ricavi operata attraverso l'analisi di normalità economica.

Riguardo al valore dei beni in comodato, si sottolinea che le istruzioni del rigo F29 indicano chiaramente che il riferimento per la valutazione deve essere non il valore storico, bensì il valore normale al momento dell'immissione in attività.

Come riconosciuto espressamente dallo SNA, considerata la difficoltà denunciata in ordine alla compilazione del dato relativo al numero delle polizze attive nell'anno e alla luce di specifica richiesta avanzata in tal senso in sede di riunione, sono state ridefinite le funzioni di regressione in modo che da non tener conto, ai fini della stima dei ricavi, delle variabili relative al numero delle polizze attive e delle polizze stipulate nell'anno. L'informazione relativa al numero di polizze attive nell'anno è stata pertanto soppressa dal nuovo modello.

Si sottolinea, inoltre, che l'informazione relativa alle spese per acquisto di carburante è stata soppressa nel nuovo modello TG91U.

A proposito delle novità intervenute per effetto del decreto-legge n. 7/2007 (c.d. "Bersani 2"), si osserva in primo luogo che l'eventuale addebito di storni provvigionali per effetto del nuovo regime di rescindibilità dei contratti poliennali non produrrebbe effetti in termini della stima dei ricavi, riflettendosi piuttosto in una diminuzione del reddito, per effetto delle sopravvenienze in questione.

Inoltre, si osserva che l'eventuale diminuzione del numero di contratti pluriennali sarà prevedibilmente compensata da un aumento dei contratti annuali, con effetti di incerta previsione complessiva in termini di ricavi.

3. Riguardo la fornitura dei dati relativi agli esempi sottoposti dall'Associazione scrivente, appare del tutto scontata la constatazione che la precisione nell'aggregazione dei dati contabili è essenziale ai fini della stima dei ricavi, allo stesso modo in cui costituisce evidenza acquisita da tutti gli operatori il fatto che un'attenta lettura delle istruzioni dei modelli di dichiarazione è essenziale per la corretta compilazione degli stessi.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG91U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG91U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2007

OSSERVAZIONI E COMMENTI

IN MERITO ALLA NUOVA PROCEDURA

DEGLI STUDI DI SETTORE TG91U

Riunioni del 30.11.2007 , 19.12.2007 e 17.01.2008

Delegati SNA :

Dr. Bonfanti Andrea
Dr. Ciavorella Roberto
Dr. Martorelli Rolando

Premessa

Nel corso delle tre riunioni presso il SO.SE. di Roma del 30.11.2007, 19.11.2007 e del 17.11.2008 è stata effettuata una approfondita analisi della nuova procedura TG91U relativa agli Studi di Settore da applicarsi, a partire dall'esercizio 2007, agli Agenti di assicurazione.

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, di seguito definito "**SNA**", ha presentato dei campioni di dati riferiti ad alcuni Agenti di assicurazione riguardanti l'attività svolta nel 2006.

Dall'analisi dei risultati del primo incontro, è emerso che l'aggregazione dei dati contabili di ogni posizione presa a campione, risultava non precisa e corretta secondo la filosofia voluta dalle Istruzioni ministeriali che accompagnavano GE.RI.CO. per l'anno d'imposta 2006.

Lo SNA ha quindi provveduto a modificare l'aggregazione dei citati dati contabili, applicando pedissequamente le Istruzioni di cui sopra. Inoltre, sono stati confrontati i risultati di GE.RI.CO. 2006 con i corrispondenti dati aggregati in modo corretto, ottenendo i maggiori ricavi conseguenti alle variazioni apportate alle aggregazioni.

Successivamente, il SO.SE. ha elaborato questi ultimi dati corretti con il nuovo motore di calcolo TG91U, ottenendo maggiori ricavi.

In ogni caso, le osservazioni e i commenti alla nuova procedura analizzata degli Studi di Settore sono qui di seguito esposte.

1. OSSERVAZIONI MACRO

L'osservanza dei principi costituzionali

La procedura degli Studi di Settore nasce a seguito della difficoltà dello Stato di controllare l'attività economica dei contribuenti e le loro conseguenti dichiarazioni fiscali. Ci si è quindi dotati di un sistema di controllo automatico che, attraverso elaborazioni statistiche matematiche, giunge a determinare "**maggiori ricavi**" che vengono opposti al contribuente spingendolo ad accondiscendere ad un adeguamento della sua redditività aziendale oppure a subire un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate competente.

Le elaborazioni effettuate dagli Studi, debbono rispettare i fondamentali principi costituzionali che regolano il nostro Paese ed in particolare, debbono attuare, sistematicamente ad ogni elaborazione, il dettato dell'art. 53 della nostra sessantenne Costituzione.

Detto articolo stabilisce che :

"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva."

Dall'analisi dei risultati rilevati sui campioni esaminati, si è notato che gli Studi violano il citato dettato costituzionale in almeno due punti :

- a. Quello connesso al diverso peso attribuito agli emolumenti assegnati ai soci delle società ;
- b. Quello rilevato elaborando gli stessi dati (tutti) utilizzando prima la procedura GE.RI.CO. 2006 e poi il nuovo motore di calcolo TG91U.

Riguardo al punto **a.** , le Istruzioni che accompagnano il Mod. degli Studi di Settore, stabiliscono che gli emolumenti corrisposti ai soci di società di persone debbono essere indicati nel rigo F19, sommandoli al costo del personale. Le stesse Istruzioni stabiliscono che gli stessi emolumenti corrisposti a non soci delle società di persone o ai soci di società soggette ad Ires, debbono essere indicati nel rigo F16.

In tal modo si crea una palese discriminazione tra i due tipi di società (*società di persone e società di capitali*) in quanto agli importi di riga F16 è dato un peso per la determinazione di maggiori ricavi superiore a quello previsto per gli importi di rigo F19. Talchè si verifica una palese e consistente disparità di trattamento tra due società che presentano gli stessi parametri dei Quadri A, B, D, E e gli stessi dati contabili di cui al Quadro F. Disparità di trattamento che, nei casi esaminati (*GRANA e EFFE*) si realizzano maggiori ricavi da € 9.000.00 a € 19.000,00 a sfavore della società di capitali. Ciò è inammissibile a livello giuridico e costituzionale !!!

Riguardo al punto **b.**, dalle prove effettuate sui vari campioni esaminati, si evince che se si elaborano gli **STESSI DATI** di **TUTTI** i **QUADRI** inerenti alle posizioni esaminate con il motore di calcolo GE.RI.CO. 2006 e con quello TG91U, si ottengono, in alcuni casi, maggiori ricavi da TG91U rispetto a GE.RI.CO. 2006. La giustificazione addotta dai Funzionari SO.SE. presenti alle riunioni di cui sopra, secondo le quali tali differenze si realizzano a seguito dai "differenti algoritmi di regressione" adottati nei due motori di calcolo, risulta risibile ed inaccettabile !! Il motivo del rigetto di tali considerazioni, senza dubbio esatte dal punto tecnico e dal punto di vista della verità, non risultano accettabili in quanto a parità di capacità contributiva (stessi dati di base) corrisponde una palese differenza di trattamento in termini di maggiori ricavi.

NON E' ANTICOSTITUZIONALE LA LEGGE CHE ISTITUISCE GLI STUDI DI SETTORE, E' INCOSTITUZIONALE L'ATTRIBUZIONE VARIEGATA E DIVERSIFICATA PER ANNUALITA' DEI PESI DA APPLICARE AI COSTI PER OTTENERE I MAGGIORI RICAVI

Queste anomalie debbono essere tolte o per lo meno debbono essere poste in modo da non creare disparità di trattamento tra contribuenti, poiché si è lesa uno dei principi fondamentali che reggono il nostro Stato.

La dosatura dei pesi assegnati alle varie voci di costo per generare i maggiori ricavi

Si è appena osservato che l'attribuzione dei pesi ai vari costi per consentire la determinazione dei "maggiori ricavi", porta con sé, inevitabilmente, una disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti. Vi è però da osservare che questo criterio per determinare maggiori ricavi, viola altresì altre leggi dello Stato quali il TUIR vigente.

Infatti, nel vigente TUIR non c'è scritto in alcuna norma che, per quella certa categoria di contribuenti, l'aver sostenuto, per quel certo tipo di costi, un maggior importo comporta automaticamente l'aver ottenuto maggiori ricavi non dichiarati.

In pratica, nel TUIR non c'è alcuna norma che impedisce al contribuente di sostenere, ad esempio, spese pubblicitarie maggiori della media del settore e nel TUIR non c'è alcuna norma che stabilisce che, se ciò avviene, il contribuente verrà penalizzato in termini di maggiori ricavi che risulteranno non dichiarati. Il TUIR si limita a definire i tipi di spesa che risultano fiscalmente deducibili ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale delle varie e determinate imposte, indicando, per quelle parzialmente deducibili la relativa percentuale di deducibilità. Per il resto, a titolo generale, il TUIR vigente prevede che i costi abbiano la precisa ed inderogabile caratteristica della inerenza e della veridicità. Sull'entità del costo non stabilisce alcunché, men che meno stabilisce che a chi supera quella determinata soglia di costi, vengano aumentati i ricavi di un certo importo oppure di una certa e determinata percentuale. Se ciò avviene, come infatti avviene nella procedura adottata dagli Studi, si viola palesemente la legge.

Le risultanze degli Studi come base per gli accertamenti fiscali

Nelle Istruzioni che accompagnano i modelli degli Studi, si sostiene che l'accertamento tramite gli Studi di Settore comporta l'inversione dell'onere della prova : cioè é il contribuente che deve dimostrare che i dati evidenziati dagli Studi sono errati o anomali, offrendo prove che risultino accettabili da parte dell'Ufficio.

NON É PROPRIO COSÍ !!!

Infatti, l'accertamento attraverso i Parametri o gli Studi di Settore, non può limitarsi a evidenziare gli scostamenti tra "dichiarato" e "accertato" tramite i metodi statistici sopra citati ma occorre che l'Ufficio integri dette presunzioni semplici con elementi concreti desunti dall'attività del contribuente accertato.

Non sembra esservi dubbio che sia le norme istitutive degli studi di settore, e in particolare l'art. 62-sexies del D.L. 30/8/93 n. 331, convertito con modificazione con L. 29/10/93 n. 427, sia l'art. 3, comma 181, della L. 28/12/95 n. 549, relativo all'utilizzo dei parametri previsti per la determinazione presuntiva dei ricavi, compensi e volume d'affari, amplino le possibilità di accertamento analitico induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, al quale fanno esplicito ed unico riferimento.

Appare, dunque, imprescindibile, anche per l'applicazione delle metodologie settoriali e parametriche di accertamento, che l'Ufficio, preliminarmente, esperisca

quelle indagini alle quali è facultato dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, dalle quali devono emergere differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente.

In tal caso, dunque, è legittimo che l'Ufficio basi la determinazione del reddito anche su presunzioni semplici purché, tuttavia, le stesse siano - secondo l'art. 2729 c.c. e lo stesso art. 39 c. 1 lett. d) - gravi, precise e concordanti, al fine di risalire da un fatto noto ad un fatto ignorato.

Non sembra, pertanto, sufficiente che l'Ufficio che non esperisca alcuna indagine sulla contabilità e sui documenti del contribuente e che non sia in possesso di alcun atto o a conoscenza di alcun fatto specifico, si limiti ad emettere un accertamento basato sull'applicazione di parametri senza evidenziare rilievi che confermino i maggiori compensi e redditi parametrici rispetto a quelli dichiarati.

Appare, infatti, del tutto errato intendere la metodologia di accertamento in base a parametri come sostitutiva di quelle presunzioni che in ogni caso devono sussistere ancor prima dell'applicazione del metodo parametrico e che l'Ufficio è comunque tenuto ad indicare nel proprio accertamento.

Gli Studi di Settore, dunque, non possono costituire essi stessi elementi sufficienti a motivare l'accertamento ma sono unicamente semplici indizi che, unitamente ed a completamento di altri elementi acquisiti dall'Ufficio, possono generare, tutt'insieme, presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Risulta invece, che, di norma, gli accertamenti si fondano esclusivamente sulle risultanze di elaborazioni statistico-matematiche che prescindono totalmente dalla effettiva capacità contributiva del contribuente, e non possono costituire di per sé sole presunzioni gravi, precise e concordanti, in violazione sia dell'art. 53 della Costituzione e sia dell'art. 2729 c.c.

Del primo, perché l'accertamento non è basato su concreti maggiori elementi di capacità contributiva riferibili esclusivamente al contribuente. Del secondo, perché gli accertamenti presuntivi obbligano l'Ufficio ad individuare presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c., mentre la mancanza di qualunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazione del contribuente nonché su qualunque altra inadempienza o violazione di norme fiscali, impedisce il disconoscimento automatico del reddito e la sua rielaborazione con calcoli parametrici che da soli non possono mai assurgere a prova presuntiva.

Non possono, quindi, considerarsi presunzioni qualificate i risultati scaturenti dall'applicazione dei parametri che devono ritenersi soltanto l'ultimo atto - e non l'unico e il principale - del procedimento di accertamento.

Tale è il pensiero della stessa Corte di Cassazione che con la sentenza n. 2891 del 27/2/02 (Pres. Cantillo Rel. Falcone), afferma che ***«è l'art. 39 c. 1 lett. d) a consentire, sulla base della disamina della contabilità operata dall'Ufficio, di ricostruire l'esistenza di attività non dichiarate attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; e questo valore possono assumere, se confortate da altri indizi, le difformità delle percentuali applicate in concreto rispetto a quelle mediamente riscontrate nel settore di appartenenza, emergenti da studi di settore, quando vi sia uno***

scostamento che renda del tutto non credibile il risultato della dichiarazione».

Orbene, il richiamo agli «altri indizi» non solo appare decisivo, ma non può che riferirsi a indizi specifici e ben determinati e non già a considerazioni opinabili.

Diversamente l'Ufficio avrebbe un potere di formulare presunzioni amplissimo e sproporzionato rispetto alla possibilità del contribuente di fornire la prova contraria di quanto risultante dall'accertamento, con evidente violazione del suo diritto di difesa.

Da quanto sopra e in conclusione, deriva che l'accertamento effettuato elusivamente in base a Parametri o a Studi di Settore, deve ritenersi nullo per assoluta carenza di motivazione.

Sempre nelle Istruzioni alla compilazione del modello degli Studi si legge quanto segue :

*“Per l'anno d'imposta 2006, l'art. 1, comma 14, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto che si debba tener conto anche di specifici **indicatori di normalità** economica di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Tali indicatori di normalità economica sono stati approvati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.*

Gli indicatori di normalità economica, applicabili agli studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006, incidono direttamente sul risultato derivante dall'applicazione degli studi di settore effettuato da GE.RI.CO., nel senso che una eventuale “incoerenza” ad uno o più indicatori comporterà una maggiore stima del ricavo o compenso.

Pertanto, sia l'ammontare del ‘ricavo minimo’ che del ‘ricavo puntuale’ derivante dall'applicazione dello studio di settore sarà aumentato in relazione alle ipotesi di incoerenza agli indici di normalità economica previsti dalla citata disposizione di cui al comma 14.

Occorre precisare che si avrà comunque un solo livello di adeguamento: il soggetto risulterà “non congruo” alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei predetti indicatori. Il software GE.RI.CO. 2007 visualizzerà nel caso di non coerenza il maggior ricavo attribuibile a ciascun indicatore di normalità economica. “

La legge istitutiva degli indicatori di normalità economica non fissa esplicitamente i pesi che vengono attribuiti ai vari costi ma questi vengono definiti dagli operatori che aggiornano la procedura degli Studi, rendendo ignoti tali pesi se non in fase applicativa quando vengono evidenziati i maggiori ricavi eventualmente assegnati al contribuente. Da

ciò l'evidente scostamento dai dettati normativi previsti dalle leggi vigenti che hanno sempre esplicitato i vari elementi di redditività.

In sede di riunione, i Funzionari del SO.SE. hanno affermato che il contribuente può difendersi dagli accertamenti in base ai Parametri o agli Studi di Settore, aderendo al "**contraddittorio**" attivato, in ogni caso, dall'Agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedimento di rettifica.

I Funzionari che hanno fatto questa affermazione, non conoscono l'effettiva realtà dei fatti.

Invero, l'accertamento in base ai Parametri o agli Studi di Settore si accompagna sempre con l'invito al contraddittorio che però, nella maggior parte dei casi, si trasforma in un semplice atto dovuto poiché l'Ufficio non ha l'autonomia per modificare i maggiori ricavi accertati o non vuole farlo, concedendo, nei casi più favorevoli, sconti irrisori sull'importo dei maggiori ricavi.

In conclusione,

- 1) Il sistema statistico posto in essere dagli Studi di Settore in esame, può essere ragionevolmente utilizzato per individuare le aziende da sottoporre a controllo o verifica ma non può, in alcun modo assurgere a strumento che quantifica il reddito di ciascun contribuente .
- 2) Il modello matematico-statistico adottato non può tener conto soltanto delle aziende che ottengono risultati definiti **coerenti** dal fisco ma deve tener conto anche delle aziende che realizzano risultati incoerenti.
- 3) Debbono essere resi pubblici i dati elaborati e i risultati ottenuti nonché deve essere disponibile l'algoritmo o l'insieme degli algoritmi applicati dal calcolo eseguito dagli Studi per ottenere i risultati oggetto dei "**maggiori ricavi**" e quindi maggiori imposte accertate. Si tenga presente che, malgrado le ripetute richieste delle società che producono software a carattere fiscale, il Ministero ha sempre rifiutato la consegna delle specifiche che stanno alla base dei programmi informatici di calcolo dei Parametri e degli Studi di settore.
Quindi l'operatore e il contribuente sono all'oscuro dei calcoli effettuati, mentre è loro opposto e contestato l'effetto del risultato ottenuto. Analoga sorte subiscono i contribuenti sottoposti agli Studi di settore.
- 4) Gli Studi di Settore e i loro algoritmi sconosciuti, non tengono conto degli aspetti peculiari che dipendono da innegabili differenze che si manifestano nelle situazioni territoriali, soggettive e strutturali e vengono applicate a tutti i contribuenti della nazione. In pratica, il contribuente che viene ritenuto **non congruo** dal sistema Statistico-Matematico si

vede contestare "maggiori ricavi" e un maggior reddito senza sapere in base a quali presupposti ciò è avvenuto né in base a quali calcoli pratici si è giunti al risultato contestato.

Il contenuto delle Istruzioni ministeriali con evidenza di una soluzione alternativa

L'applicazione degli Studi di Settore viene sistematicamente allargata e i relativi risultati ottenuti possono essere utilizzati anche solo per verificare determinati indici a cui è stato attribuito un particolare significato ai fini dei controlli fiscali.

Questa generalizzazione dell'applicazione degli Studi ed il consistente loro utilizzo da parte degli Uffici per rettificare il dichiarato da parte del contribuente, impone che i dati contabili forniti annualmente siano aggregati in maniera corretta e razionale.

Purtroppo, le Istruzioni dei Quadri F e G risultano in alcuni casi carenti essendo, in pratica, rimaste quelle previste per la comunicazione dei Parametri. Le Istruzioni attuali sono a volte inadeguate alla complessità delle aggregazioni che si richiedono per avvalorare i vari campi dei Quadri in esame. L'importanza dei risultati e delle conseguenze da essi derivate per il contribuente non consentono di considerare come sufficienti le Istruzioni in esame. Spesso, accade che le istruzioni alla compilazione di un rigo siano caratterizzate dall'elencazione dei dati che non debbono essere inseriti in quel rigo ma non si chiarisce dove quei dati debbano essere aggregati. In altri casi, si elencano voci di costo o di ricavo che non trovano evidenza nel Piano dei Conti Cee. Questo importantissimo Piano dei Conti non viene mai citato nelle istruzioni mentre invece dovrebbe essere preso a base per ogni e qualsiasi aggregazione dei dati contabili.

Infatti, nella riunione del 20.12.2007 è emerso che se un dato è stato indicato erroneamente in un rigo, il risultato dello Studio varia in modo consistente. È il caso dell'emolumento a soci di società di capitali erroneamente indicato nel rigo F19 anziché nel rigo F16. Nel caso analizzato, la differenza di NON CONGRUITA' era di circa € 19.000,00=

In sede di riunione lo SNA ha osservato quanto segue :

- a. Appare molto ampia la differenza riscontrata nei risultati, stante il fatto che sempre di emolumenti si tratta e che la funzione di amministratore è equivalente sia che si operi in società di persone che in società di capitali.
- b. Appare non corretto obbligare il compilatore del modello a discriminare l'allocazione dell'importo in relazione a elementi extra contabili (*tipo di società*) talché si evidenzia palesemente che il modello deve essere compilato MANUALMENTE almeno in determinati campi. E ciò assume un peso non irrilevante che chi studia il modello ed i suoi contenuti non può non tener conto. Nel caso di specie, la discriminante del dato posto in un campo piuttosto che un altro, dovrebbe indurre a porre i dati di cui sopra nel medesimo rigo, magari specifico cioè in un rigo a sé stante, lasciando alla procedura degli Studi di discriminare in base al tipo di società.
- c. Se si dovessero riscontrare altri casi simili, diventerebbe assolutamente decisivo il compilare il modello in modo assolutamente coerente con le

Istruzioni sia ai fini della raccolta dati per i necessari calcoli statistici sia per i conteggi finali. Nella precedente relazione dello SNA è stato sottolineato che le Istruzioni risultano carenti rispetto alla delicatezza dell'aggregazione dei dati voluta dalla metodologia operativa degli Studi. In quella sede, si è proposta la sostituzione o l'integrazione delle attuali Istruzioni con una tabella che, per ogni conto CEE, indichi il rigo in cui il dato deve essere inserito. Ad esempio di quanto sostenuto, si allega un File Excel contenente il piano dei conti Cee utilizzato dalle procedure informatiche edite da 24Ore nonché la rispettiva colonna con l'indicazione del Cod. Rigo del Modello dello Studio. Quest'ultima indicazione è stata dallo SNA inserita e quindi merita un Vostro controllo per evidenziare eventuali e possibili errori di aggregazione conseguenti ad una documentazione non esaustiva. Pare a chi scrive, che la soluzione prospettata, dopo il Vostro inevitabile e qualificato intervento, possa considerarsi il tradizionale "uovo di Colombo" che pone un punto fermo sulla compilazione del modello. In caso contrario, cioè se le Istruzioni dovessero restare quelle attuali, vi sarebbe materia per sostenere che i dati che il Ministero riceve dai contribuenti, seppur elaborati da commercialisti o simili, risultano aggregati in modo non coerente con quanto stabilito da chi ha disegnato il contenuto del modello e quindi le elaborazioni statistico-matematiche per qualificare i vari cluster risultano viziate e non produttive di risultati attendibili e quindi accettabili.

Il File Excel allegato alla presente relazione, consente una miglior lettura delle aggregazioni, ed è costituito da due Fogli di Lavoro :

- i. Foglio denominato "**Da Bilancio**", che evidenzia il piano dei conti con i dati ordinati per Codice Cee
- ii. Foglio denominato "**Da Bilancio x rigo**", che evidenzia gli stessi dati ordinati per codice rigo del modello degli Studi.

In secondo luogo, l'affermazione rilasciata da un Funzionario SO.SE. presente alla riunione secondo la quale le aggregazioni previste dagli Studi di Settore, prescindono e non tengono conto di altre aggregazioni o codifiche di dati contabili attualmente in uso, non è condivisibile poiché i dati fiscali derivano esclusivamente da appostazioni contabili effettuate in base ad aggregazioni che la dottrina ha affinato e che la metodologia operativa degli Studi non può superare. Infatti, quando le Istruzioni degli Studi richiamano gli "**Oneri diversi di gestione**", non possono poi indicare che le spese di Cancelleria debbono essere poste nei rigi F22 e F22/2, poiché tale voce appartiene ai Costi di Produzione, nella sottovoce Consumi che andrebbero inserite nel rigo F15, magari anche con un apposito campo "di cui".

La metodologia operativa degli Studi deve rivolgersi con semplicità al compilatore senza dover alterare vistosamente gli standard dottrinari, in modo

da rendere il risultato della compilazione più corretto possibile. Troppo spesso la modulistica ministeriale tiene esclusivamente conto delle esigenze del fisco dimenticandosi in modo palese delle esigenze e delle caratteristiche del compilatore. Riguardo agli Studi si dovrebbe invertire questa tendenza, ponendo le esigenze del contribuente al centro delle attenzioni ministeriali, viste le consistenti implicazioni che ne derivano da una non corretta o coerente aggregazione dei dati.

Vi è di più, le Istruzioni si pongono fuori dalle specifiche disposizioni del TUIR quando, riguardo al Rigo F19, dispongono che in tale rigo vanno considerati "*premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno*".

NON E' COSI' !!!

Gli eventuali premi di assicurazione pagati per garantire il futuro pagamento del Tfr dei dipendenti o del Tfm degli amministratori, sono deducibili soltanto ai fini civilistici mentre ai fini fiscali detti premi debbono essere ripresi come "*Variazioni in Aumento*" poiché l'effettivo importo accantonato costituisce "*Variazione in Diminuzione*" dal reddito. L'indicazione nelle Istruzioni sopra citata è quindi errata anche perché se mantenuta, non si avrebbe quadratura del risultato d'esercizio tra i dati di rigo F28 con il rigo dei rispettivi quadri A, F e G dei modelli Unico 740, 750 e 760.

In terzo luogo, si ribadisce in questa sede, che le Provvigioni passive riconosciute dagli Agenti di Assicurazione ai propri Subagenti debbono essere indicate nel rigo F15 anziché nel rigo F16 come indicato dalle Istruzioni in esame. Si ricorda che dette provvigioni sono *direttamente correlate ai ricavi* in quanto, giuste le condizioni contenute nel mandato di subagenzia, il compenso spettante al Subagente viene determinato in percentuale sulle provvigioni attive dell'Agente. Non si comprende quindi come le Istruzioni, pur precisando che detti dati debbano essere indicati nel rigo F15 poi, con specifica esemplificazione, le pongano tra i dati da indicare nel rigo F16. Tale incongruenza era già stata segnalata in passato dallo SNA, ottenendo concreta assicurazione della possibilità di indicare, alternativamente, tale valore in uno dei rigi F15, F16 e F17. Visto che nella riunione di cui sopra è tornato in evidenza tale problema di indicazione delle provvigioni passive, si chiede ufficialmente in questa sede di attribuire a tale importo una riga specifica giusta l'estrema importanza del dato in esame nell'economia dell'Agente di assicurazione. A maggior sostegno di tale richiesta, si sottolinea che, di norma, l'entità delle provvigioni retrocesse può variare dal 50 all'80% delle provvigioni attive realizzate per ciascun contratto perfezionato. La consistente variabilità della percentuale di retrocessione deriva dal livello di autonomia posseduto dal Subagente. Infatti, più il Collaboratore è autonomo nella fase di commercializzazione del contratto, più alta è la provvigione retrocessa; più è complesso il contratto assicurativo, più è frequente l'intervento in sede di trattativa dell'Agente e più ridotta è la percentuale provvigionale retrocessa al Subagente. Lo SNA, in più occasioni, ha ribadito ai propri iscritti di indicare tale dato nel rigo F15.

Una quarta considerazione riguarda l'allocazione dei compensi professionali che, secondo le Istruzioni, debbono così essere indicati :

- a. **Nel rigo F16**, le spese di tenuta della contabilità, quelle sostenute per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali, i compensi agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti a Ires;
- b. **Nel rigo F17**, le spese per l'assistenza in sede contenziosa e si presume anche quelle legali, i compensi dei sindaci e revisori;
- c. **Nel rigo F19/1** nel quale le Istruzioni prevedono di indicare anche *"le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli a progetto), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, ecc."*. Le Istruzioni precisano che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente si devono intendere quelle rese da prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. In pratica, si dovrebbe trattare di consulenze tecniche. Poi, sempre le Istruzioni, allocano in questo rigo i compensi ai soci amministratori sostenute dalle società di persone.

Anche in questo caso, non si può pretendere che il contribuente imputi i costi per consulenze in svariati conti per consentire l'individuazione automatica dell'allocazione di tali valori nei righi richiesti dagli Studi. Né si può chiedere di effettuare manualmente detta allocazione. Ne consegue che potrebbe essere opportuno semplificare l'aggregazione nel modo seguente :

1. In apposito rigo, indicare i compensi professionali tradizionali e cioè :
 - a. Tenuta contabilità
 - b. Tenuta libri paga
 - c. Spese legali e di contenzioso
 - d. Compensi a sindaci e revisori
2. In apposito rigo, indicare i compensi di tipo tecnico
3. In apposito rigo, indicare gli emolumenti agli amministratori, indipendentemente dal tipo di società.

In caso contrario, si otterranno aggregazioni non corrette che invalidano i risultati degli Studi.

Si allegano a questa relazione i seguenti documenti :

1. Comparazione di diverse aggregazioni di dati contabili per il Sistema GE.RI.CO. 2006 . File in formato Excel da stampare possibilmente a colori con l'opzione di stampa : **Tutta la cartella** ;
2. Tabella delle aggregazioni in formato Excel, da stampare possibilmente a colori con l'opzione di stampa : **Tutta la cartella** .

Si vedano i risultati delle due aggregazioni di dati contabili esemplificate nel campione elaborato : "Aggregazione Originaria " e " "Aggregazione Riveduta & Corretta", facendo attenzione alle differenze riscontrate di cui si darà commento più avanti.

Stando così le cose, ogni contribuente, interpreta a suo modo l'aggregazione, inviando al Ministero informazioni che questo poi elabora statisticamente, generando un modello matematico non coerente.

Le soluzioni a tale insostenibile situazione possono essere due da applicarsi in via alternativa :

1. Richiedere al contribuente di inviare il bilancio in formato rigorosamente Cee, in modo che le strutture ministeriali possano estrarre i dati necessari secondo i criteri previsti.
Questa soluzione potrebbe essere valida anche per gli altri invii di dati contabili attinenti il singolo contribuente (vedi i quadri contabili dei modelli Unico). Quindi un unico invio per tutte le finalità del fisco.
2. Intergrare le Istruzioni agli Studi di Settore con una tabella (*simile a quella qui allegata*) che individua le voci del bilancio Cee, indicando per ciascuna di essere il codice del rigo del quadro in cui il dato deve essere sistemato o aggregato. Le Istruzioni dovrebbero così limitarsi a chiarire le motivazioni che stanno a base della richiesta del dato e le finalità operative sullo stesso.

Naturalmente, le tabelle di cui sopra debbono essere tante quanti sono i tipi di Studio di Settore operabili (attualmente sono circa 277).

Se il Ministero non adegua le istruzioni ai quadri F e G degli Studi di Settore alle indicazioni più sopra proposte o non ne adotta altre che eliminino le distorsioni connesse alle aggregazioni dei dati contabili, ci sarà un motivo in più per contestare, in contenzioso, la validità degli Studi come sino ad ora sono stati gestiti.

In merito alla soluzione di cui al precedente punto **1.**, si osserva che le richieste di dati da parte del Ministero delle Finanze e attinenti i dati a carattere fiscale, sono sempre in continuo aumento, raggiungendo così delle entità che risultano insopportabili da parte del contribuente.

Il dover aggregare i dati anche per consentire l'elaborazione degli Studi di Settore, diventa un onere così gravoso e rischioso da dover essere costretti a suggerire drastiche soluzioni alternative.

Infatti, si propone la seguente elementare soluzione :

- a. I dati **“non contabili”** contenuti nei Quadri A,B, D ed E da indicarsi nel modello degli Studi, continuano ad essere indicati come è attualmente previsto salvo i dati afferenti costi specifici ;
- b. I dati **“contabili”** presenti nei Quadri F,G e X dovrebbero essere sostituiti da una **“Matrice dei Conti”** che evidenzia l’analisi dettagliata dei singoli conti utilizzati in contabilità. Un esempio adeguato può essere quello del Piano dei Conti CEE in uso ormai da parecchi anni in Italia.

Con una evidenza di dettaglio di tale tipo e portata, il Ministero può attingere tutti i dati di cui necessita non solo per le elaborazione degli Studi ma di ogni altro quadro delle dichiarazioni fiscali che richiedono l’indicazione di dati di bilancio.

- c. Il Ministero, ricevuta la “Matrice dei Conti” elabora a suo piacimento i dati necessari prelevandoli, effettuando o meno le aggregazioni desiderate, con la massima certezza che il dato elaborato sia certamente corretto.

Tale invio di dati sarebbe semplicissimo ed esaustivo tenendo conto che il Ministero potrebbe strutturare il Piano dei Conti in base alle proprie esigenze che sarebbero, certamente, fatte proprie dai singoli contribuenti che troverebbero così più facile, meno oneroso e poco rischioso l’invio dei dati di bilancio. Non risulta assolutamente né valida né opportuna la critica a tale sistema di comunicazione, formulata da alcuni Funzionari ministeriali presenti alle riunioni di cui sopra che hanno obiettato la presenza di difficoltà nel caso dei contribuenti *“in semplificata”* o *“minimi”*, per i quali si ritiene un Piano dei Conti tipo CEE sia sconosciuto o difficile da adottarsi. Il rigetto di questa critica risiede nel fatto concreto che per elaborare anche le contabilità minime, visti i dati da comunicare al Ministero periodicamente risulta obbligatorio utilizzare procedure informatiche complesse che sono in grado, mediante file o Tabelle di conversione, di configurare il risultato con le qualità richieste.

2. Le particolarità degli Agenti di Assicurazione

Gli Agenti di Assicurazione e i soggetti ad essi equiparati (*Subagenti, Produttori assicurativi di 3° e 4° Gruppo, Broker, ecc.*) costituiscono una categoria *“particolare”* nel contesto delle categorie economiche

nazionali. Infatti, tutti tali soggetti derivano la loro redditualità dalle "provvigioni" che percepiscono dalle Compagnie assicurative mandanti. Mentre tutte le altre categorie economiche (*Imprese industriali, commerciali, artigiane nonché i professionisti*), tendenzialmente e sotto il profilo squisitamente teorico, possono essere destinatarie di evasione di ricavi, il settore assicurativo non potendo prevedere, in senso assoluto una "**polizza in nero**" poiché sarebbe tecnicamente impossibile ed inconcepibile trattandosi di coperture di rischi che si manifestano secondo casualità, presenta da sempre assenza di evasione nei ricavi.

Ne consegue che non potendo esistere una "**evasione di polizze**" non possono, del pari, esistere evasioni sulle provvigioni che sono i compensi spettanti agli Agenti di assicurazione e ai soggetti ad essi equiparati.

Inoltre, le Compagnie di assicurazione sono destinatarie di un obbligo specifico ed annuale che consiste nell'invio telematico al Ministero dell'importo annuale dei compensi corrisposti ai propri Agenti.

Per determinare i ricavi "*puntuali*" di ciascun Agente assicurativo non occorre quindi ricorrere a procedure statistico-matematiche, a contenuto secretato e con risultati empirici a cui si danno certezze inesistenti, ma basta riprendere le comunicazioni delle Compagnie nei confronti del Ministero. Comunicazioni che le Compagnie, da oggi, per richiesta specifica di questo Sindacato, dovranno preventivamente inviare con lo stesso mezzo telematico anche a ciascun Agente interessato.

Il sistema amministrativo attuato dalle Compagnie nei confronti delle Agenzie consente la verifica analitica, cioè polizza per polizza, dei compensi provvigionali trattenuti dall'Agente che vengono trascritti da tutte le Agenzie in un "**Giornale di cassa di Direzione**" il cui originale viene inoltrato in Compagnia mentre la copia resta in Agenzia. Lo Studio di Settore non serve per determinare i "*ricavi*" degli Agenti di assicurazione ma è più che sufficiente, più veritiero e assolutamente meno empirico rilevare i dati dall'invio delle Compagnie.

Con gli Studi di Settore NON si possono contestare "MAGGIORI RICAVIDI" agli Agenti di Assicurazione che dichiarano lo stesso importo comunicato annualmente al Ministero dalle Compagnie.

Si tratta di un NON SENSO in termine assoluto.

E' come se si contestasse al tabaccaio l'incasso ottenuto dalla vendita di sigarette, tabacchi e francobolli oppure se si contestasse al benzinaio l'incasso ottenuto dalla vendita di carburanti !!!

L'Agente di Assicurazione può evadere aumentando i costi ma NON può evadere diminuendo i ricavi perché la Compagnia li comunica, al centesimo, al Ministero !!!

Un'altra particolarità che caratterizza gli Agenti di Assicurazione è quella relativa agli arredi e alle apparecchiature informatiche che vengono date in "comodato" da quasi tutte le Compagnie ai propri Agenti. La qualità di tali beni è direttamente proporzionale al desiderio della Compagnia di rendere piacevoli e accoglienti agli assicurati i locali agenziali. Riguardo alle apparecchiature informatiche la qualità alta è privilegiata visto che, quotidianamente, tali sistemi sono in collegamento con quelli della Compagnia mandante.

Lo SNA ha più volte indicato ai propri iscritti di non indicare il valore "storico" di tali beni non essendo quest'ultimo certo, determinato o determinabile poiché la Compagnia mai lo ha comunicato.

Altra rilevante peculiarità riguardante gli Agenti di Assicurazione si rileva in merito ai seguenti dati attinenti gli Studi sui quali vengono effettuate molte elaborazioni. Ci si riferisce specificatamente ai seguenti dati :

5, Quadro C – Elementi specifici dell'attività, relativamente a:

1. Ramo di attività di agenzia
2. Tipologia della clientela

Questi dati vengono indicati dagli Agenti in **modo empirico** poiché non sono in grado di fornire dati precisi non gestendo direttamente gli archivi fondamentali da cui trarre dette specificità. Infatti detti archivi sono gestiti **esclusivamente** dalle compagnie mandanti. Solo alcune di esse, e non per tutti i dati richiesti dal modello, su richiesta dello SNA, hanno aderito ad inviare su carta alcuni dati attinenti il portafoglio polizze.

Ne deriva che i dati forniti dagli Agenti in questo Quadro C, sono carenti e carenti saranno i risultati ottenuti dagli Studi. Nell'ultima riunione, i Funzionari SO.SE. hanno aderito alla richiesta SNA di eliminare l'operatività dei seguenti campi :

- **D26**, n° totale di polizze stipulate nel corso dell'anno;
- **D27**, n° totale di polizze attive nel corso dell'anno.

Permane la forte precarietà dei dati caratterizzati nei restanti campi del Quadro C.

In questa sede si coglie l'occasione per segnalare, puntigliosamente, la tipologia delle richieste del modello, citando il dato di Rigo **D83** che deve contenere, secondo le Istruzioni :

*“l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di carburante, determinate **senza tener conto** di eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni del Tuir”.*

Si tratta di una richiesta non condivisibile contenuta nel modello degli Studi. Infatti, TUTTI i contribuenti, giungono al Bilancio o al Conto Economico con il dato corretto dalla indeducibilità prevista dal Tuir. La parte indeducibile, a questo punto, è stata girata al conto *“Spese fiscalmente indeducibili”* per cui l'operatore che compila il modello deve, manualmente, ricercare il dato afferente la specifica indeducibilità e poi sommarla con l'importo deducibile.

Non vi è dubbio che ciò è anacronistico !!

Il dato in esame è stato certamente chiesto per poterlo compiutamente elaborare nel contesto degli Studi ed in tal caso non è corretto che, se questa spesa, risulta deducibile parzialmente, debba invece, per altre elaborazioni, essere trattata al LORDO della parte indeducibile.

Ad ogni buon conto, tale peregrinazione dell'operatore deve essere eliminata !!!

Impatto sugli Studi della normativa Bersani del 2007

Per effetto del Decreto “Bersani 2” n° 7/2007 in vigore dal 03/04/2007 il valore del Portafoglio agenziale, ma soprattutto la redditività delle Agenzia, varierà in modo considerevole. Infatti il decreto stabilisce che l'assicurato in caso di polizze poliennali può recedere annualmente dal contratto senza oneri e con un preavviso di 60 giorni.

La rescindibilità delle suddette polizze cambia quindi le prospettive reddituali delle agenzie; infatti, in caso di polizze poliennali stipulate in anni passati le cui provvigioni sono già maturate e dichiarate nel Conto Economico dell'Agenzia nell'anno di percezione, le Agenzie, per effetto del Decreto “Bersani 2”, si vedrebbero immediatamente addebitare dalle Compagnie gli storni provvigionali, influenzando in negativo il risultato reddituale.

Con l'entrata in vigore del c.d. “Bersani 2” non è cambiato solo lo scenario riguardante il destino delle polizze stipulate in passato ma anche e, soprattutto, quello relativo alle polizze di nuova stipula. Infatti le suddette polizze, nei rami in cui abitualmente venivano stipulate con contratti decennali

o comunque poliennali (rami infortuni, malattia, ecc), sono e saranno stipulate come contratti annuali, con una ripercussione drastica sull'entità provvigionale incidendo quindi sulle risultanze di Conto Economico.

La legge di cui sopra evidenzia anche la disposizione RCAuto che riportiamo integralmente:

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Detta modifica sta a significare che i contratti RCAuto di soggetti inseriti in classi di merito alte tenderanno a scomparire con abbassamento della provvigione ricevuta. Il caso di un soggetto che entra in classe di ingresso rappresenta, già ora, una rarità

Nei casi di portafoglio agenziale con elevata composizione RCAuto detta modifica ha prodotto una contrazione dei ricavi abbastanza sensibile.

Conclusioni

Alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Legge Bersani 7/2007 in vigore dal 03/04/2007, che porteranno ad una riduzione della redditività della categoria degli Agenti, la richiesta è quella di una revisione dello Studio di Settore agli stessi applicato (Studio SG91U) e soprattutto delle loro risultanze, in modo da tenere in considerazione detta riduzione provvigionale della categoria, che si può prudenzialmente stimare intorno al 20%.

3. L'analisi dei dati campione elaborati dallo SNA

Lo SNA ha presentato più di trenta campioni di dati rilevati da diversi professionisti che assistono determinati Agenti di Assicurazione.

In una prima passata, i Funzionari SO.SE. hanno fatto notare che certe risultanze sia di GE.RI.CO. che della nuova procedura di calcolo TG91U, potevano essere alterate dalla non perfetta aggregazione dei dati contabili.

Sono quindi state apportate le modifiche del caso, fornendo le Tabelle di aggregazione allegate alla presente relazione.

Lo SNA ha ritenuto di mettere a confronto le risultanze ottenute dalla codifica ORIGINARIA da quelle ottenute dalla codifica RIVEDUTE & CORRETTA, al fine di dimostrare, se ve ne era bisogno, che sbagliare l'aggregazione dei dati contabili porta, inesorabilmente, a penalizzare gli Agenti.

Questa rielaborazione ha interessato soltanto 20 casi sul totale di quelli inizialmente presentati

Nel documento allegato sono comparati i risultati di **GE.RI.CO. 2006** relativamente ad alcuni campioni di dati afferenti AGENTI di ASSICURAZIONE elaborati in precedenza e di cui si era data evidenza negli incontri precedenti.

E' stata elaborata una nuova aggregazione dei dati sulla base della Tabella "Studi di Settore - Aggregazione Dati" che si allega in formato Excel. Detta Tabella, è stata redatta con riferimento al Piano dei Conti Cee utilizzato da IL SOLE 24ORE nelle sue procedure per ottenere il Bilancio in formato Cee.

Detta comparazione è stata necessaria in quanto la METODOLOGIA di AGGRAGAZIONE dei dati contabili appariva non coerente con le Istruzioni ministeriali relative agli Studi di Settore per il 2006.

Ad ogni voce del Piano dei Conti Economici, è stato assegnato il codice di riga del Modello Studi di Settore, Quadro F.

Si ribadisce in questa sede, come peraltro già fatto nelle relazioni rimesse al SO.SE. in precedenza, che le Istruzioni alla compilazione del Modello sopra citato, appaiono carenti sotto i seguenti aspetti :

- a.** In relazione alla delicatezza della fase di aggregazione dei dati da parte del contribuente o di suoi professionisti in quanto, un seppur lieve errore di riga, comporta risultati non corretti e, verosimilmente, a danno del contribuente. Più le Istruzioni sono precise e inequivocabili, più il risultato è corretto sia ai fini delle elaborazioni per l'individuazione dei cluster sia ai fini del risultato finale per il contribuente che si conclude sempre nella congruità o meno. Da ciò, scaturisce la preghiera, veramente accorata, di

inserire nelle Istruzioni una Tabella del tipo di quella allegata alla presente relazione, dalla quale si evinca, in modo univoco e specifico, la Riga nella quale il singolo dato contabile deve essere inserito. In mancanza, si deve ipotizzare che le aggregazioni dei dati effettuate dal contribuente NON siano coerenti con le attese della procedura di elaborazione degli Studi e che quindi le risultanze poi sui contribuenti risentano di anomalie che rendono il sistema empirico e non affidabile. Le considerazioni qui esposte, trovano conferma dai risultati della comparazione qui commentata.

- b.** In relazione alla non ortodossa attribuzione delle categorie contabili che la dottrina ha, ormai da tempo, stabilito. Mi riferisco in particolare alla definizione del contenuto della Riga F22 "Oneri diversi di Gestione" che, ai fini degli Studi, contiene il costo della Cancelleria quando la dottrina ha posto tale costo tra i "Consumi" di cui al Rigo F14 del Mod. degli Studi. Il compilatore del modello relativo agli Studi NON può cambiare impostazione cerebrale sulla terminologia contabile da applicare. Questa deve avere una coerenza con la pratica corrente, senza che si debbano profilare eccezioni di sorta.
- C.** Inoltre, vi è un altro caso di codifica non compatibile con l'equità dei risultati laddove le Istruzioni prevedono che nel Rigo F16 debbano essere indicati i compensi per gli Amministratori non soci delle società di persone e di quelli delle società soggette ad Ires mentre gli stessi compensi assegnati ai soci di società di persone, debbono essere indicati nella Riga F19 insieme al costo del personale dipendente. Si deve quindi formulare l'ipotesi che due società, una di persone e l'altra soggetta ad Ires, che abbiano gli stessi dati contabili eguali al centesimo di Euro, ma abbiano gli stessi importi come emolumenti ai soci inseriti in Righe diverse, debbano risultare con risultati finali DIVERSI. Ciò è assolutamente inaccettabile e, giuridicamente, talmente scorretto da poter affermare che tale evidente discriminazione risulta anticostituzionale per violazione dell'art. 53 che stabilisce che il carico fiscale sia raggugliato alla capacità contributiva del contribuente e non che l'imponibile fiscale di due soggetti eguali possa differire per alchimie di una non trasparente elaborazione statistico-matematica.

L'anomalia è GRAVE e deve essere rimossa

3.1.ANALISI delle DIFFERENZE nella metodologia di AGGREGAZIONE

Premesso che per il contribuente universale il reddito annuo imponibile ai fini fiscali, è dato dai RICAVI meno i COSTI e SPESE inerenti, raggruppati o meno per competenza, qui si vuol analizzare il particolare sistema di accertamento in uso in Italia attraverso gli Studi di Settore. Le singole voci del Conto Economico annuale, corredate da elementi che caratterizzano la specifica attività svolta dal contribuente, forniscono gli eventuali scostamenti in termini di ricavi dichiarati. Per ottenere tali risultati è tra l'altro necessario riclassificare le singole voci del Conto Economico secondo criteri e modalità specificatamente indicate nelle Istruzioni diramate dal Ministero delle Finanze.

Il contribuente o chi per esso, può effettuare in modo corretto o meno detta riclassificazione. Più la riclassificazione è corretta più il risultato ottenuto è coerente con la filosofia di valutazione che sta alla base del sistema di controllo.

Con questa relazione si vogliono sottolineare alcune risultanze ottenute a seguito di una prima riclassificazione dei dati contabili relativa ad un campione ristretto di contribuenti (18) della stessa categoria economica (*Agenti di Assicurazione*), rispetto ad una seconda riclassificazione (*più aderente alle Istruzioni ministeriali*) degli stessi dati contabili sempre riferiti al campione in analisi.

In pratica, la riclassificazione dei dati contabili consiste nel sommare i dati di ricavo e di costo nelle righe del modello ministeriale che caratterizza gli Studi di Settore, secondo modalità e criteri specifici a cui il sistema di controllo, attraverso un complesso meccanismo elaborativo, attribuisce a ciascuna di dette voci così riclassificate dei moltiplicatori che si traducono in ricavi. La sommatoria di detti ricavi per voce riclassificata, costituisce l'entità "*puntuale*" dei ricavi attribuibili al contribuente, generando, per differenza da quelli dichiarati, i "*maggiori ricavi*" che eventualmente costituiscono, a loro volta, il maggior reddito accertato in capo al contribuente.

Appare evidente che la riclassificazione, consistente nell'aggregazione dei dati contabili per riga del modello, più è precisa più risulta vicino a certezza il risultato degli eventuali maggiori ricavi.

La presente relazione evidenzia due riclassificazioni effettuate sullo stesso campione e fornisce l'evidenza delle diverse aggregazioni effettuate nonché le differenze, in valore assoluto per singola riga, ed, in fine, l'entità dei "*maggiori ricavi*" eventualmente ottenuti.

Come si può notare dalle singole schede di dettaglio, le "Differenze di aggregazione" si hanno principalmente sulle righe F14, F15, F16, F17 e F22 del Modello. In pratica sulle seguenti sintetiche voci :

- **Rigo F14** relativo ai consumi
- **Righi F15, F16 e F17** relative ai vari tipi di servizio
- **Rigo 22** relativo agli Oneri diversi di gestione.

Riguardo ai consumi, la prima classificazione considerava le spese di "Cancelleria" un consumo come previsto dalle specifiche Cee mentre lo Studio di Settore vuole questa voce tra gli "Oneri diversi di gestione". La seconda aggregazione corregge l'anomalia riscontrata.

Riguardo invece alle incongruenze relative ai costi per servizi, vi è da sottolineare che l'aver suddiviso tali costi in tre righe stante la precarietà del contenuto delle Istruzioni, ha provocato ovvie anomalie di aggregazione che tuttora non risultano assolutamente dissipate ma che si spera possano essere concretamente superate dalla predisposizione ministeriale delle Tabelle di aggregazione del tipo di quelle allegate alla presente relazione.

Soltanto con l'emanazione del suddetto supporto tabellare si potranno eliminare stabilmente le aggregazioni generate da variegate interpretazioni personalistiche magari sostenute dalla corrente dottrina fiscale e contabile.

E' stato poi analizzato il caso relativo all'allocazione dei compensi ai soci che riguardano i righe **F16 e F19** a seconda che detti compensi siano stati corrisposti rispettivamente ad amministratori non soci di società di persone o a soci di società soggette ad Ires oppure a soci di società di persone.

In ogni scheda sono comparati i due sistemi di riclassificazione con evidenza delle differenze per singola riga nonché con l'indicazione del risultato in termini di "maggiori ricavi".

In quasi tutti i casi analizzati, pur trattandosi di differenze spesso molto contenute in termini di importo, si può notare che invece il risultato in termini di "maggiori ricavi" risulta consistente.

Osservando il Prospetto (*posto nell'ultima pagina di questa relazione*) "Riepilogo Aggregazioni e Confronto Risultanze GE.RI.CO. esercizio 2006 con TG91U" si ha un colpo d'occhio generale sui risultati ed in particolare, si vedano le schede dei campioni :

AGLI, che con la prima aggregazione ottiene un risultato CONGRUO mentre con la seconda aggregazione ottiene Maggiori Ricavi per € 17.497,00

GRANA, che in prima istanza appare NON CONGRUO per € 146.511,00 e con la seconda aggregazione evidenzia maggiori ricavi per ben € 171.296,00.

EFFE, che come il caso "GRANA" presenta l'anomalia degli emolumenti ai soci come visto in precedenza, evidenzia, unico fra tutti i casi, "maggiori ricavi" inferiori a quelli ottenuti con GE.RI.CO. 2006 e aggregazione "Riveduta & Corretta".

POZ e **BELLAR**, con l'aggregazione originaria risultavano NON CONGRUI rispettivamente per € 60.739,00 e € 15.381,00 con l'aggregazione "Riveduta & Corretta" aumentano i "maggiori ricavi" passando rispettivamente a € 91.310,00 e € 27.719,00

VIN, che in prima istanza appare CONGRUO e con la seconda aggregazione evidenzia maggiori ricavi per ben € 46.421,00.

Nel caso "**VIN**", la differenza di circa € 42.000,00 riguarda uno spostamento dal rigo F17 al rigo F16 e solo per questo motivo si ottengono maggiori ricavi per un importo SUPERIORE al valore spostato?!?! Non si è evaso né eluso, sono stati qualificati in modo diverso determinati costi : il risultato è **INAMMISSIBILE**.

Riguardo alle aggregazioni relative ai compensi ai soci amministratori, si vedano le schede :

"GRANA_BIS", che con la prima aggregazione ha posto gli emolumenti nel rigo F19 (*Spese per il personale dipendente*) per € 200.507,50 mentre con la seconda aggregazione detti compensi sono stati correttamente posti nel rigo F16 trattandosi di Società a responsabilità limitata soggetta a Ires. La differenza in termini di maggiori ricavi risulta pari a circa € 9.000,00.

"EFFE_BIS", che presenta le stesse condizioni di cui sopra per emolumenti annui di circa € 174.107,18. La differenza in termini di maggiori ricavi risulta pari a circa € 19.000,00.

Non si comprende la ratio di tale divergenza trattandosi di costi dello stesso tipo che hanno variegato impatto sulla produttività aziendale ma che vengono volutamente differenziati dalla logica degli Studi tra emolumenti a soci di società di persone rispetto a quelli corrisposti ai soci di società di capitali.

Qui però, siamo di fronte ad una palese disparità di trattamento ai fini fiscali in quanto la differenza in termini di "maggiori ricavi" risulta eccessivamente rilevante. Questa divergenza deve essere eliminata totalmente. Malgrado le discrepanze di cui sopra, vi sono alcuni campioni che, pur avendo degli spostamenti di importo per le righe sopra citate, risultavano CONGRUI con la prima aggregazione e sono rimasti tali con la seconda aggregazione.

Tali campioni sono : BENA, ASSINV, ROND, MOR, ERAL, TOMA, MANTO e ZEN .

Passando ad analizzare le risultanze ottenute elaborando gli STESSI DATI CONTABILI del gruppo campionato di cui all'aggregazione "Riveduta & Corretta" con il nuovo motore di calcolo TG91U, si osserva

che, ci si aspettava la riconferma dei risultati di GE.RI.CO. 2006. Invece, con notevole stupore, si sono ottenuti risultati NON CONGRUI più alti, ed in certi casi, con risultati *non spiegabili*

Infatti, i casi **ASSILAG, POZ** e **BELLAR** presentano "maggiori ricavi" più bassi di quelli ottenuti con GE.RI.CO. 2006 evidenziando differenze rilevanti.

ROND, MANTO e ZEN, che con GE.RI.CO. 2006 erano CONGRUI con il nuovo motore risultano NON CONGRUI rispettivamente per ben € 27.205,00, per € 29.095,00 e per € 39.614,00. Ciò risulta assolutamente incomprensibile.

AGLI, FERRA, e VIN presentano differenze consistenti nella NON CONGRUITA'.

GRANA e EFFE, presentano un incremento di NON CONGRUITA' inusitato.

Le considerazioni che precedono risultano significative per constatare come uno strumento matematico statistico, anche se attentamente monitorato, faticosi a cogliere realtà così differenti e distanti anche se riconducibili ad un'unica categoria (a volte persino allo stesso cluster di appartenenza). Lo stesso richiamo alla Legge Bersani precedentemente riferito alle polizze poliennali e alle disposizioni in materia di RCAuto, dovrebbe essere approfondito e completato anche in funzione delle disposizioni inerenti l'eliminazione dei vincoli di esclusiva che per alcuni agenti era già applicabile nell'anno 2007. Tutte le trasformazioni che interessano il settore, Codice delle assicurazioni, regolamenti Isvap e disposizioni Bersani stanno modificando il mercato dell'intermediazione assicurativa.

Gli effetti che tale processo produrrà a livello reddituale e organizzativo gestionale al momento non ci è dato saperlo, resta però evidente che una rigida interpretazione del modello in esame possa comportare significative ripercussioni in più di un contribuente.

Auspichiamo pertanto una attenzione particolare di tutti gli uffici interessati, alle motivazioni opposte dai contribuenti – a ricavi assolutamente certi – che iniziano a muoversi in contesti totalmente nuovi. Si chiede quindi l'accoglimento di quanto evidenziato e, in aggiunta, la sensibilizzazione degli uffici dell'agenzia riguardo il riconoscimento della peculiarità del settore tramite apposite circolari.

Tutto ciò premesso, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, essendo l'unico rappresentante di categoria che si è dotato di campioni per valutare il comportamento di TG91U, ritiene di osservare al Comitato degli Esperti che decide le sorti degli Studi di settore della categoria, quanto segue :


1. **Disapprova le risultanze ottenute attraverso le campionature elaborate**
2. **Non condivide le soluzioni adottate nella procedura TG91U**
3. **Chiede siano prontamente eliminate tutte le anomalie segnalate e quelle simili qui non evidenziate che minano i risultati degli Studi per gli Agenti di Assicurazione**
4. **Si attende dal Comitato degli Esperti una puntuale e dettagliata elencazione delle correzioni apportate al sistema TG91U nonché le dovute e necessarie motivazioni relative ai distorti risultati di NON CONGRUITA' sopra evidenziati.**

Certi di aver dato un buon contributo alla valutazione degli Studi, si coglie qui l'occasione per ringraziare i Funzionari del SO.SE. che hanno partecipato alle riunioni di questa sessione e si ringrazia anticipatamente il Comitato degli Esperti per quanto vorrà o riterrà di esperire in favore della equità di questo strumento di controllo fiscale.

Con i migliori Saluti

Milano, 23 Gennaio 2008

Per il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
Il Presidente Nazionale
Dr. Tristano Ghironi



ALLEGATI : Riepilogo aggregazioni e confronto risultanze GE.RI.CO.
Esercizio 2006 con TG91U – File Excel

Tabella Aggregazione dati per Studi di Settore – File Exce

			<i>AGGREGAZ. DATI per GE.RI.CO. Esercizio 2006</i>							<i>MOTORE di CALCOLO TG91U</i>				
			2006	ORIGINARIA			RIVED. & CORRETTA			Aggregaz. Dati = Rived. & Corretta			Magg. Ricavi su	Incr %
Descr iz.	Tipo Oper at.	Ana gr.	Ricavi Dich.	Risult ato	Magg Ricavi	Incr %	Risult ato	Magg Ricavi	Incr %	Risult ato	Magg Ricavi	Incr %	GE.RI.CO. 2006	
1	AGE012006	Agente Aglio	551.262,00	Congruo			Non Congruo	17.497,00	3,17%	Non Congruo	25.572,00	4,64%	8.075,00	1,46
2	AGE022006	Agente Bena	556.266,00	Congruo			Congruo			Congruo				
3	AGE032006	Agente Bovo	275.783,00											
4	AGE042006	Agente Assinv	324.132,00	Congruo			Congruo			Congruo				
5	AGE052006	Agente Assilag	295.039,00	Non Congruo	13.938,00	4,72%	Non Congruo	28.755,00	9,75%	Non Congruo	12.569,00	4,26%	-16.186,00	-5,49
6	AGE062006	Agente Rond	471.404,00	Congruo			Congruo			Non Congruo	27.205,00	5,77%	27.205,00	5,77
7	AGE072006	Agente Cerfo	201.239,00	Congruo			Non Congruo	1.511,00	0,75%	Congruo				
8	AGE082006	Agente Ferra	196.520,00	Non Congruo	41.469,00	21,10%	Non Congruo	46.157,00	23,49%	Non Congruo	74.122,00	37,72%	27.965,00	14,23
9	AGE092006	Agente Colom	604.436,00	Congruo			Congruo	0,00	0,00%	Congruo				
10	AGE102006	Agente Grana	1.635.351,00	Non Congruo	146.511,00	8,96%	Non Congruo	171.296,00	10,47%	Non Congruo	285.008,00	17,43%	113.712,00	6,95
11	AGE112006	Agente Effe	693.670,00	Non Congruo	160.303,00	23,11%	Non Congruo	157.655,00	22,73%	Non Congruo	252.419,00	36,39%	94.764,00	13,66
12	AGE122006	Agente Mor	885.466,00	Congruo			Congruo			Congruo				
13	AGE132006	Agente Eral	490.093,00	Congruo			Congruo			Congruo				
14	AGE142006	Agente Fides	178.528,00											
15	AGE152006	Subag Gea	74.000,00											
16	AGE162006	Agente Poz	215.908,00	Non Congruo	60.739,00	28,13%	Non Congruo	91.310,00	42,29%	Non Congruo	66.070,00	30,60%	-25.240,00	-11,69
17	AGE172006	Agente Rot	60.038,00											
18	AGE182006	Agente Toma	384.665,00	Congruo			Congruo			Congruo				

19	AGE1920 06	Agente	Manto	894.132,00	Congruo			Congruo			Non Congruo	29.095,00	3,25%	29.095,00	3,25
20	AGE2020 06	Agente	Feri	31.852,00											
21	AGE2120 06	Subag	Colo	23.373,00											
22	AGE2220 06	Agente	Bellar	235.461,00	Non Congruo	15.381,00	6,53%	Non Congruo	27.719,00	11,77%	Non Congruo	16.472,00	7,00%	-11.247,00	-4,78
23	AGE2320 06	Subag	Magna	71.639,00											
24	AGE2420 06	Agente	Zen	749.719,00	Congruo			Congruo			Non Congruo	39.614,00	5,28%	39.614,00	5,28
25	AGE2520 06	Agente	Vin	622.418,00	Congruo			Non Congruo	46.421,00	7,46%	Non Congruo	48.360,00	7,77%	1.939,00	0,31

Congruo **12**
Non
Congruo **6**

8
10

7
11

Spett.le

Direzione Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Ufficio Studi di Settore

V. C. Colombo, n. 426/c/d,

torre B, piano VI

00145 Roma

Alla cortese attenzione

mario.scalia@agenziaentrate.it

carmine.tozza@agenziaentrate.it

dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it

Milano, 24 gennaio 2008

Oggetto: osservazioni finali in merito al prototipo dello studio di settore TG91U

Il prototipo TG91U costituisce un modello di studio di settore la cui applicazione dovrebbe coinvolgere, tra gli altri, anche la categoria dei promotori finanziari.

A differenza delle altre categorie interessate dallo studio (assicuratori, broker, mediatori creditizi, periti liquidatori etc...) per le quali il modello TG91U costituisce un'evoluzione dello studio di settore già in vigore da qualche anno, nel caso dei promotori finanziari si tratta di una applicazione *ex novo*. Questi ultimi, infatti, risultano ad oggi ancora soggetti ai parametri d'impresa che, applicandosi indistintamente a tutti i contribuenti in regime di impresa ha determinato e determina risultati molto meno precisi rispetto a quelli derivanti dallo studio di settore.

In questo senso ANASF, associazione di categoria dei promotori finanziari, anche per effetto delle numerosissime segnalazioni, da parte degli associati, di accertamenti subiti su base parametrica con differenze notevoli tra maggiore imposta accertata e quanto dichiarato, ha

sollecitato in passato ed accolto (quindi) con favore la scelta di introdurre anche per i promotori finanziari uno strumento maggiormente dettagliato nelle informazioni richieste e nei risultati cui l'elaborazione delle stesse danno vita.

Dopo aver raccolto ed elaborato i dati rinvenuti nei questionari inviati ai promotori finanziari siamo stati, come associazione di categoria, coinvolti in una fase di confronto con l'Agenzia delle Entrate ed i funzionari di SOSE volta ad esaminare il prototipo di modello di studio di settore elaborato.

In questo senso (e prima di entrare nel merito dello studio elaborato) ci preme anzitutto segnalare a questa Commissione la disponibilità massima e l'atteggiamento di apertura manifestato dalle Autorità Ministeriali durante il confronto con ANASF. Questa esperienza ha rafforzato in noi la convinzione che contribuente ed Erario non necessariamente muovono da posizioni contrapposte ed inconciliabili e che una predisposizione reciproca all'ascolto e ad un confronto aperto determina risultati positivi andando nella direzione auspicata dagli studi di settore, cioè quella di realizzare un modello che sia nei risultati quanto più aderente alla reale situazione e capacità contributiva del contribuente.

Non possiamo, pertanto, non evidenziare l'assoluta positività della procedura di confronto con le associazioni di categoria, di volta in volta, interessate prevista nell'iter di approvazione dello studio di settore. Ovviamente il risultato cui tale confronto giunge dipende dall'atteggiamento delle parti, dalle argomentazioni utilizzate durante il confronto e dalla capacità reciproca di tradurre le stesse in correttivi al modello di studio in corso di elaborazione.

Nel caso di specie le componenti appena evidenziate sono state tutte interpretate al meglio anche in considerazione del fatto che essendo, come detto, lo studio di settore per i promotori finanziari una novità (e non una evoluzione) è stato ancora maggiore lo sforzo di ANASF e delle Autorità Ministeriali di spiegare, da una parte, e di comprendere, dall'altra, le caratteristiche e le specificità della categoria.

Al fine di testare il prototipo realizzato da SOSE, ANASF ha inviato 10 casi assolutamente eterogenei quanto a struttura e modalità organizzative, luogo di svolgimento dell'attività, ammontare dei ricavi prodotti, anni di svolgimento dell'attività, tratti dai dati delle dichiarazioni dei redditi di 10 promotori finanziari.

I risultati cui si è giunti attraverso la prima elaborazione effettuata col prototipo dello studio di settore hanno reso necessaria e decisiva la fase del confronto nella quale ANASF ha esposto le caratteristiche e dinamiche dell'attività del promotore finanziario. Volendo sintetizzare, le principali specificità segnalate da ANASF hanno avuto ad oggetto:

- i beni strumentali di cui si avvale un promotore e, tra questi, l'auto che, da sola, rappresenta, in termini proporzionali, tra l'80% e il 100% del loro valore complessivo. E' stato messo in evidenza come l'auto costituisca un bene strumentale necessario ai fini dell'attività del promotore finanziario (il quale, a differenza dell'assicuratore o del broker, si reca dal -e non riceve la visita del- cliente) ed un costo insopprimibile che chiunque decida di intraprendere tale attività è tenuto a sostenere;
- il ruolo del personale dipendente di cui eventualmente si avvale il promotore finanziario (spesso un lavoratore dipendente il cui onere viene ripartito tra più colleghi). Essendo, quella del promotore finanziario, un'attività riservata soggetta alla vigilanza della Consob ed esercitabile solo da quei soggetti che risultino abilitati ed iscritti nell'apposito Albo è stato messo in evidenza il ruolo assolutamente ausiliario del personale dipendente cui è vietata la conclusione di contratti, così come l'invio di materiale informativo e/o la raccolta di firme sui moduli e documenti. A differenza di un esercizio commerciale nel quale la presenza di collaboratori-commessi moltiplica la capacità di raggiungere e soddisfare i clienti (e quindi il numero dei collaboratori può esser assunto come fattore determinante ai fini dell'individuazione del ricavo presunto) nel caso dei promotori finanziari le funzioni ancillari esercitabili dai collaboratori non sono, invece, tali da influenzare il ricavo conseguito;
- la fase di start up nell'attività del promotore finanziario che si rivela particolarmente difficile e lunga in considerazione del complesso processo di fidelizzazione del cliente. Non v'è chi non veda come, almeno per i primi anni di attività nei quali il promotore finanziario forma il proprio portafoglio di clientela, le provvigioni conseguite da quest'ultimo si assestino normalmente su livelli piuttosto bassi. A ciò si aggiunga il fatto che, al contrario, i costi che vengono sostenuti dal promotore per l'investimento iniziale sono di norma molto elevati (si pensi all'autovettura). In questo senso abbiamo evidenziato la necessità di tenere in considerazione soprattutto i primi 5 anni di svolgimento dell'attività evitando di

penalizzare quei promotori finanziari giovani i quali non potendo disporre di ricavi in grado di soddisfare il test dello studio di settore si rivelano tra i soggetti più a rischio della categoria;

- l'elemento territoriale sotto un duplice aspetto: quello regionale di residenza del promotore finanziario diverso essendo il reddito medio pro capite (e quindi le possibilità di investimento) in Lombardia ovvero in Calabria ma anche l'ambito territoriale nel quale l'attività viene concretamente svolta posto che il fatto di vivere in una delle regioni tradizionalmente ritenute "ricche" non necessariamente si deve tradurre in un maggior ricavo atteso se, come spesso accade, l'attività viene svolta in piccoli centri urbani con propensioni e possibilità di investimento molto ridotte.

Nel corso del nostro ultimo incontro del 17 gennaio u.s. abbiamo avuto modo di verificare i correttivi apportati da SOSE nel prototipo di studio di settore sulla base delle indicazioni ed argomentazioni discusse nel corso delle precedenti riunioni.

Alla luce dei risultati esaminati e tenuto conto del fatto che, in generale, il modello di studio di settore è frutto anche dell'incontro di volontà diverse e di una mediazione delle diverse esigenze, il nostro giudizio complessivo sul modello elaborato è positivo.

Ciò ovviamente non fa venir meno la nostra volontà di continuare a collaborare, nelle occasioni e sedi, di volta in volta, opportune, con l'Amministrazione Finanziaria per rendere lo studio di settore sempre più rispondente e vicino alla realtà economica dei promotori finanziari.

In questo senso abbiamo suggerito nel corso dell'ultima riunione e ci permettiamo di ribadirlo in questa occasione come, in coincidenza con l'entrata in vigore dello studio di settore in esame, riteniamo opportuno (ed il giudizio è stato condiviso dalle Autorità Ministeriali) che vengano diramate delle precisazioni (sotto forma di circolari ministeriali) che:

- indichino ai promotori finanziari, per la prima volta coinvolti dallo studio di settore, le modalità per una corretta compilazione del modello offrendo esaustivi chiarimenti su quali elementi e dati inserire e sul rigo del modello nel quale gli stessi confluiscono, al fine di eliminare o ridurre al massimo quelle situazioni di incertezza o dubbio in parte evidenziate anche nel corso dei nostri incontri;

- istruiscano gli uffici periferici (chiamati a dar vita al contraddittorio col contribuente) segnalando le caratteristiche del modello organizzativo e le specificità della categoria dei promotori finanziari (prima evidenziate) e fornendo delle indicazioni sulla modalità per la valutazione delle stesse, così colmando con l'applicazione pratica ed il giudizio personale, quelle difficoltà, spesso riscontrate durante le nostre riunioni, di tradurre elementi specifici e considerazioni tratte dalla realtà in un modello di natura statistica qual è lo studio di settore.

Cordiali saluti.

Germana Martano

Direttore Generale ANASF

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Germana Martano', with a stylized flourish at the end.

SCALIA MARIO

Da: marcodelvecchio [marcodelvecchio@fimec.org]
Inviato: lunedì 21 gennaio 2008 18.46
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Cc: TOZZA CARMINE; SCALIA MARIO
Oggetto: R: Richiesta osservazioni studio di settore TG91U

Come segnalato nella riunione del 17 c.m. faccio presente quanto segue:

-nel prossimo questionario deve essere evidenziato un riferimento ai costi sostenuti per i segnalatori. Molto spesso infatti il mediatore creditizio sostiene costi per la produzione di servizi abbastanza alti in quanto viene riconosciuta una provvigione al soggetto che ha provveduto a segnalare il cliente che necessita di un finanziamento;

-possiamo sicuramente affermare che è sempre più remoto il fatto che il mediatore creditizio percepisca la provvigione dal percettore del finanziamento.

Per quanto riguarda un parere di carattere generale sullo studio di settore in oggetto ritengo che nonostante l'impegno e la disponibilità dei funzionari e del sottoscritto nei tre incontri tenuti presso il So.Se., non ci si possa avventurarsi in un giudizio che, stante l'esiguo numero di casi valutati, sono impossibilitato ad emettere.

Già dopo prima applicazione (prossima denuncia dei redditi), non mancherò di farvi pervenire osservazioni, lamentele etc. che mi dovessero pervenire dai soci della F.I.M.E.C.

Riterrei utile infine segnalarvi, che la scrivente associazione sarebbe lieta di essere rappresentata con un proprio membro nelle Commissioni per gli studi di settore nazionali e/o locali.

Colgo l'occasione per porgervi cordiali saluti

SEDE NAZIONALE FIMEC

Marco Del Vecchio

Tesoriere Nazionale

E-mail: fimec@fimec.org oppure marcodelvecchio@fimec.org

Web : www.fimec.org

Cellulare :393-3767751

Sede Nazionale

S.s. Aurelia n° 134 Loc. Stagno 57017-LIVORNO


Tel. 0586-941667 Fax. 0586-942279

-----Messaggio originale-----

Da: DC ACC STUDI DI SETTORE [mailto:dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it]

Inviato: venerdì 18 gennaio 2008 9.39

A: tributario@confcommercib.it; confes@confesercenti.it; ufftrib@confesercenti.it; Confartigianato 1; tributario@mail.confartigianato.it; Confartigianato4; rbvitale@cna.it; polfis@cna.it; federusarci@usarci.it; meusebio@sose.it; ctoldonato@sogei.it; ascalise@sogei.it; info@acbbroker.it;



ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TG92U

Codice attività:

69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SO.SE. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG92U, in data 16 ottobre 2007 e 21 novembre 2007.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 11 giugno 2007 con nota prot. n. 99002/2007.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di categoria:

- A.N.C.I.T.
- A.N.C.O.T.
- A.N.T. L.A.P.E.T.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI
- CONFARTIGIANATO
- CNA
- CNO CONSULENTI DEL LAVORO
- ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI

1. OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

A) Con nota del 3 gennaio 2008, l'A.N.C.I.T. – Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani – esprime parere favorevole alla validazione del prototipo dello studio di settore TG92U.

L'Associazione afferma che le simulazioni effettuate e analizzate nel corso delle riunioni svolte hanno evidenziato un netto miglioramento della capacità del prodotto statistico di fotografare la realtà economica a cui si riferisce.

L'A.N.C.I.T., infine, raccomanda cautela da parte degli uffici affinché non procedano ad applicare automaticamente lo studio di settore, ma riservino adeguata attenzione alla fase del contraddittorio, in modo che il contribuente in quella sede possa dimostrare le ragioni che hanno prodotto un mancato allineamento ai ricavi puntuali.

B) Con mail del 2 gennaio 2008, l'A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributarî – pur dando atto che l'analisi eseguita sugli esempi proposti è stata sicuramente esaustiva, dichiara di non essere in grado di formulare alcun parere, non conoscendo appieno le modalità di calcolo dello studio di settore.

L'Associazione osserva il miglioramento generale in atto della qualità degli studi di settore, fenomeno che si rifletterà anche su un aumento della capacità del nuovo studio TG92U di cogliere le specificità del settore in oggetto.

Le argomentazioni e le conclusioni dell'A.N.CO.T. sono state condivise dai Consulenti del Lavoro con mail del 3 gennaio 2008.

C) Con nota del 2 gennaio 2008, la A.N.T. L.A.P.E.T. – Libera Associazione Periti ed Esperti Tributarî, esprime parere positivo sullo studio TG92U.

L'Associazione, tuttavia manifesta riserve relativamente alla parte del modello che richiede l'inserimento di informazioni relative a gruppi di prestazioni erogate congiuntamente e remunerate forfetariamente, sul presupposto che tra queste ne figurino alcune non consentite dalla legge per i Centri autorizzati di assistenza fiscale.

D) Con mail del 29 gennaio 2008, la CNA ha anticipato alcune note, con riserva di formalizzarle in seguito.

2. OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

C) Relativamente alle riserve esposte dalla A.N.T. L.A.P.E.T. circa le prestazioni "a pacchetto" remunerate forfetariamente, si osserva che i Centri di assistenza fiscale non rientrano nello studio di settore in questione, dovendo classificarsi correttamente con il codice Ateco 2007 69.20.14, corrispondente al codice Atecofin 2004 74.12.D.

D) Con riferimento alle anticipazioni delle osservazioni CNA pervenute via mail solo in data 29 gennaio 2008 (ossia ben oltre il termine del 3 gennaio 2008 stabilito con richiesta n. 194329 del 12 dicembre 2007), considerato che le osservazioni ufficiali non sono ancora giunte in forma ufficiale al momento della chiusura del presente verbale, si rappresenta che non è stato materialmente possibile procedere a un'adeguata valutazione delle stesse.

L'Agenzia, tuttavia, prende atto delle richieste avanzate e si riserva di effettuare le proprie valutazioni successivamente.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG92U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare ulteriori interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG92U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2008



Milano, 3 gennaio 2008

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

Dott. Luigi Abritta

Dott. Mario Scalia

Via C.Colombo 426 c/d torre B piano VI
00145 Roma

e p.c.
SO.SE. spa

Dott. Mauro Amatori

Via M.Maggini 48/c
00143 Roma

e p.c.
SOGEL spa

Dott. C. Toldonato

Dott. A. Scalise

Via M.Carucci 85
00143 Roma

Oggetto: osservazioni studio TG92U codice attività 74.12.c

Facendo seguito alla pregiata richiesta di questo ufficio datata 12 dicembre 2007, si forniscono le osservazioni sottoriportate, in merito all'analisi del prototipo dello studio di settore TG92U.

Le simulazioni effettuate ed analizzate nel corso delle due riunioni hanno evidenziato un netto miglioramento sulla capacità del prodotto statistico di fotografare la realtà economica a cui si riferisce.

Via Marghera 26 – 20149 Milano – tel. 0243990155 fax. 02700447577

ancit@iol.it – www.ancit.it

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Stante comunque la estrema eterogeneità dei soggetti contribuenti che utilizzano lo studio di settore TG92U, si ritiene opportuno prevedere una raccomandazione di cautela nella sua applicazione automatica da parte degli uffici, rimandando al contraddittorio e concedendo grande forza allo stesso, la dimostrazione dei motivi che hanno prodotto un NON allineamento ai ricavi puntuali.

Si ringrazia l'Agenzia, la SO.SE e la SOGEI per la estrema disponibilità ancora una volta dimostrata e stante le osservazioni enunciate, si fornisce parere favorevole alla validazione del prototipo dello studio TG92U.

Distinti saluti

Luigi Pessina
Pres.Naz.le ANCIT

Via Marghera 26 – 20149 Milano – tel. 0243990155 fax. 02700447577

ancit@iol.it – www.ancit.it

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SCALIA MARIO

Da: Celestino Bottoni [botcel@tin.it]
Inviato: mercoledì 2 gennaio 2008 17.32
A: ascalise@sogei.it; ctoldonato@sogei.it; mamatori@sose.it; regis@studiocommercialisti.cr.it; rbvitale@cna.it; segreteria@revisori.it; Consiglio Nazionale Revisori contabili; ConsiglioNaz.Ragionieri e Periti Commerciali; michelotti@michelottibonechiassociati.191.it; fabrizio.toscano@confartigianato.it; tributario@mail.confartigianato.it; trevisani@confartigianato.it; ufftrib@confesercenti.it; confes@confesercenti.it; tributario@confcommercio.it; g.marini@studiomarini.net; delghingaro@lunet.it; polfis@cna.it; info@federclai.it; lapetsede@iltributarista.it; info@iltributarista.it; studiolumelli@conecta.it; ancot@ancot.it; luigi.pessina@tin.it; DC ACC STUDI DI SETTORE
Cc: SCALIA MARIO; tricoligiuseppe@iltributarista.it
Oggetto: Re: TG92U - RICHIESTA PARERE

Con riferimento alla presente, nel ringraziare l'Agenzia delle Entrate, la società So.Se., nonché gli stessi Commissari, non conoscendo a pieno le modalità di calcolo dello stesso studio di settore, nonostante le richieste fatte, non riesco a formulare nessun parere. L'analisi eseguita sugli esempi proposti da terzi è risultata sicuramente esaustiva, ciò nonostante non si è riusciti a verificare l'impatto dell'evoluzione sui contribuenti già acquisiti a sistema.

Gli studi di settore, in genere, sono sicuramente migliorati grazie "alla responsabilità della Commissione", così come già affermato dal Presidente Brunello nella riunione dello scorso febbraio 2007. Pertanto, anche lo studio di settore TG92U nella sua evoluzione riceverà quelle migliorie che lo porteranno a cogliere al meglio il settore stesso.

Esprimo parere favorevole, e la mia piena disponibilità, per il proseguimento dell'attività di "monitoraggio" o per la "sperimentalità" sulla base dell'illustrazione del Dott. Ballanti. Auspico una maggiore visibilità dei lavori proposti.

Colgo l'occasione per rinnovare un Buon 2008

Celestino Bottoni
 referente A.N.CO.T.

----- Original Message -----




From: DC ACC STUDI DI SETTORE
To: luigi.pessina@tin.it; botcel@tin.it; ancot@ancot.it; studiolumelli@conecta.it; info@iltributarista.it; lapetsede@iltributarista.it; info@federclai.it; rbvitale@cna.it; polfis@cna.it; delghingaro@lunet.it; g.marini@studiomarini.net; tributario@confcommercio.it; confes@confesercenti.it; ufftrib@confesercenti.it; trevisani@confartigianato.it; tributario@mail.confartigianato.it; fabrizio.toscano@confartigianato.it; michelotti@michelottibonechiassociati.191.it; ConsiglioNaz.Ragionieri e Periti Commerciali; Consiglio Nazionale Revisori contabili; segreteria@revisori.it; rbvitale@cna.it; regis@studiocommercialisti.cr.it; mamatori@sose.it; ctoldonato@sogei.it; ascalise@sogei.it
Cc: SCALIA MARIO
Sent: Wednesday, December 12, 2007 8:50 AM
Subject: TG92U - RICHIESTA PARERE

Agenzia delle Entrate
 Direzione Centrale Accertamento
 Ufficio Studi di Settore
 ☎ 06/50545650
 ✉ dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it



CNA SERVIZI MODENA *soc. coop. a rl.*
41100 Modena – Via Malavolti, 27
Tel. (059) 418111 – Fax (059) 418199



Modena, 28 gennaio 2008

OGGETTO: Note allo studio TG92U (ex SG92U)

Lo studio **TG92U** riguarda le attività dei “**servizi in materia di amministrazione, contabilità e tributi**” svolti da soggetti diversi dai ragionieri e commercialisti.

In tale ambito operano anche **società di servizi** costituite dalle **associazioni di categoria**, le quali rispondono ad un preciso indirizzo normativo assunto dal legislatore in sede di qualificazione e disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale; i CAF infatti sono autorizzati allo svolgimento di attività di assistenza fiscale sia direttamente che attraverso società di servizi costituite dalle stesse associazioni che hanno promosso i Centri. Ciò ha comportato la scelta, di gran parte delle Associazioni di categoria, di costituire delle società di capitali ai fini sopra indicati che operano, solitamente, attraverso rapporti di convenzione con i rispettivi Centri di Assistenza Fiscale.

Dette società di capitali, in quanto promosse da associazioni di categoria, nello svolgere anche **servizi di tipo sindacale** nei confronti dei propri associati, non perseguono esclusivamente finalità di lucro. Anzi è la regola utilizzata da tali società quella di gestire i propri bilanci con logiche di mero recupero dei costi da retrocedere ai clienti/associati. Ciò è maggiormente evidente, ad esempio, nei casi in cui vi sono corrispettivi percepiti dai **CAF** per l'espletamento delle attività di consulenza e assistenza fiscale, successivamente retrocessi alle società di servizi convenzionate, che nella maggioranza dei casi, non sono in linea con i valori di mercato, ma anzi vengono fissati dalle amministrazioni pubbliche in funzione di apposite convenzioni.

Nelle medesime condizioni si vengono a trovare le **società di servizi specifici** a supporto delle società dei servizi sopra citate costituite dalle associazioni di categoria. I servizi specifici svolti sono, ad esempio, circolari interpretative, manualistica, analisi procedurali, supporto telefonico, risposte a quesiti, formazione ed aggiornamento, ecc. Anche in tali casi, infatti, l'operatività è quella di generare servizi non direttamente ai clienti/associati ma alle stesse società di servizi che assumono la duplice veste di clienti e soci. E' evidente che in una strategia di “gruppo” la finalità perseguita non è esclusivamente quella lucrativa ma di mero “ribaltamento” dei costi sostenuti che non consente di raggiungere ricavi stimati dallo studio.

Occorre tenere conto che i soggetti che operano in tale ambito spesso sono chiamati a svolgere ulteriori attività che potrebbero rientrare in **codici attività diversi** da quello analizzato nello studio. L'attività dei servizi in materia di contabilità, amministrazione e tributi viene a volte integrata con servizi quali **gestione dei rifiuti, la sicurezza nell'ambiente di lavoro, la privacy, il credito**, che tuttavia non è possibile il più delle

volte quantificare in termini di ricavi in quanto trattasi normalmente di servizi compresi in un "pacchetto" forfetario annuale del servizio.

Occorre quindi che gli uffici valutino la presenza di tali **servizi aggiuntivi** che non possono certo essere considerati alla stregua di un servizio contabile e nello stesso tempo impediscono l'adozione delle cautele (annotazioni separate) già previste dalla disciplina degli studi di settore (al riguardo si propone di inserire nel modello di acquisizione dati l'informazione della presenza di erogazione anche di tali servizi se a forfait o, se individuabili separatamente, mediante stima della % di ricavi ad essi attribuibili).

Occorre riproporre le modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati in presenza di un **numero di unità locali** superiore a quelle previste nel modello: *qualora il contribuente utilizzasse un numero superiore di unità, dovrà indicare nell'ultima prevista nel modello le informazioni ottenute sommando i dati relativi alle unità immobiliari residuali utilizzate.*

E' possibile riscontrare che in alcuni casi le **società di servizi** costituite dalle **associazioni di categoria, gestiscono unità locali in comuni o frazioni che per il numero esiguo di clienti/associati** con una presenza non continuativa del personale nelle sedi (es.: apertura due giorni alla settimana). Ciò determina una maggiore incidenza di costi della gestione e della struttura che possono incidere anche in maniera rilevante nell'aspettativa di ricavi determinati dallo studio. Occorre quindi che gli uffici tengano in debito conto tali situazioni la cui non economicità è giustificata dalla finalità perseguita di una rappresentatività sindacale diffusa sul territorio in quanto trattasi di soggetti di derivazione diretta o indiretta delle associazioni di categoria.

Criticità sono inoltre emerse nelle casistiche in cui vi è la presenza di **"rimborsi spese a piè di lista dei dipendenti"** compresi i rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto personale. Secondo le istruzioni alla compilazione dei modelli tali costi devono essere compresi nel rigo delle "spese per retribuzioni". Tenuto conto che per le società più strutturate la voce "rimborsi" è di entità rilevante, si viene a determinare che tali costi pesano nella variabile con una sovrastima di ricavi come se fossero retribuzioni (al riguardo si propone di inserire nel modello di acquisizione dati l'informazione dell'entità dei rimborsi).

Con riferimento all'indicatore inserito nel calcolo dello studio che evidenzia la **"Redditività dei beni strumentali utilizzati"** sono emerse delle criticità. Infatti nonostante vi sia un abbattimento dei beni strumentali riferiti alla cd. tecnologia informatica a seconda della data di acquisto dei beni, dalle prove eseguite numerosi sono i casi risultati "non coerenti". Occorre quindi che l'esito di tale indicatore sia tenuto in scarsa considerazione vista anche la non significatività dello stesso per l'analisi dell'attività compresa nello studio.

Da ultimo, viste le criticità emerse nell'applicazione dello studio nei *test* si richiede, così come peraltro già fatto con lo studio TK06U relativo alla stessa attività svolta sotto forma di lavoro autonomo, l'**applicazione monitorata** fino alla sua revisione.

A disposizione, cordiali saluti

Ufficio Politiche Fiscali
Mario Poltronieri

SCALIA MARIO

Da: Giuseppe Marini [g.marini@studiomarini.net]
Inviato: giovedì 3 gennaio 2008 11.13
A: 'Celestino Bottoni'; ascalise@sogei.it; ctoldonato@sogei.it; mamatori@sose.it; regis@studiocommercialisti.cr.it; rbvitale@cna.it; segreteria@revisori.it; 'Consiglio Nazionale Revisori contabili'; 'ConsiglioNaz.Ragionieri e Periti Commerciali'; tricoligiuseppe@iltributarista.it; michelotti@michelottibonechiassociati.191.it; fabrizio.toscano@confartigianato.it; tributario@mail.confartigianato.it; trevisani@confartigianato.it; ufftrib@confesercenti.it; confes@confesercenti.it; tributario@confcommercio.it; delghingaro@lunet.it; polfis@cna.it; info@federclaaai.it; lapetsede@iltributarista.it; info@iltributarista.it; studiolumelli@conecta.it; ancot@ancot.it; luigi.pessina@tin.it; DC ACC STUDI DI SETTORE
Cc: SCALIA MARIO; consiglionazionale@consulentidellavoro.it; pietro.panzetta@consulentidellavoro.it
Oggetto: R: TG92U - RICHIESTA PARERE

Come richiesto formulo nei termini il parere richiesto facendo mie le argomentazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il Collega C. Bottoni.
 Giuseppe Marini.

PS

Colgo l'occasione per esternare a tutti il mio più cordiale augurio di un 'proficuo' 2008.

Giuseppe Marini

Direzione
 Studio Marini
 Via Giacinto Carini, 58
 00152 ROMA
 tel. 06.58.18.810 - 06.58.18.011
 fax 06.988.76.175
 e mail: g.marini@studiomarini.net
 sito web: www.studiomarini.net



ATTENZIONE: Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di "privacy" e ne è proibita l'utilizzazione da parte di altri soggetti. Se dovesse aver ricevuto per errore questo messaggio, La preghiamo cortesemente di contattare il mittente al più presto e di cancellarlo immediatamente dopo. Grazie.

DISCLAIMER: Confidentiality Notice - This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone or by e-mail and destroy all copies and delete them from your computer system. Thank you.

Da: Celestino Bottoni [mailto:botcel@tin.it]

Inviato: 2-gen-08 17.32

A: ascalise@sogei.it; ctoldonato@sogei.it; mamatori@sose.it; regis@studiocommercialisti.cr.it; rbvitale@cna.it; segreteria@revisori.it; Consiglio Nazionale Revisori contabili; ConsiglioNaz.Ragionieri e Periti Commerciali; michelotti@michelottibonechiassociati.191.it; fabrizio.toscano@confartigianato.it; tributario@mail.confartigianato.it; trevisani@confartigianato.it; ufftrib@confesercenti.it; confes@confesercenti.it; tributario@confcommercio.it; g.marini@studiomarini.net; delghingaro@lunet.it; polfis@cna.it; info@federclaaai.it; lapetsede@iltributarista.it; info@iltributarista.it; studiolumelli@conecta.it; ancot@ancot.it; luigi.pessina@tin.it; DC ACC STUDI DI SETTORE

Cc: SCALIA MARIO; tricoligiuseppe@iltributarista.it

Oggetto: Re: TG92U - RICHIESTA PARERE

Con riferimento alla presente, nel ringraziare l'Agenzia delle Entrate, la società So.Se., nonché gli stessi

Commissari, non conoscendo a pieno le modalità di calcolo dello stesso studio di settore, nonostante le richieste fatte, non riesco a formulare nessun parere. L'analisi eseguita sugli esempi proposti da terzi è risultata sicuramente esaustiva, ciò nonostante non si è riusciti a verificare l'impatto dell'evoluzione sui contribuenti già acquisiti a sistema.

Gli studi di settore, in genere, sono sicuramente migliorati grazie "alla responsabilità della Commissione", così come già affermato dal Presidente Brunello nella riunione dello scorso febbraio 2007. Pertanto, anche lo studio di settore TG92U nella sua evoluzione riceverà quelle migliorie che lo porteranno a cogliere al meglio il settore stesso.

Esprimo parere favorevole, e la mia piena disponibilità, per il proseguimento dell'attività di "monitoraggio" o per la "sperimentalità" sulla base dell'illustrazione del Dott. Ballanti. Auspico una maggiore visibilità dei lavori proposti.

Colgo l'occasione per rinnovare un Buon 2008

Celestino Bottoni
referente A.N.CO.T.

----- Original Message -----

From: DC ACC STUDI DI SETTORE

To: luigi.pessina@tin.it ; botcel@tin.it ; ancot@ancot.it ; studiolumelli@conecta.it ; info@iltributarista.it ; lapetsede@iltributarista.it ; info@federclai.it ; rbvitale@cna.it ; polfis@cna.it ; delghingaro@lunet.it ; g.marini@studiomarini.net ; tributario@confcommercio.it ; confes@confesercenti.it ; ufftrib@confesercenti.it ; trevisani@confartigianato.it ; tributario@mail.confartigianato.it ; fabrizio.toscano@confartigianato.it ; michelotti@michelottibonechiassociati.191.it ; ConsiglioNaz.Ragionieri e Periti Commerciali ; Consiglio Nazionale Revisori contabili ; segreteria@revisori.it ; rbvitale@cna.it ; regis@studiocommercialisti.cr.it ; mamatori@sose.it ; ctoldonato@sogei.it ; ascalise@sogei.it

Cc: SCALIA MARIO

Sent: Wednesday, December 12, 2007 8:50 AM

Subject: TG92U - RICHIESTA PARERE

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
☎ 06/50545650
✉ dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.17.1/1182 - Release Date: 12/12/2007 11.29



- ▲ Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- ▲ Aderente Assoprofessioni
- ▲ Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CON&AP)

Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 ▲ Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Referente per gli Studi di Settore

V. Rubino 110 – 04023 Formia
Tel. 0771/268301 fax 0771/322795
tricoligiuseppe@iltributarista.it

Formia, 2 gennaio 2008

Ogg.: TG92U

Dall'esame del prototipo dello Studio di Settore TG92U si fa notare che l'attività esaminata, è caratterizzata da servizi "pacchetti completi". Elaborazioni statini paga, contabilità, consulenza 626, dichiarazioni fiscali, consulenza legale, lavoro, medico-legale, impiantistica ecc..

Con tutte queste attività svolte è molto difficoltoso, per lo Studio di Settore, cogliere la realtà complessa di queste Società, ovvero dei CAAF.

La L. 30 dicembre 1991 n° 413 all'art.78 ha stabilito quali sono le attività che possono svolgere i Centri autorizzati di assistenza fiscale " i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili ... predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi di terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; oppure il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del T.U.I.R. D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 ... ". Lo Studio TG92U è in grado di coglierne la realtà economica sottoposta a controllo solo se riferito alle attività consentite dalla legge.

Le altre attività gestite come "pacchetto completo" lo Studio di non è in grado di gestirle.

Si ritiene di dare parere positivo per lo Studio TG92U per la parte riguardante le attività consentite dalla summenzionata Legge.

Distinti Saluti

Giuseppe Tricoli

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Generale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TG93U

**Codici attività: 74.10.10 – Attività di design di moda e design industriale
74.10.90 – Attività di design**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG90U, in data 16 novembre e 5 dicembre 2007.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 31 agosto 2007 con nota prot. n. 137409/2007 e, nelle predette riunioni, sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Lo studio di settore TG93U costituisce evoluzione dello studio SG93U, approvato con decreto ministeriale del 18 marzo 2004 ed entrato in vigore a decorrere dall'anno di imposta 2003.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ADI
- CNA

Nel corso delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota dell'11 dicembre 2007, l'Associazione per il disegno industriale – ADI, ha espresso le seguenti considerazioni:

1. Difficoltà di aderire ad uno specifico studio di settore in quanto la trasversalità lavorativa del designer porta ad occuparsi di lavori in ambiti molto diversi tra di loro. Dalla realizzazione di progetti in ambito industriale, alla realizzazione di stand fieristici, alla reinterpretazione

estetica e funzionale di prodotti già in commercio. Queste problematiche, qualora non risolte potrebbero portare a rifiutare alcuni lavori, a discapito del contribuente, o a dover aderire in tempi diversi a diversi studi di settore, cambiando, a seconda delle richieste di mercato, l'attività prevalente.

2. La particolarità del lavoro di designer, che deve comunicare oltre a tutte le qualità dei prodotti anche quella estetica, dovrebbe avere la possibilità di avvalersi di una deducibilità fiscale maggiore, rispetto a tutte le altre professioni, verso quei beni "visibili" che partecipano in modo fondamentale alla comunicazione della qualità professionale (automobile, arredamento del luogo di lavoro,), senza peraltro che questo debba costituire una prova di un volume di affari più elevato.
3. La trasversalità lavorativa è solitamente legata ad un rapporto discontinuo con la clientela. Questo porta di conseguenza ad avere anche una discontinuità di ricavi.
4. Bisogna tener presente che anche a causa della particolare congiuntura economica, che vede le aziende investire sempre meno in ricerca sui prodotti, non si può assolutamente assicurare, come naturalmente ognuno vorrebbe, una linearità economica, ed in maggior conto una continua crescita economica.
5. Bisogna tener presente la notevole diversità economica applicata dai committenti ai designer più giovani, che di solito è molto inferiore rispetto a quella riconosciuta ai più anziani che molto spesso sono anche più noti.
6. Bisogna tener ben presente l'ingente diversità di costi affrontati dai contribuenti che hanno la propria sede e la propria attività lontano dalle sedi dei propri clienti, lontano dai potenziali futuri clienti, e comunque distante dalle maggiori sedi produttive. Va da se che un designer con sede in Campania avrà dei costi di viaggio enormemente maggiori rispetto ad un designer che ha la propria sede in zone industrialmente e produttivamente più favorite, tipo Lombardia, Marche e Nord Est. Bisogna considerare la notevole differenza di costi sostenuti e di minori ricavi percepiti dai professionisti con studio in altre regioni.
7. Bisogna rendersi conto dell'ingente diversità di costi affrontati da coloro che hanno la propria attività lontano dalle abituali sedi fieristiche. Le fiere servono ai designers per tenersi aggiornati con i mercati, i materiali e le tendenze. Normalmente le maggiori e più importanti sedi fieristiche sono collocate a Milano e comunque nel Nord Italia. Bisogna considerare anche per questa voce quindi la notevole differenza di costi sostenuti e di minori ricavi percepiti dai professionisti con studio in altre regioni.
8. Bisogna tener presente tutti i costi dovuti alle trasferte.
9. Bisogna tenere in conto le spese sostenute per nome e conto del committente e dei contestuali ricavi.

Pertanto, a seguito dell'esame del prototipo, si elaborano le seguenti proposte:

--Aggiungere una ulteriore ripartizione dei costi sostenuti nell'anno in relazione a quelli inerenti alla produzione di royalties per il lavoro autonomo, in modo da non far concorrere tali costi alla regressione da cui scaturiscono i proventi caratteristici, nel modo seguente:

A) Costi totali sostenuti nell'anno (compresi costi inerenti alla produzione di royalties)

A1) di cui specifici per attività remunerate contrattualmente a royalties

A2) di cui specifici per attività non remunerate contrattualmente a royalties

A3) di cui indivisi (spese generali, affitti, costi non divisibili, ecc.)

Tale ripartizione deve quindi permettere di distinguere la natura dei costi sostenuti in modo da non far concorrere i costi relativi a produzione di royalties alla regressione per il calcolo dei ricavi caratteristici.

--Per quanto riguarda le ore di lavoro settimanali e le settimane di lavoro impiegate nell'anno, si pone lo stesso problema di cui al punto precedente, e pertanto vanno apportati dei correttivi sul tempo impiegato per la produzione di royalties. Tale problema potrebbe essere risolto

inserendo un correttivo in percentuale al tempo impiegato per la produzione di royalties che va a diminuire il tempo totale impiegato effettivamente per la produzione dei ricavi non scaturenti da royalties.

- Per le spese di viaggi e trasferte andrebbe aggiunta una sottocategoria “di cui spese di viaggi e trasferte sostenute in veste di visitatore di fiere e mostre” che non generando ricavi deve essere scomputata dalla voce “spese per viaggi e trasferte” in modo da non partecipare alla regressione da cui si generano i relativi ricavi.
- Infine ai sensi del novellato art. 54, co 5 del TUIR, appare necessario aggiungere la categoria “spese sostenute per nome e per conto del cliente e riaddebitate in fattura” e nella voce dei ricavi una stessa controvoce, che deve concorrere nella regressione della produzione dei ricavi in misura di 1 a 1, non producendo alcun ricavo aggiuntivo, o in alternativa, nelle istruzioni, potrebbe essere indicato di non indicare né tali spese né tantomeno i relativi ricavi.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia accoglie la richiesta, avanzata dall’ADI, di aggiungere una ulteriore ripartizione dei costi sostenuti da contribuenti che esercitano attività in forma di lavoro autonomo, in modo da distinguere quelli inerenti alla produzione di royalties . Tali informazioni verranno inserite nel quadro D del modello in vigore dal 2007 e, se correttamente fornite, potranno essere utilizzate in sede di prossima evoluzione dello studio.

L’Agenzia ritiene inoltre che potrebbe meritare attenzione l’osservazione relativa alla disparità di costi sostenuti per viaggi e trasferte tra i contribuenti a seconda della distanza della sede dell’attività dagli abituali siti fieristici e dai distretti industriali e produttivi. Pertanto, in sede di redazione della circolare, con la quale verranno forniti chiarimenti in merito agli studi di settore agli uffici che svolgono attività di accertamento, si valuterà l’opportunità di considerare con attenzione le posizioni di quei soggetti che, a causa di valori rilevanti relativi a viaggi e trasferte, potrebbero presentare valori anomali in termini di congruità.

Per quanto concerne infine la richiesta relativa alla categoria “spese sostenute per nome e per conto del cliente e riaddebitate in fattura”, nel corso dell’esame del prototipo non è emersa alcuna anomalia connessa a questa voce di costo. Tuttavia, si ritiene di poter inserire , nel quadro D del modello in vigore dall’anno di imposta 2007, un rigo che fornisca l’informazione del valore di tale costo. Tali informazioni potranno essere utilizzate in sede di prossima evoluzione dello studio.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.


Roma, 24 gennaio 2008



ADI
ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO
INDUSTRIALE

Direzione Nazionale:
via Bramante 29
20154 Milano Italy
tel. 02 33100241/164
fax 02 33100878
e.mail: info@adi-design.org
www.adi-design.org

C.F. 80108770159
P.IVA 12355320156



DIPARTIMENTO PROGETTISTI

Milano 11.12.2007

Spett.le Agenzia delle Entrate
Ufficio Studi di settore
Via Cristoforo Colombo, 246 c/d
00145 Roma

Oggetto: osservazioni in riferimento al prototipo per lo Studio di settore TG93U
(evoluzione dello studio SG93U)

Codice attività: 74.87.5 – Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

Con la presente siamo ad evidenziare alcune osservazioni in merito al prototipo per lo Studio di settore TG93U. Tali osservazioni si sono evidenziate sia nel corso della valutazione degli esempi applicati dai nostri associati in base alle proprie rilevazioni lavorative, sia nelle seguenti riunioni avute con l'Agenzia delle Entrate e con la SOSE.

Si evidenziano pertanto di seguito le seguenti considerazioni:

1. Difficoltà di aderire ad uno specifico studio di settore in quanto la trasversalità lavorativa del designer porta ad occuparsi di lavori in ambiti molto diversi tra di loro. Dalla realizzazione di progetti in ambito industriale, alla realizzazione di stand fieristici, alla reinterpretazione estetica e funzionale di prodotti già in commercio. Queste problematiche, qualora non risolte potrebbero portare a rifiutare alcuni lavori, a discapito del contribuente, o a dover aderire in tempi diversi a diversi studi di settore, cambiando, a seconda delle richieste di mercato, l'attività prevalente.
2. La particolarità del lavoro di designer, che deve comunicare oltre a tutte le qualità dei prodotti anche quella estetica, dovrebbe avere la possibilità di avvalersi di una deducibilità fiscale maggiore, rispetto a tutte le altre professioni, verso quei beni "visibili" che partecipano in modo fondamentale alla comunicazione della qualità professionale (automobile, arredamento del luogo di lavoro, ...), senza peraltro che questo debba costituire una prova di un volume di affari più elevato.

3. La trasversalità lavorativa è solitamente legata ad un rapporto discontinuo con la clientela. Questo porta di conseguenza ad avere anche una discontinuità di ricavi.
4. Bisogna tener presente che anche a causa della particolare congiuntura economica, che vede le aziende investire sempre meno in ricerca sui prodotti, non si può assolutamente assicurare, come naturalmente ognuno vorrebbe, una linearità economica, ed in maggior conto una continua crescita economica.
5. Bisogna tener presente la notevole diversità economica applicata dai committenti ai designer più giovani, che di solito è molto inferiore rispetto a quella riconosciuta ai più anziani che molto spesso sono anche più noti.
6. Bisogna tener ben presente l'ingente diversità di costi affrontati dai contribuenti che hanno la propria sede e la propria attività lontano dalle sedi dei propri clienti, lontano dai potenziali futuri clienti, e comunque distante dalle maggiori sedi produttive. Va da se che un designer con sede in Campania avrà dei costi di viaggio enormemente maggiori rispetto ad un designer che ha la propria sede in zone industrialmente e produttivamente più favorite, tipo Lombardia, Marche e Nord Est. Bisogna considerare la notevole differenza di costi sostenuti e di minori ricavi percepiti dai professionisti con studio in altre regioni.
7. Bisogna rendersi conto dell'ingente diversità di costi affrontati da coloro che hanno la propria attività lontano dalle abituali sedi fieristiche. Le fiere servono ai designers per tenersi aggiornati con i mercati, i materiali e le tendenze. Normalmente le maggiori e più importanti sedi fieristiche sono collocate a Milano e comunque nel Nord Italia. Bisogna considerare anche per questa voce quindi la notevole differenza di costi sostenuti e di minori ricavi percepiti dai professionisti con studio in altre regioni.
8. Bisogna tener presente tutti i costi dovuti alle trasferte.
9. Bisogna tenere in conto le spese sostenute per nome e conto del committente e dei contestuali ricavi.

10. Riportiamo due esempi significativi riferiti allo stesso contribuente:

(Esempio 1) nell'anno 2005 il soggetto ha dichiarato un ricavo da attività professionale poco superiore ai 46000 Euro ed un ricavo da opere dell'ingegno (royalties) poco superiore a 107.000 Euro. Premesso che questa situazione nel corso degli anni è la più frequente per questo tipo di soggetto, va segnalato che per l'anno di reddito in questione (Unico 2006), il cliente **non ha raggiunto la congruità** che per Gerico veniva fissata in circa 94.000 Euro. Si evidenzia quindi in modo significativo il problema di questo tipo di Studio di Settore, che da un lato richiede l'indicazione dei proventi da Opere dell'Ingegno (più precisamente nel campo D 48) e poi alla fine quando procede al calcolo dei ricavi dichiarati, non tiene conto del peso del dato indicato nel campo D48, cosa ancor più grave è il fatto che nel campo Z01 viene richiesta la percentuale di tempo dedicata all'attività relativa alla realizzazione di progetti o lavori che danno diritto a Royalties, e poi questo peso non viene nemmeno preso in considerazione. (tanto per citare un dato il soggetto dedica il 90% dell'attività a questo scopo).

(Esempio 2) per l'anno di reddito 2006, in questo caso "cosa rara", il cliente ha avuto un incremento significativo del reddito da attività professionale, ed ha dichiarato per la stessa un volume di ricavi di Euro 108.000 circa, mentre per la parte di ricavi derivante da opere dell'ingegno campo D48 Euro 97.000 circa, in questo caso il soggetto raggiunge la congruità ma Gerico non ci permette di sapere quale sia il valore di ricavi di riferimento.

Di seguito alle varie riunioni avute nella sede SOSE, con la vostra Agenzia e con la SOSE stessa, e per le quali ringraziamo tutti gli intervenuti per la sinergia trovata nell'affrontare e risolvere professionalmente i problemi emersi, siamo ad evidenziare alcune osservazioni

emerse nelle valutazioni di congruenza dello studio e le relative proposte di soluzione concordate:

- Si propone di aggiungere una ulteriore ripartizione dei costi sostenuti nell'anno in relazione a quelli inerenti alla produzione di royalties per il lavoro autonomo, in modo da non far concorrere tali costi alla regressione da cui scaturiscono i proventi caratteristici, nel modo seguente:
 - A) Costi totali sostenuti nell'anno (compresi costi inerenti alla produzione di royalties)
 - A1) di cui specifici per attività remunerate contrattualmente a royalties
 - A2) di cui specifici per attività non remunerate contrattualmente a royalties
 - A3) di cui indivisi (spese generali, affitti, costi non divisibili, ecc.)

Tale ripartizione deve quindi permettere di distinguere la natura dei costi sostenuti in modo da non far concorrere i costi relativi a produzione di royalties alla regressione per il calcolo dei ricavi caratteristici. Per i costi generali si propone di farli concorrere in proporzione al totale dei costi sostenuti mediante la formula: $A1/(A1+A2) \times 100$

- Per quanto riguarda le ore di lavoro settimanali e le settimane di lavoro impiegate nell'anno, si pone lo stesso problema di cui al punto precedente, e pertanto vanno apportati dei correttivi sul tempo impiegato per la produzione di royalties. Tale problema potrebbe essere risolto inserendo un correttivo in percentuale al tempo impiegato per la produzione di royalties che va a diminuire il tempo totale impiegato effettivamente per la produzione dei ricavi non scaturenti da royalties.
- Per le spese di viaggi e trasferte andrebbe aggiunta una sottocategoria "di cui spese di viaggi e trasferte sostenute in veste di visitatore di fiere e mostre" che non generando ricavi deve essere scomputata dalla voce "spese per viaggi e trasferte" in modo da non partecipare alla regressione da cui si generano i relativi ricavi.
- Infine ai sensi del novellato art. 54, co 5 del TUIR, appare necessario aggiungere la categoria "spese sostenute per nome e per conto del cliente e riaddebitate in fattura" e nella voce dei ricavi una stessa controvoce, che deve concorrere nella regressione della produzione dei ricavi in misura di 1 a 1, non producendo alcun ricavo aggiuntivo, o in alternativa, nelle istruzioni, potrebbe essere indicato di non indicare né tali spese né tantomeno i relativi ricavi.

In conclusione siamo pertanto a chiedere di prendere in dovuta considerazione le osservazioni riportate precedentemente, ed applicare di conseguenza il giusto peso ai valori calcolati nello studio, in modo tale da adottare uno Studio di Settore effettivamente aderente all'attività lavorativa presa in esame.

Come membro della Commissione degli Esperti per la Validazione degli Studi di Settore, sono di conseguenza a chiedere di volerci comunicare in tempo utile le vostre deduzioni alle osservazioni ed alle proposte trasmesse, in modo tale da poter determinare in sede di Commissione l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Cordiali saluti

Marco Colasanti

Dipartimento Nazionale Progettisti ADI
Membro della Commissione degli Esperti
per la Validazione degli Studi di Settore

ATTIVITÀ DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TG94U

Codici attività:

59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20.30 - Studi di registrazione sonora
60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche
60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SO.Se S.p.a finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG94U rispettivamente, in data 6 novembre e 28 novembre 2007.

Lo studio di settore TG94U costituisce l'evoluzione del precedente studio SG94U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2003.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 13 luglio 2007 con nota prot. 116812/2007 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFARTIGIANATO
- CONFCOMMERCIO
- APE
- ANICA
- CNA
- FRT

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'A.P.E.(Associazione Produttori Esecutivi), con nota del 15 dicembre 2007, ha formulato alcune osservazioni che, nei punti salienti, si riportano integralmente.

- Il produttore esecutivo può essere definito come quel soggetto imprenditoriale che in virtù di un incarico ricevuto dal produttore procede alla realizzazione del film (in tutte le sue accezioni film, spot, video, documentario etc). Il produttore esecutivo a fronte di un budget finanziario messo a disposizione dal già citato produttore dovrà fornire entro il lasso temporale stabilito nel contratto di produzione il prodotto finale rappresentato nell'opera filmica come sopra definita. Proprio questa caratteristica di svolgimento della prestazione fa sì che sussista una notevole divergenza tra quanto amministrato in termini finanziari, i volumi di affari ed i margini operativi evidenziati dalle aziende del comparto in analisi. Il numero di Produttori esecutivi risultanti sul territorio nazionale è di circa 72 imprese. Le aziende operanti nel settore sono prevalentemente piccole società di capitale a responsabilità limitata, nate per lo più negli ultimi anni '80. Una peculiarità di queste società è la forte caratterizzazione temporale: le vecchie imprese lavorano sulla base della fiducia acquisita nel tempo mentre le nuove imprese si creano intorno alle figure dei produttori esecutivi con esperienza che decidono di capitalizzare tale know-how creando nuove società e nuove opportunità di lavoro. Il numero di addetti impiegati varia in un range che per quanto riguarda i dipendenti per singola produzione non supera i 10, ma che nei momenti di lavorazione arriva anche a 3 mila unità di lavoro. Il settore, negli ultimi anni, ha evidenziato un forte decremento di volumi di affari e correlativamente, anche in virtù della concorrenza di imprese operanti nei paesi extranee, una significativa contrazione dei margini operativi. In media una società fattura ogni anno circa 1 – 1,5 milioni di euro, ma il budget amministrato per le produzioni ammonta invece tra i 10 ed i 20 milioni di euro. Chiusa la suddetta panoramica sul settore delle produzioni esecutive è necessario rilevare come gran parte degli associati APE risultino essere ai fini degli Studi di Settore non congrui rispetto ai limiti posti in termini di ricavi puntuali ma coerenti in termini di valore aggiunto per addetto, durata delle scorte, beni materiali e per redditività degli stessi. È indubbio, quindi, come tra l'altro già emerso nelle riunioni di cui all'oggetto, che il suddetto modello di studio di settore sia calibrato in termini di incidenza dei costi di produzione (in questo caso di costi per la produzione di servizi) su attività, come appunto quelle di produzione cinematografica pura, che risultano avere dei ricarichi e conseguentemente dei margini operativi più alti. È nell'interesse comune dell'associazione che mi trovo a rappresentare, quindi, che richiamo la Vostra attenzione su quanto esposto nella speranza che già in questa sede di elaborazione dello studio di settore SG94U si tenda conto di tali osservazioni al fine di attutire gli effetti negativi derivanti dalla diffusa ed accentuata non congruità allo strumento di accertamento sopra descritto.

La CNA, la Confartigianato, la Casartigiani e la C.L.A.A.I., con nota del 25 gennaio 2008, ha formulato alcune osservazioni che, nei punti salienti, si riportano sinteticamente:

- in sede di validazione dello studio dei fotografi (UG 74 U) abbiamo sottolineato che esiste un cluster di fotografi che operano come "operatori specializzati in riprese video" (studio ug74u, cluster n. 6) che in realtà andrebbero consigliati di inquadrarsi sotto i

codici di attività dei video operatori (92.11.0) e dovrebbero entrare a far parte dello studio TG94U.

Nel merito delle osservazioni relative al cluster n. 4 dello studio TG94U “Riprese video di eventi ad uso privato”, ricordiamo che in sede di analisi del modello GERICO si sono evidenziate difficoltà da parte delle imprese a indicare in maniera corretta i beni strumentali, che richiederebbero ulteriori specificazioni nel questionario; in particolare, in alcuni casi sono stati conteggiati anche i beni ad uso promiscuo (esempio l'autoveicolo): inoltre andrebbe specificato, tra i beni strumentali, il valore di quelli acquisiti in leasing.

Un'altra questione emersa è la opportunità di evidenziare nelle istruzioni per la compilazione del questionario che il numero delle ore lavorate va compilato soltanto da parte dei soggetti operanti come professionisti.

Infine, andrebbe ricordato che nell'ambito degli esempi esaminati in sede di SOSE è apparso evidente che per molti operatori si tratta di un'attività svolta con orario limitato e picchi di lavorazione annuale, come un po' in tutto il "mondo dello spettacolo" e che soprattutto un numero eclatante di soggetti risultava non coerente.

Pensiamo in sintesi che le difficoltà dovute al restringimento del mercato di élite, al rinnovamento tecnologico, e a fenomeni largamente diffusi come la trasformazione di ex dipendenti (ad esempio RAI) in lavoratori a partita IVA, oltre al già citato fenomeno del lavoro nero, rischiano di rendere poco realistica la valutazione dei modelli censiti. Da ultimo, limitatamente agli indicatori di normalità economica, il parere favorevole sull'effetto scaturente dalla loro applicazione è subordinato al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Premesso che:

- con nota del 30 luglio 2007, protocollo n. 295- MB/pc, l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, aveva già rappresentato all'Agenzia delle Entrate il problema segnalato dalle imprese di Produzione Esecutiva in ordine all'applicazione dello studio di settore TG94U alla categoria dei Produttori Esecutivi;
- con riferimento alla precedente classificazione Atecofin 2004 e alla nuova classificazione Ateco 2007, l'attività svolta dai Produttori Esecutivi rientra nei codici-attività afferenti allo studio di settore TG94U che, pertanto, deve essere compilato anche da coloro che svolgono l'attività di Produttore Esecutivo;
- nel corso delle due riunioni svoltesi rispettivamente in data 6 novembre e 28 novembre 2007, i rappresentanti dell'A.P.E. (Associazione Produttori Esecutivi) hanno chiarito meglio le caratteristiche della loro attività anche mediante l'analisi degli esempi valutati in sede di presentazione del prototipo dimostrativo dello studio di settore in oggetto ed hanno esposto le problematiche specifiche della loro categoria;

l'Agenzia delle Entrate, in merito alle considerazioni dell'A.P.E., osserva quanto segue.

Riguardo alla problematica evidenziata dalla categoria dei Produttori Esecutivi, quest'ufficio esprime la propria disponibilità a specificare, nella circolare relativa all'applicazione degli studi di settore, che gli Uffici periferici, nel caso in cui si

verifichino situazioni di non congruità, debbano adottare specifiche cautele nell'eventuale attività di accertamento affinché siano tenute in adeguata considerazione la tipologia nonché le particolari modalità di svolgimento della loro attività.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno inserire nel Quadro D "Elementi specifici dell'attività", nella sezione "Tipologia dell'attività", una nuova variabile denominata "Produzione esecutiva". La variabile inserita nel quadro D del modello consentirà, infatti, di reperire dati di riscontro che, se ritenuti significativi, saranno utilizzati nella successiva evoluzione dello studio - che, secondo la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007), deve avvenire, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio o dalla sua ultima revisione - al fine di monitorare le conseguenti variazioni sui margini aziendali.

In merito alle osservazioni formulate dalla CNA, la Confartigianato, la Casartigiani e la C.L.A.A.I., l'Agenzia delle Entrate osserva quanto segue:

- Riguardo alla problematica relativa all'esistenza di un certo numero di soggetti che svolgono l'attività di operatori specializzati in riprese video che attualmente rientrano nel cluster 6 dello studio dei fotografi (UG 74 U), si concorda con le loro osservazioni circa una collocazione più idonea di questi soggetti nel cluster 4 "Riprese video di eventi ad uso privato" dello studio TG94U. A tal proposito, si auspica che le Associazioni di categoria indirizzino i loro associati a inquadrarsi nel codice-attività più attinente alla loro attività;
- Nel merito delle osservazioni relative al cluster n. 4 dello studio TG94U "Riprese video di eventi ad uso privato", nel quadro E del modello "Beni strumentali" sono indicate in maniera dettagliata una serie di variabili relative ai beni strumentali. A tal proposito, si è inoltre ritenuto opportuno modificare la denominazione della variabile di cui al rigo E01 in "Telecamere/ videocamere (compreso macchinario per presa diretta)" proprio per consentire di superare le eventuali difficoltà da parte degli operatori del settore a indicare in maniera corretta i beni strumentali utilizzati per l'esercizio della loro attività.
- Per quanto concerne l'indicazione al rigo F29, campo 1, del valore dell'autoveicolo, si fa presente che le relative istruzioni prevedono che "le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50%". Inoltre, sempre nelle istruzioni relative al rigo F29 si precisa che nel campo tre va indicato "il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing)".
- Per quanto concerne la variabile relativa al numero delle ore lavorate, si concorda sull'opportunità di specificare che tale rigo va compilato soltanto da parte dei soggetti operanti come professionisti e, pertanto, quest'ufficio esprime la propria disponibilità a fornire tale indicazione nelle istruzioni.
- Da ultimo, riguardo agli indicatori di normalità economica, occorre far presente che gli studi di settore in evoluzione sono stati elaborati tenendo conto anche dell'effetto degli indicatori di normalità economica, i quali costituiscono parte integrante dello studio stesso e sono da questo inscindibili. Appare opportuno sottolineare, a tale riguardo, come tali indicatori siano stati costruiti in maniera specifica per lo specifico studio di settore e le soglie ed i coefficienti siano stati definiti con un dettaglio a livello di singolo cluster.

Con riferimento all'impianto normativo, si precisa inoltre che l'art. 1, comma 252, della legge finanziaria per il 2008, ha stabilito che ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al 14 approvati con il D.M. 20 marzo 2007. Il D.L. n.81 del 2007 ha inoltre precisato che gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14 non sono soggetti ad accertamenti automatici.

Pertanto, è evidente l'intenzione del legislatore di non far rientrare in tale ambito di applicazione gli indicatori definiti in fase di revisione degli studi di settore, la cui disciplina va ricercata nell'ambito dell'art. 1, comma 13 della Legge Finanziaria per il 2007.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG94U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare ulteriori interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2008

Prof. Cristiano Sforzini

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Spett.le Agenzia Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Ufficio Studi di settore

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
20 DIC. 2007
Prot. n° 2004 / 199840

Oggetto: Studi di settore TG94U – APE (Associazione Produttori Esecutivi)

Con la presente si desidera formulare le osservazioni in merito a quanto emerso negli incontri tenuti presso la SO.SE nelle date del 6 novembre e 28 novembre 2007 concernenti lo Studio di Settore SG94U relativo alle produzioni cinematografiche e di video.

Preliminarmente viene effettuata una panoramica sul settore produzioni esecutive anche attraverso dei prospetti riassuntivi di significativo interesse.

Il produttore esecutivo può essere definito come quel soggetto imprenditoriale che in virtù di un incarico ricevuto dal produttore procede alla realizzazione del film (in tutte le sue accezioni film, spot, video, documentario etc). Il produttore esecutivo a fronte di un budget finanziario messo a disposizione dal già citato produttore dovrà fornire entro il lasso temporale stabilito nel contratto di produzione il prodotto finale rappresentato nell'opera filmica come sopra definita.

Proprio questa caratteristica di svolgimento della prestazione fa sì che sussista una notevole divergenza tra quanto amministrato in termini finanziari, i volumi di affari ed i margini operativi evidenziati dalle aziende del comparto in analisi.

Il numero di Produttori esecutivi risultanti sul territorio nazionale è di circa 72 imprese.

Prof. Cristiano Sforzini

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Percentualmente la presenza su base regionale può essere come di seguito riassunta:

Basilicata: 1	(1,4%)
Campania: 2	(2,8%)
E.Romagna: 2	(2,8%)
Lazio: 23	(32%)
Lombardia: 27	(37,5%)
Piemonte: 1	(1,4%)
Puglia: 1	(1,4%)
Sardegna: 3	(4,1%)
Sicilia: 3	(4,1%)
Toscana: 6	(8,4%)
Veneto: 3	(4,1%)

Le aziende operanti nel settore sono prevalentemente piccole società di capitale a responsabilità limitata, nate per lo più negli ultimi anni '80 .

Una peculiarità di queste società è la forte caratterizzazione temporale: le vecchie imprese lavorano sulla base della fiducia acquisita nel tempo mentre le nuove imprese si creano intorno alle figure dei produttori esecutivi con esperienza che decidono di capitalizzare tale know-how creando nuove società e nuove opportunità di lavoro.

Il numero di addetti impiegati varia in un range che per quanto riguarda i dipendenti per singola produzione non supera i 10, ma che nei momenti di lavorazione arriva anche a 3 mila unità di lavoro.

Addetti per impresa Anno 2005	N. Addetti	
	media per società	totale
totale addetti a tempo		
indeterminato	3	30
totale addetti a tempo determinato	544	5438
totale addetti a progetto	2	19
totale addetti	548	5475

Fonte: rilevazione diretta APE

Il settore, negli ultimi anni, ha evidenziato un forte decremento di volumi di affari e correlativamente, anche in virtù della concorrenza di imprese operanti nei paesi extranee, una significativa contrazione dei margini operativi.

In media una società fattura ogni anno circa 1 – 1,5 milioni di euro, ma il budget amministrato per le produzioni ammonta invece tra i 10 ed i 20 milioni di euro.

Fatturato e budget 2003-2005

	Media per società			Totale		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Fatturato	2.134.668	1.343.915	1.216.813	25.616.019	11.826.453	12.046.448
budget	13.898.581	23.058.906	7.528.090	143.404.20	207.530.16	74.130.762

Fonte: rilevazione diretta APE

Chiusa la suddetta panoramica sul settore delle produzioni esecutive è necessario rilevare come gran parte degli associati APE risultino essere ai fini degli Studi di Settore non congrui rispetto ai limiti posti in termini di ricavi puntuali ma coerenti in termini di valore aggiunto per addetto, durata delle scorte, beni materiali e per redditività degli stessi.

È indubbio, quindi, come tra l'altro già emerso nelle riunioni di cui all'oggetto, che il suddetto modello di studio di settore sia calibrato in termini di incidenza dei costi di produzione (in questo caso di costi per la produzione di servizi) su attività, come appunto quelle di produzione cinematografica pura, che risultano avere dei ricarichi e conseguentemente dei margini operativi più alti.

Prof. Cristiano Sforzini

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

È nell'interesse comune dell'associazione che mi trovo a rappresentare, quindi, che richiamo la Vostra attenzione su quanto esposto nella speranza che già in questa sede di elaborazione dello studio di settore SG94U si tenda conto di tali osservazioni al fine di attutire gli effetti negativi derivanti dalla diffusa ed accentuata non congruità allo strumento di accertamento sopra descritto.

Roma, li 15.12.2007

Prof. Cristiano Sforzini



CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO
Via Guattani, 13 - 00161 Roma
comunicazione@cna.it



Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani


Confartigianato

CONFARTIGIANATO COMUNICAZIONE
Via San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma
fotografi@mail.confartigianato.it



Prot. n. 07/GS/al

Roma, 25 gennaio 2008



Dr.ssa Antonella Pallotta
Agenzia delle Entrate

E p.c. Dr.ssa Marina Eusebio
SOSE

Dr. Andrea Trevisani
Dr. Fabrizio Toscano
Confartigianato Imprese

Dr. Flavio Favilli
CNA

LORO SEDI

Oggetto: Parere su studio di settore TG 94 U (codici di attività 92.11.0, 92.12.0; 92.20.0)

Lo studio riguarda tutta la produzione e distribuzione cinematografica e di video, più le attività radio televisive.

Alle confederazioni artigiane interessa in modo marginale l'attività radiotelevisiva e la distribuzione, siamo invece interessati ai cluster riguardanti la produzione (n. 1,2,3, e soprattutto il 4 - riprese video di eventi ad uso privato).

A questo proposito ricordiamo che in sede di validazione dello studio dei fotografi (UG 74 U) abbiamo sottolineato che esiste un cluster di fotografi che operano come "operatori specializzati in riprese video" (studio ug74u, cluster n. 6) che in realtà andrebbero consigliati di inquadrarsi sotto i codici di attività dei video operatori (92.11.0) e dovrebbero entrare a far parte di questo studio.

Inoltre si evidenzia la esiguità del numero di imprese rilevate rispetto ad una realtà di diffusione del "lavoro nero" in questo settore, per cui i dati dei questionari raccolti dall'agenzia sono sotto dimensionati.

Ciò potrebbe comportare uno scompenso nella valutazione dei risultati del monte-ricavi.

Nel merito delle osservazioni relative al cluster sopra citato (n. 4), ricordiamo che in sede di analisi del modello GERICO si sono evidenziate difficoltà da parte delle imprese a indicare in maniera corretta i beni strumentali, che richiederebbero ulteriori specificazioni nel questionario; in particolare, in alcuni casi sono stati conteggiati anche i beni ad uso promiscuo

(esempio l'autoveicolo): inoltre andrebbe specificato, tra i beni strumentali, il valore di quelli acquisiti in leasing.

Un'altra questione emersa è la opportunità di evidenziare nelle istruzioni per la compilazione del questionario che il numero delle ore lavorate va compilato soltanto da parte dei soggetti operanti come professionisti.

Infine, andrebbe ricordato che nell'ambito degli esempi esaminati in sede di SOSE è apparso evidente che per molti operatori si tratta di un'attività svolta con orario limitato e picchi di lavorazione annuale, come un po' in tutto il "mondo dello spettacolo" e che soprattutto un numero eclatante di soggetti risultava non coerente.

Pensiamo in sintesi che le difficoltà dovute al restringimento del mercato di élite, al rinnovamento tecnologico, e a fenomeni largamente diffusi come la trasformazione di ex dipendenti (ad esempio RAI) in lavoratori a partita IVA, oltre al già citato fenomeno del lavoro nero, rischiano di rendere poco realistica la valutazione dei modelli censiti.

Da ultimo, limitatamente agli indicatori di normalità economica, il parere favorevole sull'effetto scaturente dalla loro applicazione è subordinato al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

Distinti saluti.

CNA Comunicazione e T.A.
Il Presidente
Gianfranco Granara

Confartigianato Comunicazione
Il Presidente
Ugo Cappello

Casartigiani
L'Amministratore Delegato
Angelo Fornari

CLAAI
Il Presidente
Salvatore Luca

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TG95U

**Codici attività: 96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 – Stabilimenti termali**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG95U, in data 12 dicembre 2007 e 15 gennaio 2008.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 ottobre 2007 con nota prot. n. 154494/2007 e, nelle predette riunioni, sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Lo studio di settore TG95U costituisce evoluzione dello studio SG95U, approvato con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003 ed entrato in vigore a decorrere dall'anno di imposta 2003.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CASARTIGIANI
- CNA
- CONFARTIGIANATO
- CONFINDUSTRIA
- FEDERTERME

Nel corso delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota del 22 gennaio 2008, la FEDERTERME ha espresso parere positivo ed ha esposto talune osservazioni.

In primo luogo viene rilevato che, al fine di sterilizzare il mancato inserimento nella stima del reddito dei ricavi derivanti da attività eseguite in convenzione con il servizio SSN si provvede, nell'elaborazione dello studio, alla ponderazione delle variabili inserite nella funzione di regressione utilizzando la percentuale dei ricavi derivanti da attività non in convenzione con il SSN, generando in tal modo una distorsione nella determinazione del reddito normale da utilizzare ai fini degli studi. Tale distorsione è la necessaria conseguenza dell'errata assunzione secondo la quale i fattori produttivi e le variabili strutturali partecipino nella medesima quantità alla formazione dei ricavi da attività seguite in regime di convenzionamento e non.

Risulta, infatti, evidente dalle osservazioni delle realtà aziendali come i servizi verso il SSN vengano erogati in condizioni di minore remuneratività (i relativi prezzi sono ampiamente inferiori a quelli praticati ai privati) rispetto agli altri richiedendo un maggior impiego di fattori produttivi per generare il medesimo ricavo.

In riferimento, poi, al tema dei 'costi residuali', dopo aver svolto approfondimenti presso alcune imprese termali associate è emerso che, nella compilazione del modello relativo allo studio di settore, nelle voci di cui ai righe F22 e F23, sono inseriti normalmente costi generali estremamente diversificati, in quanto non riconducibili alle altre voci previste.

A titolo esemplificativo, gli stessi sembrano riferirsi più di frequente a oneri relativi al gas metano (piuttosto consistenti per le terme che non dispongono di acque naturalmente calde) ed alla pubblicità/pubblicazioni su riviste.

Con documento congiunto del 17 gennaio 2008, la CNA e la Confartigianato hanno espresso un parere, in linea di massima, favorevole in merito all'impostazione tecnica e metodologica dello studio di settore in oggetto idoneo a essere utilizzato concretamente per le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, fotografando nel complesso, la reale situazione delle strutture.

Vengono tuttavia evidenziate alcune questioni che potrebbero condizionare il corretto utilizzo degli attuali indicatori di normalità economica:

1. Energia elettrica

I consumi di energia elettrica non sono esclusivamente imputabili all'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche ma anche al mantenimento delle condizioni climatiche del centro estetico in relazione alle particolari condizioni di svolgimento dei servizi. Sarebbe opportuno prevedere un correttivo, ai fini delle regressioni, rapportato ai predetti consumi dell'azienda.

2. Incidenza beni strumentali (Lettini)

I lettini possono essere utilizzati per una migliore organizzazione dell'attività. Ciò non significa che, automaticamente, il maggior numero di lettini possa determinare un maggior numero di trattamenti svolti.

- 3) Inoltre, ai fini di una migliore fotografia delle imprese del settore benessere, sarebbe auspicabile una unificazione dei due studi di settore TG33U con quello di cui alla presente nota TG95U. I due studi, difatti, presentano in alcuni casi una forte correlazione delle categorie e tipologie di attività presenti.

Infine, limitatamente agli indicatori di normalità economica, il parere favorevole sull'effetto scaturente dalla loro applicazione è subordinato al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alle considerazioni relative all'apporto dei fattori produttivi e delle variabili strutturali nella stima dei ricavi, l'Agenzia sottolinea che la finalità perseguita dagli Studi di Settore è quella di determinare un "ricavo potenziale" dell'impresa sulla base non solo di variabili contabili, ma anche di variabili strutturali. L'obiettivo degli Studi di Settore è dunque, come abbiamo detto, la stima del "ricavo potenziale" dell'impresa e non del "reddito" della stessa.

Per le imprese che svolgono attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale la stima ha riguardato solamente i ricavi derivanti da attività diverse da quelle in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale; di conseguenza tutte le variabili inserite nella funzione di regressione sono state ponderate con la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività non in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

La determinazione della funzione di ricavo viene effettuata dopo aver suddiviso le imprese in gruppi omogenei (cluster). Tale suddivisione viene realizzata sulla base degli aspetti strutturali delle imprese, prendendo quindi in esame le variabili presenti in tutti i quadri del modello utilizzato per la costruzione dello studio di settore, ad eccezione del quadro degli elementi contabili (quadro F). In tal modo è possibile raggruppare le imprese con caratteristiche strutturali ed organizzative simili che si rivolgono ad uno stesso mercato di riferimento ed offrono principalmente la stessa tipologia di servizio.

Nello studio TG95U le imprese che svolgono attività in convenzione con il SSN sono state raggruppate nel cluster 1 - *Stabilimenti termali*. Tali imprese offrono soprattutto cure termali e svolgono la loro attività prevalentemente per una clientela assistita dal Servizio Sanitario Nazionale. La funzione di ricavo, determinata per ciascun gruppo omogeneo, è stata costruita dunque su un insieme di imprese che presenta caratteristiche strutturali simili ed in particolare, sulle imprese che svolgono la propria attività per il Servizio Sanitario Nazionale.

In merito all'osservazione relativa al consumo di energia elettrica, si rileva che tale voce di costo rappresenta un elemento comune alle varie realtà aziendali ed inoltre costituisce solo parte di un valore che comprende tutte le voci di costo da indicare nel modello. E d'altronde, in sede di esame del prototipo non sono emerse criticità al riguardo. In merito poi alla tematica della corretta imputazione dei costi generali, rilevata nel documento elaborato dalla FEDERTERME, si fa presente che, come precisato nelle istruzioni del quadro F- Elementi contabili del modello Studi di settore, i costi relativi al gas metano utilizzato per riscaldare l'acqua termale vanno imputati al rigo F16, quelli relativi alla pubblicità al rigo F15 mentre il costo di abbonamenti a giornali e giornali deve essere indicato nel rigo F22.

Per quanto riguarda l'auspicio di una unificazione tra lo studio di settore TG33U con lo studio TG95U a causa di una forte correlazione delle categorie e tipologie di attività presenti, si ritiene che la nuova classificazione Ateco 2007, dovrebbe limitare grandemente la capacità di sovrapposizione e permettere una migliore identificazione delle singole attività.

Per quanto concerne infine la considerazione relativa agli indicatori di normalità economica, occorre considerare che gli studi di settore in evoluzione sono stati elaborati tenendo conto anche dell'effetto degli indicatori di normalità economica, i quali costituiscono parte integrante dello studio stesso e sono da questo inscindibili. Appare opportuno sottolineare, a tale riguardo, come tali indicatori siano stati costruiti in maniera specifica per lo specifico studio di settore e le soglie ed i coefficienti siano stati definiti con un dettaglio a livello di singolo cluster.

Con riferimento all'impianto normativo, si precisa inoltre che l'art. 1, comma 252, della legge finanziaria per il 2008, ha stabilito che ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al 14 approvati con il D.M. 20 marzo 2007. Il D.L. n.81 del 2007 ha inoltre precisato che gli

indicatori di normalità economica di cui al comma 14, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14 non sono soggetti ad accertamenti automatici.

Pertanto, è evidente l'intenzione del legislatore di non far rientrare in tale ambito di applicazione gli indicatori definiti in fase di revisione degli studi di settore, la cui disciplina va ricercata nell'ambito dell'art. 1, comma 13 della Legge Finanziaria per il 2007.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2008

Roma, 17/01/2008

Facciamo seguito agli incontri svolti presso la sede So.Se. per esprimere le nostre considerazioni in merito allo studio di settore TG95U – Servizi dei centri di benessere fisico – Stabilimenti idropinici e idrotermali.

In premessa, evidenziamo che la scrivente Organizzazione, condivide il processo di elaborazione dello studio di settore e auspica che, in prospettiva, tale strumento possa mantenere le caratteristiche di corretta rappresentazione delle imprese rappresentate.

Sulla base del lavoro presentato, possiamo, pertanto, esprimere un parere, in linea di massima, favorevole in merito all'impostazione tecnica e metodologica dello studio di settore in oggetto idoneo a essere utilizzato concretamente per le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, fotografando nel complesso, la reale situazione delle strutture.

Vi evidenziamo, tuttavia, alcune questioni che a nostro avviso potrebbero condizionare il corretto utilizzo degli attuali indicatori di normalità economica:

1. Energia elettrica

I consumi di energia elettrica non sono esclusivamente imputabili all'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche ma anche al mantenimento delle condizioni climatiche del centro estetico in relazione alle particolari condizioni di svolgimento dei servizi. Sarebbe opportuno prevedere un correttivo, ai fini delle regressioni, rapportato ai predetti consumi dell'azienda.

2. Incidenza beni strumentali (Lettini)


Come rilevato in occasione dell'incontro del 15 gennaio u.s., confermiamo che gli stessi possono essere utilizzati per una migliore organizzazione dell'attività. Ciò non significa che, automaticamente, il maggior numero di lettini possa determinare un maggior numero di trattamenti svolti.

Evidenziamo, inoltre che, ai fini di una migliore fotografia delle imprese del settore benessere, auspichiamo una unificazione dei due studi di settore TG33U con quello di cui alla presente nota TG95U. I due studi, difatti, presentano in alcuni casi una forte correlazione delle categorie e tipologie di attività presenti.

Limitatamente agli indicatori di normalità economica, infine, il parere favorevole sull'effetto scaturente dalla loro applicazione è subordinato al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
ANDREA SCALIA



IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
ELSA FORTE

FEDERTERME


Federazione Italiana delle Industrie Termali
e delle Acque Minerali Curative



00198 Roma, Via Po, 22
Tel. +39.06.8419416
Fax +39.06.85357562
segreteria@federterme.it
C.F. 80209590589

Roma, 22 gennaio 2008

Prot. n. 24/10



Spett.le

Agenzia delle Entrate
Settore Governo Accertamento e
Studi di settore
Ufficio Studi di settore

c.a. dott.ssa Antonella Pallotta

Osservazioni allo Studio di settore TG95 (evoluzione dello studio SG95U) – codici di attività 93.04.2 – Stabilimenti idropinici ed idrotermali.

In riferimento allo studio di settore menzionato in epigrafe e facendo seguito agli incontri del 12 dicembre 2007 e del 15 gennaio 2008 svolti sul tema, riteniamo necessario svolgere alcune osservazioni.

In via preliminare, rileviamo che, al fine di sterilizzare il mancato inserimento nella stima del reddito dei ricavi derivanti da attività eseguite in convenzione con il servizio SSN si provvede, nell'elaborazione dello studio, alla ponderazione delle variabili inserite nella funzione di regressione utilizzando la percentuale dei ricavi derivanti da attività non in convenzione con il SSN, generando in tal modo una distorsione nella determinazione del reddito normale da utilizzare ai fini degli studi.

Tale distorsione è la necessaria conseguenza dell'errata assunzione secondo la quale i fattori produttivi e le variabili strutturali partecipino nella medesima quantità alla formazione dei ricavi da attività seguite in regime di convenzionamento e non.

Risulta, infatti, evidente dalle osservazioni delle realtà aziendali come i servizi verso il SSN vengano erogati in condizioni di minore remuneratività (i relativi prezzi sono ampiamente inferiori a quelli praticati ai privati) rispetto agli altri richiedendo un maggior impiego di fattori produttivi per generare il medesimo ricavo.

In riferimento, poi, al tema dei 'costi residuali', segnalatoci nel corso degli incontri summenzionati, Vi rendiamo noto di aver svolto approfondimenti presso alcune imprese termali associate, in esito ai quali è emerso che, nella compilazione del modello relativo allo studio di settore, nelle voci di cui ai righe F22 e F23, sono inseriti normalmente costi generali estremamente diversificati, in quanto non riconducibili alle altre voci previste.

FEDERTERME



A titolo esemplificativo, gli stessi sembrano riferirsi più di frequente a oneri relativi al gas metano (piuttosto consistenti per le terme che non dispongono di acque naturalmente calde) ed alla pubblicità/pubblicazioni su riviste.

Nel chiederVi di apportare le opportune modifiche allo studio di settore relativo agli stabilimenti termali, sulla base delle considerazioni sopra espresse, restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Aurelio Crudele)

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UG39U

Codice attività: 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UG39U, in data 8 giugno e 18 settembre 2007.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 4 aprile 2007 con nota prot. n. 58556/2007 e, nelle predette riunioni, sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Lo studio di settore UG39U costituisce evoluzione dello studio TG39U, approvato con decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed entrato in vigore a decorrere dall'anno di imposta 2004.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFCOMMERCIO
- FIAIP
- FIMAA

Nel corso delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota prot. 1040-07/PR/sa, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - FIAIP ha espresso perplessità circa il contenuto ed il metodo adottato nel computare i ricavi afferenti alla loro categoria.

In concreto, nell'ambito del medesimo studio di settore, a seconda dell'appartenenza all'uno piuttosto che all'altro cluster, alla ubicazione territoriale, al ventile, gli elementi di costo che determinano i ricavi possono essere differenti, come differenti sono i coefficienti.

Peraltro, se non si ha la disponibilità di tutti i dati completi – cluster, territorio, ventili, elementi che determinano i ricavi e peso dei medesimi per ciascun cluster, ventile, territorio – non è materialmente possibile introdurre degli esempi concreti e rappresentativi di alcune realtà per verificare le risultanze dello studio rispetto a quelle reali conseguite, nonché per effettuare le opportune simulazioni e comprendere se, come, con quale peso e quali elementi determinino i ricavi puntuali e la coerenza.

Solo dopo avere svolto queste attività di verifica, controllo e simulazioni di vario genere, la FIAIP ritiene possibile fornire le proprie proposte, richieste e segnalazioni. Peraltro è anche evidente che tale attività richiederebbe, comunque, un adeguato margine di tempo per poter essere utilmente svolta, essendo impensabile, nel caso, di disporre di termini di pochissimi giorni.

La Federazione ritiene, quindi, che le riunioni effettuate abbiano svolto una funzione meramente illustrativa e che con esse non si sia raggiunto lo scopo prefissato, cioè quello di individuare un'ipotesi reddituale media per la categoria che Fiaip rappresenta.

Vengono pertanto evidenziate le seguenti problematiche:

Quadro D, dal rigo D17 al D21 :

Si chiede che tali righe vengano tolte dallo studio di settore in quanto il numero delle trattative concluse non può essere relazionato con il numero di incarichi verbali o scritti ricevuti dall'agente immobiliare. Si ritiene che la capacità e la bravura dell'agente immobiliare nel portare a termine un maggior numero di trattative non può diventare un modello matematico; se ne deduce, quindi, che i dati richiesti possano distorcere negativamente il contenuto dello studio di settore.

Quadro D, dal rigo D22 al D26 :

si ritiene che le percentuali medie delle provvigioni, non siano frutto di un calcolo percentuale effettuato dal compilatore, ma che tutti i modelli utilizzati presentino percentuali puramente indicative senza tenere conto delle indicazioni fornite per la compilazione dall'Agenzia delle Entrate.

La maggioranza degli agenti immobiliari, si rivolge per la compilazione degli Studi di Settore a professionisti esterni i quali non si preoccupano di seguire pedissequamente le indicazioni fornite; si ritiene quindi che il calcolo della media delle provvigioni debba essere effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e che i righe da D22 a D26, debbano essere eliminati dal modello.

Quadro D, dal rigo D27 al Rigo D31:

In base al valore degli immobili venduti, lo Studio di Settore, colloca l'agenzia immobiliare in una fascia superiore; si presume, quindi, che, più alto sia il valore dell'immobile, più alto sia il valore della provvigione percepita in termini percentuali.

La realtà ci dice esattamente il contrario; vero è che, a fronte di valori di compravendita più elevati l'agente immobiliare e le parti concordano compensi provvigionali più bassi così come è vero che su valori minori il potere di trattativa delle parti è minore ed il margine di trattativa è più ridotto.

Considerati i prezzi medi di mercato, e prendendo in esame il rigo D30, non si può definire “di pregio” un immobile ricompreso in questa fascia di prezzo.

Si chiede quindi che vengano istituiti dei nuovi parametri,

D27 fino a 150.000,00

D28 fino a 350.000,00

D29 fino a 500.000,00

D30 fino a 1.000.000,00

D31 oltre 1.000.000,00

Quadro D dal rigo D36 al rigo D39

Il numero delle transazioni, più o meno elevato, è un elemento di calcolo che aumenta i ricavi; nello specifico, le agenzie immobiliari che operano nel campo delle locazioni turistiche, sono penalizzate proprio da questo metodo di calcolo. In presenza di un alto numero di contratti di locazione per finalità turistiche il reddito dell'agente turistico non aumenta in proporzione ad esse. Si ritiene quindi che debba essere rivisto il metodo di calcolo.

Quadro E dal rigo E01 al rigo E02

I computer ed i server sono via via diventati delle necessità per poter essere presenti sul mercato e per gestire i sempre più pressanti adempimenti che gli agenti immobiliari debbono svolgere; si ritiene che codesti elementi non debbano essere ricompresi all'interno degli Studi di Settore.

Si esprime un parere negativo sui contenuti del prototipo UG39U.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia manifesta un certo disagio riguardo la pretesa non disponibilità di tutti i dati completi – cluster, territorio, ventili, elementi che determinano i ricavi e peso dei medesimi per ciascun cluster, ventile, territorio – senza dei quali non è materialmente possibile introdurre degli esempi concreti e rappresentativi.

Nel corso delle riunioni è stato consegnato ai rappresentanti delle Associazioni una brochure in cui erano contenuti:

- modello degli Studi di Settore allegato ad UNICO2006 con le variabili utilizzate nell'analisi discriminante evidenziate
- elenco degli indicatori utilizzati nell'analisi della coerenza e normalità economica con la relativa tipologia di distribuzione ventilica
- elenco delle variabili di regressione utilizzate nella determinazione della funzione di ricavo.

Inoltre, nel corso delle riunioni di presentazione del prototipo, è stata illustrata la metodologia utilizzata per la *costruzione* dello studio in oggetto, anche nel raffronto rispetto allo studio TG39U in vigore dal periodo d'imposta 2004.

In particolare, sono stati analizzati i modelli organizzativi emersi, gli indicatori utilizzati per la selezione del campione di riferimento e le variabili risultate significative nella stima della funzione di ricavo. Tutti i risultati sono stati presentati dopo una breve introduzione alle metodologie statistiche utilizzate: Analisi in Componenti principali, Cluster Analysis, Distribuzioni ventiliche, Regressione multipla.

Con riferimento all'*applicazione* dello studio di settore UG39U, è stata illustrata sia l'analisi discriminante, necessaria per l'assegnazione di ciascun contribuente ad uno o più modelli organizzativi sia la metodologia relativa alla Normalità Economica. In particolare, sono stati presentati ampiamente gli indicatori economico-contabili utilizzati nell'analisi di normalità e gli algoritmi di calcolo relativi ai *maggiori ricavi* che potrebbero derivare da tali indicatori.

Sono stati quindi esaminati gli esempi forniti dalle Associazioni. La F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) ha presentato n. 3 esempi, la CNA n. 8 esempi e la FIAIP n. 2 esempi. Tutte le valutazioni delle imprese analizzate sono state poi inviate alle associazioni di riferimento.

In merito alla richiesta di eliminazione dei righe da D17 a D21, si fa presente che sono state le Associazioni di categoria a chiedere che nel modello fossero presenti tali informazioni, al fine di far risaltare l'intenso impegno, necessario per poter concludere una trattativa. Inoltre,

la tipologia degli incarichi ricevuti, avrebbe costituito elemento utile per caratterizzare la fisionomia dell'agenzia di intermediazione.

In effetti, senz'altro queste informazioni concorrono a rappresentare le singole realtà aziendali e sono di ausilio nella fase del contraddittorio con gli uffici.

Con riguardo all'osservazione relativa all'indicazione delle percentuali medie delle provvigioni, suscita perplessità la richiesta che tale calcolo debba essere effettuato direttamente dall'Agenzia che, comunque, si impegna a migliorare le istruzioni per la compilazione di tali righi.

L'Agenzia ritiene invece di accogliere la richiesta estendere i parametri del valore degli immobili presi in considerazione ai fini della compravendita. Nel modello in vigore dall'anno d'imposta 2007 è stato infatti modificato il testo del rigo D31 ed aggiunto un ulteriore rigo che considera la compravendita di immobili di valore superiore a euro 1.000.000,00.

In merito all'osservazione relativa alla locazione degli immobili per finalità turistiche, si pone in evidenza che, nella metodologia degli Studi di settore, una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei, è necessario determinare, per ciascun gruppo, la funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti al gruppo in esame. Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Multipla. La Regressione Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente (ricavo) in funzione di una serie di variabili indipendenti relativamente alla loro significatività statistica. Le variabili indipendenti possono essere sia contabili (quadro F del modello) che strutturali; la scelta viene stata effettuata con il metodo stepwise.

La sezione relativa al numero di trattative concluse per la locazione turistica è risultata significativa nella determinazione della funzione di ricavo per il cluster 16 – *Agenzie specializzate nella mediazione per la locazione di immobili per finalità turistiche*. Tali variabili, selezionate con il metodo della stepwise, hanno contribuito alla determinazione del ricavo puntuale di riferimento insieme al numero delle trattative concluse per la compravendita di immobili residenziali, al numero dei collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale, ai familiari diversi dai collaboratori familiari, ai soci e associati e alle variabili di costo.

CONCLUSIONE


In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 28 gennaio 2008

Osservazioni Fiaip in merito al prototipo dello Studio di settore UG39U

Prot.1040-07/PR/sa

Gent.mo Dottor Abritta,



dopo le riunioni effettuate con il vostro Ill.mo istituto, come da vostra richiesta, siamo ad esprimere la nostra perplessità circa il contenuto ed il metodo adottato nel computare i ricavi afferenti la nostra categoria.

In concreto, nell'ambito del medesimo Studio di Settore, a seconda dell'appartenenza all'uno piuttosto che all'altro cluster, alla ubicazione territoriale, al ventile, gli elementi di costo che determinano i ricavi possono essere differenti, come differenti sono i coefficienti.

Peraltro, se non si ha la disponibilità di tutti i dati completi – cluster, territorio, ventili, elementi che determinano i ricavi e peso dei medesimi per ciascun cluster, ventile, territorio – non è materialmente possibile introdurre degli esempi concreti e rappresentativi di alcune realtà per verificare le risultanze dello studio rispetto a quelle reali conseguite, nonchè per effettuare le opportune simulazioni e comprendere se, come, con quale peso e quali elementi determinino i ricavi puntuali e la coerenza. Solo dopo avere svolto queste attività di verifica, controllo e simulazioni di vario genere, sarà possibile fornire le proprie proposte, richieste e segnalazioni.

È anche evidente che tale attività richiederebbe, comunque, un adeguato margine di tempo per poter essere utilmente svolta, essendo impensabile, nel caso, di disporre di termini di pochissimi giorni.

La Federazione ritiene, quindi, che le riunioni effettuate abbiano svolto una funzione meramente illustrativa e che con esse non si sia raggiunto lo scopo prefissato, cioè quello di individuare un'ipotesi reddituale media per la categoria che Fiaip rappresenta.

Nel corso delle riunioni abbiamo più volte evidenziato le seguenti problematiche:

Quadro D, dal rigo D17 al D21 :

Chiediamo che vengano tolte dallo studio di settore in quanto il numero delle trattative concluse non può essere relazionato con il numero di incarichi verbali o scritti ricevuti dall'agente immobiliare.

Riteniamo che la capacità e la bravura dell'agente immobiliare nel portare a termine un maggior numero di trattative non può diventare un modello matematico; se ne deduce, quindi, che i dati richiesti possano distorcere negativamente il contenuto dello studio di settore.

Quadro D, dal rigo D22 al D26 :

Durante gli incontri abbiamo potuto notare come le percentuali medie delle provvigioni, non fossero frutto di un calcolo percentuale effettuato dal compilatore, ma che tutti i modelli utilizzati presentassero percentuali puramente indicative senza tenere conto delle indicazioni fornite per la compilazione dall'Agenzia delle Entrate.

La maggioranza degli agenti immobiliari, si rivolge per la compilazione degli Studi di Settore a professionisti esterni i quali non si preoccupano di seguire pedissequamente le indicazioni fornite;

riteniamo quindi che il calcolo della media delle provvigioni debba essere effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e che le righe da D22 a D26, debbano essere eliminate dal modello.

Quadro D, dal rigo D27 al Rigo D31:

In base al valore degli immobili venduti, lo Studio di Settore, colloca l'agenzia immobiliare in una fascia superiore; si presume, quindi, che, più alto sia il valore dell'immobile, più alto sia il valore della provvigione percepita in termini percentuali.

La realtà ci dice esattamente il contrario; vero è che, a fronte di valori di compravendita più elevati l'agente immobiliare e le parti concordano compensi provvigionali più bassi così come è vero che su valori minori il potere di trattativa delle parti è minore ed il margine di trattativa è più ridotto.

Facciamo inoltre notare che, considerati i prezzi medi di mercato, e prendendo in esame il rigo D30, non possiamo definire "di pregio" un immobile ricompreso in questa fascia di prezzo.

Chiediamo quindi che vengano istituiti dei nuovi parametri,

D27 fino a 150.000,00

D28 fino a 350.000,00

D29 fino a 500.000,00

D30 fino a 1.000.000,00

D31 oltre 1.000.000,00

*Vedi dati Osservatorio Immobiliare

Quadro D dal rigo D36 al rigo D39

Il numero delle transazioni, più o meno elevato, è un elemento di calcolo che aumenta i ricavi; nello specifico, vogliamo far notare che le agenzie immobiliari che operano nel campo delle locazioni turistiche, sono penalizzate proprio da questo metodo di calcolo.

In presenza di un alto numero di contratti di locazione per finalità turistiche il reddito dell'agente turistico non aumenta in proporzione ad esse.

Riteniamo quindi che debba essere rivisto il metodo di calcolo.

Quadro E dal rigo E01 al rigo E02

I computer ed i server sono via via diventati delle necessità per poter essere presenti sul mercato e per gestire i sempre più pressanti adempimenti che gli agenti immobiliari debbono svolgere; si ritiene che, come detto per le righe D74 e D75, codesti elementi non debbano essere ricompresi all'interno degli Studi di Settore.

Inviandovi le nostre osservazioni, riteniamo di avere svolto il compito assegnatoci e augurandoci di poter contribuire come sempre ad una fattiva collaborazione con il Sose e con l'Agenzia delle Entrate per quanto precedentemente esposto, la Fiaip, Federazione Italiana agenti Immobiliari Professionali, esprime un parere negativo sui contenuti del prototipo UG39U.

Cordialmente

Paolo Righi

Vice Presidente Nazionale Vicario

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UG44U

Codice attività

55.10.00 - Alberghi

55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate 3 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.A. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UG44U, rispettivamente in data 12 ottobre 2007, 22 novembre 2007 e 11 gennaio 2008.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 08 novembre 2007 con nota prot. 113307 / 2007 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni .

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di Categoria:

CONFCOMMERCIO
CONFINDUSTRIA
FEDERALBERGHI
UNIONE ALBERGATORI BOLZANO
ASS. ALBERGATORI ISOLA D'ELBA
UPSA SORRENTO
FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA
RESCASA

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La **Federalberghi** con nota del 23 gennaio 2008 da noi prot. con n. 12064 /2008 fa presente quanto segue:

Beni strumentali

Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, al rigo F29, viene richiesto di indicare il valore dei beni strumentali. Quest'ultimo influenza, eccessivamente, la funzione di ricavo. Si richiede che i beni strumentali non rientrino nella funzione di ricavo, in quanto non vi è una relazione diretta tra gli stessi beni e l'ammontare dei ricavi, soprattutto ove si tenga conto della circostanza che le leggi regionali di classifica alberghiera prevedono il possesso di tali beni ai fini dell'esercizio dell'attività in rapporto al numero delle stelle. Si ritiene, utile, per altro che i beni strumentali vengano presi in considerazione solo per la determinazione dei cluster.

Clientela intermediata

L'evoluzione della domanda alberghiera ha comportato la diffusione dell'attività di intermediazione da parte di agenzie di viaggio, da tour operator e da operatori non professionali. In questo caso il cliente anziché rivolgersi direttamente all'albergo effettua la prenotazione tramite un intermediario. Quest'ultimo, chiede all'albergo una percentuale della tariffa (provvigione o minor ricavo) per il servizio erogato. Poiché la tariffa che l'albergatore inserisce negli studi di settore costituisce un indicatore del ricavo solo per la clientela non intermediata, si richiede la previsione di un correttivo direttamente proporzionato al numero delle presenze intermedie quale che sia la loro entità.

Tariffe agevolate

Il settore turistico negli ultimi anni ha visto un trend negativo della domanda, dovuto ad una congiuntura economica sfavorevole, sia interna che internazionale, che ha determinato, da un lato, una diffusa contrazione delle tariffe e, dall'altro, un più ampio e sempre più diffuso ricorso, da parte degli operatori, all'adozione di formule agevolate, che prevedono sconti fino al 100% per alcuni componenti della famiglia (minori) e dei gruppi (accompagnatori/autisti). Si rende, quindi, necessario l'inserimento nel nuovo strumento accertativo dei ricavi, anche di questa tipologia di presenze, che non genera ricavi o ne genera in misura inferiore al tariffato. In tale ambito, non deve essere sottovalutato il fenomeno, sempre più frequente, delle prenotazioni on-line (fai da te), che a parità di clientela intermediata abbassano il volume dei ricavi.

I correttivi territoriali

Al fine di adeguare i ricavi stimati alle peculiarità territoriali l'amministrazione finanziaria è intervenuta sulla funzione ricavo stimato, attraverso l'applicazione di apposti correttivi rivelatisi insufficienti. Infatti, per molte zone del nostro Paese definite destinazioni svantaggiate perché caratterizzate da un'offerta turistica datata, da una clientela a basso reddito e da una sfavorevole posizione concorrenziale, non sono previsti adeguati correttivi territoriali, per i quali si ravvisa l'esigenza di un loro miglioramento. Analoga previsione va fatta per le strutture che in quanto ubicate in zone periferiche ai centri di attrazione turistica della località debbono praticare particolari riduzioni tariffarie.

Esclusione dagli studi di settore

Tra i casi di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, riconducibili a periodi di "non normale svolgimento dell'attività", si ritiene necessario includere anche quegli eventi eccezionali, naturali e non (es. emergenza rifiuti in Campania, crisi del settore termale), che comportano drastiche riduzioni della domanda turistico-alberghiera.

Fonti energetiche

L'aumento del costo dell'approvvigionamento energetico comporta un incremento dei costi per i servizi non recuperabile attraverso l'adeguamento dei prezzi. Negli studi di settore tale aumento influenza la funzione di ricavo. Si richiede, al riguardo, di introdurre un correttivo per la sterilizzazione degli aumenti stessi.

Rigo F17

Nel rigo F17 del modello per la compilazione degli studi di settore, vanno inseriti l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei rigi F15 e F16. Tali costi, che in passato non incidevano sulla determinazione dei ricavi presunti ora, invece, con il nuovo modello proposto influenzano la funzione ricavo.

Si richiede, al riguardo, che i costi per manutenzione degli immobili e dei relativi impianti fissi idrotermosanitario, elettrico, antincendio e condizionamento non influiscano sulla funzione di ricavo.

Tasso medio di occupazione

L'applicazione degli studi di settore consente, tramite l'inserimento dei valori delle variabili contabili ed extra-contabili richiesti, di effettuare tre diverse analisi in base a cui verificare la posizione del contribuente in ordine alla sua "normalità statistica":

- analisi della congruità;
- analisi della normalità economica;
- analisi della coerenza.

Più in particolare, i coefficienti di coerenza con il nuovo studio UG44U si basano sul tasso di occupazione media (presenze/numero delle stanze), mentre i coefficienti della congruità prendono in considerazione i giorni di apertura con l'occupazione di almeno 1 posto letto.

Un sistema così impostato produce effetti devastanti sulle piccole imprese, come si è ampiamente illustrato nel corso degli incontri, per cui al fine di superare tale criticità si richiede di basare i coefficienti di congruità sul tasso medio di occupazione effettiva.

Personale stagionale

Il costo del personale influisce eccessivamente per le attività ad apertura stagionale. Infatti, per queste ultime tale costo rappresenta un onere fisso non ponderabile sulla base dell'andamento delle vendite ma negoziato a inizio stagione su mere stime di flussi di ricavo.

Lo studio si fonda su indici di redditività non adeguati alla mutevole realtà economica e, pertanto, non riesce a fotografare adeguatamente il nostro settore, che sta attraversando una crisi strutturale dovuta al mutamento ed alla contrazione della domanda. Le simulazioni applicative, congiuntamente condotte sui dati forniti dalle strutture ricettive, hanno infatti evidenziato, per la maggior parte delle imprese che con l'attuale modello di studi di settore rientravano in quella che si definisce una normalità statistico-fiscale, il mancato raggiungimento degli indici di coerenza e congruità. Nel corso degli incontri svolti si sono evidenziate le carenze strutturali del nuovo prototipo, segnalando gli interventi ritenuti necessari per riportarne i risultati nell'alveo della reale redditività del comparto turistico alberghiero. Si ritiene pertanto necessaria la introduzione di un significativo correttivo che tenga conto di tale diversità.

Al fine di evitare che il nuovo studio di settore comporti un notevole e ingiustificato impatto economico-finanziario sulle imprese alberghiere, si ritiene pertanto necessario che vengano accolte tutte le modifiche già segnalate, nuovamente sintetizzate in allegato alla presente, indispensabili per conferire allo studio quell'aderenza con la realtà economica che la stessa legge richiede. Nello stesso tempo non appare, più procrastinabile la rivisitazione dei cluster, anche alla luce dei cambiamenti che l'offerta alberghiera italiana ha subito in questi ultimi anni.

Si ritiene che il prototipo dello studio UG67U non sia ancora maturo per la definitiva adozione, necessitando di robusti interventi di adeguamento nei termini prima illustrati.

La **Confindustria** con nota del 24 gennaio da noi prot. 14462 / 2008 fa presente quanto segue:

Riteniamo centrale il ruolo degli Osservatori Regionali, che potranno evidenziare ed affrontare delle specificità. A questo proposito, però, è necessario un forte atto di indirizzo dal centro verso gli Osservatori - ed anche gli uffici locali - per superare quelle difformità di analisi ed

applicazione degli studi che abbiamo riscontrato sul territorio in questi anni. In termini più generali, va sottolineato che dopo una contenuta ripresa, il settore sta vivendo una nuova situazione di criticità determinata dall'andamento dell'economia italiana ed internazionale e dalla crescita dell'Euro che sta pesando sulla clientela nel confronto con le destinazioni extra UE. Va sottolineato che questa situazione incide fortemente sulle tariffe applicate che sempre di più si discostano da quelle pubblicate che lo studio richiama.

Analoga attenzione va posta all'incidenza dei gruppi intermediati, riconosciuta in uno specifico correttivo, ma che a nostra opinione dovrebbe entrare in funzione anche per percentuali inferiori a quella attualmente prevista con una maggiore incidenza rispetto all'attuale. A questo riguardo i nostri esperti ci segnalano l'opportunità che, a base di calcolo di tale correttivo, venga presa in considerazione la Percentuale sulle Presenze della Tipologia della Clientela, invece che la Percentuale sui Ricavi – dei Ricavi derivanti dalla Vendita di Servizi, in quanto quest'ultima già risulta essere influenzata della Tariffa Ridotta, applicata a tale tipologia di servizio.

Un altro aspetto rilevante è il rigo F17 "Altri costi per servizi", più volte al centro dell'analisi effettuata nel corso delle riunioni presso SOSE. Infatti fino a oggi tale voce era ininfluenza ai fini della determinazione dei Ricavi. Diversamente, nel modello evoluzione, il rigo 17 è un elemento che influenza grandemente la funzione di ricavo. Considerato che nella voce vengono inclusi molti costi per servizi non correlati direttamente alla produzione del servizio, riteniamo necessario che a tale voce venga attribuita una minore incidenza escludendo, inoltre, voci di costo quali: spese di manutenzione degli immobili, spese legali, spese di pubblicità, spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda i Beni Ammortizzabili riteniamo che sia necessario diminuirne l'incidenza sul ricavo presunto nonché escludere da tale voce i valori relativi agli impianti c.d. fissi (quali: impianti igienici, impianti di condizionamento, impianti elettrici, impianti antincendio).

Oltre a questo dobbiamo sottolineare la specifica criticità di alcuni territori, in particolare quelli caratterizzati da un turismo di tipo termale, che stanno vivendo una gravissima crisi che lo studio di settore non riesce però a fotografare per i quali auspichiamo un intervento sugli osservatori regionali. E' il caso, tra gli altri, di Fiuggi, dove molti alberghi hanno cessato l'attività per mancanza di clientela e gli immobili che erano destinati a strutture ricettive stanno convertendosi in alloggi ad uso abitativo. Le aziende alberghiere in attività, nel corso del tempo, hanno variato la tipologia del servizio rivolgendolo sempre più al lavoro dei gruppi, che risulta essere a bassa redditività ed a bassa capacità di spesa, per effetto delle tariffe applicate.

Complessivamente con tale evoluzione le imprese Alberghiere, ed in particolare la totalità di tutte quelle esaminate e localizzate nel territorio di Fiuggi, non traggono alcun vantaggio in termine di Congruità e Coerenza dal nuovo calcolo elaborato col software Gerico, all'opposto la soglia degli indici è stata innalzata nella maggioranza dei casi. Da una prima analisi, sulla base dei dati in nostro possesso, il correttivo introdotto in merito alla localizzazione dell'impresa, con diversificazione del Comune in cui viene svolta l'attività (che agisce nella funzione di regressione sul numero di presenze delle persone alloggiate), non riesce a fotografare le specifiche realtà. Scendendo nel particolare del codice catastale A310 (Fiuggi), esso agisce diminuendo il numero di presenze, elemento utilizzato come variabile nella funzione di Ricavo, ma tale fattore è impiegato solamente per i cluster relativi agli alberghi con classificazione 1,2 e 3 stelle. Diversamente gli alberghi a 4 e 5 stelle risultano esclusi, ma ciò non è giustificato rispetto alla realtà oggettiva della modalità di espletamento di attività di tali imprese.

Tutto ciò premesso, valutata la struttura dello studio e considerata l'oggettiva ristrettezza dei tempi e limitatezza del campione considerato, nel sottolineare l'apprezzamento per l'attenzione che l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato in questa fase alle istanze degli operatori, ci riserviamo una più approfondita analisi in fase applicativa che ci auguriamo possa condursi con la stessa fattiva collaborazione.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

In merito alle richieste pervenute dall'associazione di categoria si fa presente quanto segue:

Per quanto riguarda l'incidenza del valore dei beni strumentali nella funzione di regressione, il prototipo del nuovo studio ha il pregio di modulare più dettagliatamente, rispetto allo studio precedente, l'apporto di tali beni nella determinazione dei ricavi. Questo avviene attraverso la definizione di più variabili, Valore dei beni strumentali (al netto dei beni a nolo) e sue trasformate, per le quali vengono individuati differenti coefficienti di regressione in relazione ai diversi gruppi omogenei. Come noto per determinare la funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo omogeneo (cluster), si è ricorso alla tecnica statistica della Regressione Multipla. Deve essere anche ricordato che la scelta delle variabili significative per la determinazione della "funzione di ricavo" è effettuata con il metodo stepwise. Quindi sia la scelta delle variabili significative sia il loro peso sono il risultato dell'applicazione di una tecnica statistica. Le variabili Valore dei beni strumentali e sue trasformate vengono utilizzate per la stima dei ricavi tenendo conto del maggiore o minore apporto delle stesse al ciclo produttivo. Infatti le suddette variabili vengono ponderate sulla base del tasso lordo di occupazione della struttura alberghiera, pari al rapporto tra le presenze registrate nell'anno e il numero di posti fissi disponibili per l'intero anno. Questo significa che l'apporto nella stima dei ricavi di tali variabili è modulato in base all'utilizzo della struttura ricettiva (più alto è l'utilizzo della struttura, ovvero si registrano maggiori presenze, maggiore è l'apporto nella stima dei ricavi del Valore dei beni strumentali e sue trasformate).

Per quanto concerne le osservazioni relative alle presenze di gruppi e clientela intermediata, si evidenzia che nella definizione delle funzioni di ricavo dei cluster 2 e cluster 9 sono risultati significativi, per tali tipologie di clientela, fattori di adattamento della funzione stessa che modulano l'apporto della variabile "presenze" nella stima dei ricavi.

Nell'applicazione dello studio, per tenere conto della minore redditività legata alla clientela intermediata e ai gruppi, è stato previsto un correttivo. Tale correttivo, che si applica se le presenze di clientela intermediata e gruppi superano il 30% del totale delle presenze, prevede un abbattimento della variabile "presenze" utilizzata nella stima dei ricavi.

Nel nuovo modello dello studio UG44U sarà previsto un apposito quadro Z - Dati Complementari - che conterrà la richiesta di informazioni relative al numero di presenze che hanno beneficiato di una riduzione delle tariffe o addirittura della gratuità, al fine di monitorare tale fenomeno. Si precisa che le riduzioni delle tariffe vengono solitamente applicate da tutte le strutture alberghiere con dimensioni diverse da cluster a cluster ed il prototipo dello studio UG44U riesce a cogliere tale fenomeno.

Nella definizione della "funzione di ricavo" si è tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività. Da tali analisi sono scaturiti valori correttivi che modificano il coefficiente della variabile di stima "presenze" per le imprese con struttura ricettiva in determinate aree comunali (sono risultati significativi 64 comuni italiani). Accanto a tali interventi si precisa che le caratteristiche strutturali dell'impresa e le diverse tariffe applicate (utilizzate nella "funzione di ricavo") permettono di cogliere anche le differenze connesse all'ubicazione degli esercizi. Eventuali situazioni legate a fenomeni di crisi territoriali della domanda turistica potranno essere segnalate agli Osservatori Regionali costituiti

appositamente per evidenziare peculiarità geografiche non colte dal modello statistico o segnalate agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate in sede di contraddittorio.

La funzione di stima dei ricavi dello studio UG44U è stata fatta tenendo conto anche del rigo F17 "Altri costi per servizi". In tale rigo risultano comprese le spese legate alla manutenzione riparazione ammodernamento e trasformazione di beni immobili che non sono state capitalizzate dal contribuente. Tenuto conto che il valore degli immobili è escluso dal valore dei beni strumentali, al fine di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti che capitalizzano tali spese e i contribuenti che non li capitalizzano, sarà introdotto, utilizzando il quadro X del nuovo modello UG44U, un correttivo non automatico che consentirà ai soggetti non congrui di sterilizzare la parte di tali costi legati agli immobili. Tale correttivo viene definito non automatico in quanto la riduzione determinata sulla base dei calcoli risultanti dalla procedura GE.RI.CO., verrà riconosciuta solo dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e solo su richiesta del contribuente, dopo aver verificato, in sede di contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per la concessione del correttivo.

Il tasso medio di occupazione, pari al rapporto tra il numero totale di presenze ed il totale dei posti letti moltiplicato per i giorni di apertura, è stato utilizzato quale indice di coerenza al fine di verificare e segnalare se soggetti appartenenti ad un cluster presentano valori anomali rispetto al comportamento tenuto da soggetti simili (appartenenti allo stesso cluster). Nella funzione di regressione, il valore dei beni strumentali, nonché le sue trasformate, sono ponderati per il **tasso di occupazione lordo** (pari al rapporto tra il numero di presenze e il numero di posti letto fissi disponibili per l'intero anno). L'impiego del tasso di occupazione lordo, invece del tasso medio di occupazione consente di non penalizzare gli esercizi caratterizzati da una forte stagionalità. Nella funzione di regressione, inoltre, al fine di tutelare i contribuenti che registrano delle aperture della struttura senza alcuna presenza, è stato ritenuto utile, ponderare l'apporto di alcuni altri fattori produttivi sulla base del valore dei giorni di apertura effettivi, non tenendo conto dei giorni di apertura delle strutture senza presenze.

Considerato che le osservazioni pervenute dalla Confindustria sono sostanzialmente analoghe alle annotazioni della Federalberghi si rinvia a quanto sopra esposto.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG44U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio UG44U.

Roma, 28 /01/2008



CONFINDUSTRIA ALBERGHI

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
28 GEN. 2008
Prot. n° 2008 114462

Roma, 24 gennaio 2008
Prot. L/006

Uff. Studi di Settore
Agenzia delle Entrate

Oggetto: **Studi di settore - modello sg44U**

Con riferimento all'analisi del prototipo di studi di settore SG44U, è necessario sottolineare che le nostre osservazioni sono frutto delle dall'analisi di un campione necessariamente ridotto rispetto al numero effettivo di aziende interessate e pertanto non possono considerarsi esaustive.

Riteniamo quindi centrale il ruolo degli **Osservatori Regionali**, che potranno evidenziare ed affrontare ulteriori specificità. A questo proposito, però, è necessario un forte atto di indirizzo dal centro verso gli Osservatori - ed anche gli uffici locali - per superare quelle difformità di analisi ed applicazione degli studi che abbiamo riscontrato sul territorio in questi anni.

In termini più generali, va sottolineato che dopo una contenuta ripresa, il settore sta vivendo una nuova situazione di **criticità** determinata dall'andamento dell'economia italiana ed internazionale e dalla crescita dell'**Euro** che sta pesando sulla clientela nel confronto con le destinazioni extra UE. Va sottolineato che questa situazione incide fortemente sulle **tariffe applicate** che sempre di più si discostano da quelle pubblicate che lo studio richiama.

Analoga attenzione va posta all'incidenza dei **gruppi intermediati**, riconosciuta in uno specifico correttiva, ma che a nostra opinione dovrebbe entrare in funzione anche per percentuali inferiori a quella attualmente prevista con una maggiore incidenza rispetto all'attuale. A questo riguardo inoltre i nostri esperti ci segnalano l'opportunità che, a base di calcolo di tale correttivo, venga presa in considerazione la Percentuale sulle Presenze della Tipologia della Clientela, invece che la Percentuale sui Ricavi - dei Ricavi derivanti dalla Vendita di Servizi, in quanto quest'ultima già risulta essere influenzata della Tariffa Ridotta, applicata a tale tipologia di servizio.

Un altro aspetto rilevante è il **rigo F17** "Altri costi per servizi", più volte al centro dell'analisi effettuata nel corso delle riunioni presso SOSE. Infatti fino a oggi tale voce era ininfluente ai fini della determinazione dei Ricavi. Diversamente, nel modello evoluzione, il rigo 17 è un elemento che influenza grandemente la funzione di ricavo. Considerato che nella voce vengono inclusi molti costi per servizi non correlati direttamente alla produzione del servizio, riteniamo necessario che a tale voce venga attribuita una minore incidenza escludendo, inoltre, voci di costo quali: spese di manutenzione degli immobili, spese legali, spese di pubblicità, spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda i **Beni Ammortizzabili** riteniamo che sia necessario diminuirne l'incidenza sul ricavo presunto nonché escludere da tale voce i valori relativi agli



CONFINDUSTRIA ALBERGHI

impianti c.d. fissi (quali: impianti igienici, impianti di condizionamento, impianti elettrici, impianti antincendio).

Oltre a questo dobbiamo sottolineare la specifica criticità di alcuni territori, in particolare quelli caratterizzati da un **turismo di tipo termale**, che stanno vivendo una gravissima crisi che lo studio di settore non riesce però a fotografare per i quali auspichiamo un intervento sugli osservatori regionali.

E' il caso, tra gli altri, di Fuggi, dove molti alberghi hanno cessato l'attività per mancanza di clientela e gli immobili che erano destinati a strutture ricettive stanno convertendosi in alloggi ad uso abitativo. Le aziende alberghiere in attività, nel corso del tempo, hanno variato la tipologia del servizio rivolgendolo sempre più al lavoro dei gruppi, che risulta essere a bassa redditività ed a bassa capacità di spesa, per effetto delle tariffe applicate.

Complessivamente con tale evoluzione le imprese Alberghiere, ed in particolare la totalità di tutte quelle esaminate e localizzate nel territorio di Fuggi, non traggono alcun vantaggio in termine di Congruità e Coerenza dal nuovo calcolo elaborato col software Gerico, all'opposto la soglia degli indici è stata innalzata nella maggioranza dei casi. Da una prima analisi, sulla base dei dati in nostro possesso, il correttivo introdotto in merito alla localizzazione dell'impresa, con diversificazione del Comune in cui viene svolta l'attività (che agisce nella funzione di regressione sul numero di presenze delle persone alloggiata), non riesce a fotografare le specifiche realtà. Scendendo nel particolare del codice catastale A310 (Fuggi), esso agisce diminuendo il numero di presenze, elemento utilizzato come variabile nella funzione di Ricavo, ma tale fattore è impiegato solamente per i cluster relativi agli alberghi con classificazione 1,2 e 3 stelle.

Diversamente gli alberghi a 4 e 5 stelle risultano esclusi, ma ciò non è giustificato rispetto alla realtà oggettiva della modalità di espletamento di attività di tali imprese.

Tutto ciò premesso, valutata la struttura dello studio e considerata l'oggettiva ristrettezza dei tempi e limitatezza del campione considerato, nel sottolineare l'apprezzamento per l'attenzione che l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato in questa fase alle istanze degli operatori, ci riserviamo una più approfondita analisi in fase applicativa che ci auguriamo possa condursi con la stessa fattiva collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Barbara Casillo
(originale firmato in Segreteria)

Il Direttore Generale

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
23 GEN. 2008
Prot. n° 2008 112064

Roma, 22 gennaio 2008

Gent.mo dott. Abritta,

desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la collaborazione che l'Agenzia delle Entrate e la Società per gli studi settore hanno offerto alla Federalberghi per la revisione degli studi di settore delle strutture ricettive, un evento di estremo rilievo per il sistema e per l'intero apparato produttivo nazionale.

Tuttavia, non possiamo esimerci dall'evidenziare come il prototipo del nuovo studio di settore, così come analizzato nel corso delle riunioni, desti notevoli preoccupazioni per il comparto alberghiero.

Più in particolare, ci preme sottolineare come lo studio si fondi su indici di redditività non più adeguati alla mutevole realtà economica e, pertanto, non riesca a fotografare adeguatamente il nostro settore, che sta attraversando una crisi strutturale dovuta al mutamento ed alla contrazione della domanda.

Le simulazioni applicative, congiuntamente condotte sui dati forniti dalle strutture ricettive, hanno infatti evidenziato, per la maggior parte delle imprese che con l'attuale modello di studi di settore rientravano in quella che si definisce una normalità statistico-fiscale, il mancato raggiungimento degli indici di coerenza e congruità.

Nel corso degli incontri sinora svolti non abbiamo mancato di evidenziare le carenze strutturali del nuovo prototipo, segnalando gli interventi ritenuti necessari per riportarne i risultati nell'alveo della reale redditività del comparto turistico alberghiero.

Al fine di evitare che il nuovo studio di settore comporti un notevole e ingiustificato impatto economico-finanziario sulle imprese alberghiere, riteniamo pertanto necessario che vengano accolte tutte le modifiche già segnalate, nuovamente sintetizzate in allegato alla presente, indispensabili per conferire allo studio quell'aderenza con la realtà economica che la stessa legge richiede.





Nello stesso tempo non appare, a nostro avviso, più procrastinabile la rivisitazione dei cluster, anche alla luce dei cambiamenti che l'offerta alberghiera italiana ha subito in questi ultimi anni.

Riteniamo, conclusivamente, che il prototipo sottoposto alla nostra attenzione non sia ancora maturo per la definitiva adozione, necessitando di robusti interventi di adeguamento nei termini prima illustrati: a tal fine confermiamo la piena disponibilità della Federazione alla prosecuzione dei necessari lavori di adeguamento tecnico del prototipo.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si ritenesse necessario, si inviano cordiali saluti.

Dott. Alessandro Cianella

allegato

Egr. Dott.
Luigi Abritta
Capo Ufficio Studi di Settore
Settore Governo dell'Accertamento e Studi di Settore
Direzione Centrale Accertamento
Agenzia delle Entrate

PROPOSTE IN MERITO AL PROTOTIPO DELLO STUDIO DI SETTORE UG44U

Beni strumentali

Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, al rigo F29, viene richiesto di indicare il valore dei beni strumentali.

Quest'ultimo influenza, eccessivamente, la funzione di ricavo.

Si richiede che i beni strumentali non rientrino nella funzione di ricavo, in quanto non vi è una relazione diretta tra gli stessi beni e l'ammontare dei ricavi, soprattutto ove si tenga conto della circostanza che le leggi regionali di classifica alberghiera prevedono il possesso di tali beni ai fini dell'esercizio dell'attività in rapporto al numero delle stelle.

Si ritiene, utile, per altro che i beni strumentali vengano presi in considerazione solo per la determinazione dei cluster.

Clientela intermediata

L'evoluzione della domanda alberghiera ha comportato la diffusione dell'attività di intermediazione da parte di agenzie di viaggio, da tour operator e da operatori non professionali.

In questo caso il cliente anziché rivolgersi direttamente all'albergo effettua la prenotazione tramite un intermediario.

Quest'ultimo, chiede all'albergo una percentuale della tariffa (provvigione o minor ricavo) per il servizio erogato.

Poiché la tariffa che l'albergatore inserisce negli studi di settore costituisce un indicatore del ricavo solo per la clientela non intermediata, si richiede la previsione di un correttivo direttamente proporzionato al numero delle presenze intermedie quale che sia la loro entità.

Tariffe agevolate

Il settore turistico negli ultimi anni ha visto un trend negativo della domanda, dovuto ad una congiuntura economica sfavorevole, sia interna che internazionale, che ha determinato, da un lato, una diffusa contrazione delle tariffe e, dall'altro, un più ampio e sempre più diffuso ricorso, da parte degli operatori, all'adozione di formule agevolative, che prevedono sconti fino al 100% per alcuni componenti della famiglia (minori) e dei gruppi (accompagnatori/autisti).

Si rende, quindi, necessario l'inserimento nel nuovo strumento accertativo dei ricavi, anche di questa tipologia di presenze, che non genera ricavi o ne genera in misura inferiore al tariffato.

In tale ambito, non deve essere sottovalutato il fenomeno, sempre più frequente, delle prenotazioni on-line (fai da te), che a parità di clientela intermediata abbassano il volume dei ricavi.

I correttivi territoriali

Al fine di adeguare i ricavi stimati alle peculiarità territoriali l'amministrazione finanziaria è intervenuta sulla funzione ricavo stimato, attraverso l'applicazione di apposti correttivi rivelatisi insufficienti.

Infatti, per molte zone del nostro Paese definite destinazioni svantaggiate perchè caratterizzate da un'offerta turistica datata, da una clientela a basso reddito e da una sfavorevole posizione concorrenziale, non sono previsti adeguati correttivi territoriali, per i quali si ravvisa l'esigenza di un loro miglioramento.

Analoga previsione va fatta per le strutture che in quanto ubicate in zone periferiche ai centri di attrazione turistica della località debbono praticare particolari riduzioni tariffarie.

Esclusione dagli studi di settore

Tra i casi di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, riconducibili a periodi di "non normale svolgimento dell'attività", si ritiene necessario includere anche quegli eventi eccezionali, naturali e non (es. emergenza rifiuti in Campania, crisi del settore termale), che comportano drastiche riduzioni della domanda turistico-alberghiera.

Fonti energetiche

L'aumento del costo dell'approvvigionamento energetico comporta un incremento dei costi per i servizi non recuperabile attraverso l'adeguamento dei prezzi.

Negli studi di settore tale aumento influenza la funzione di ricavo. Si richiede, al riguardo, di introdurre un correttivo per la sterilizzazione degli aumenti stessi.

Rigo F17

Nel rigo F17 del modello per la compilazione degli studi di settore, vanno inseriti l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16. Tali costi, che in passato non incidono sulla determinazione dei ricavi presunti ora, invece, con il nuovo modello proposto influenzano la funzione ricavo.

Si richiede, al riguardo, che i costi per manutenzione degli immobili e dei relativi impianti fissi idrotermosanitario, elettrico, antincendio e condizionamento non influiscano sulla funzione di ricavo.

Tasso medio di occupazione

L'applicazione degli studi di settore consente, tramite l'inserimento dei valori delle variabili contabili ed extra-contabili richiesti, di effettuare tre diverse analisi in base a cui verificare la posizione del contribuente in ordine alla sua "normalità statistica":

- analisi della congruità;
- analisi della normalità economica;
- analisi della coerenza.

Più in particolare, i coefficienti di coerenza con il nuovo studio UG44U si basano sul tasso di occupazione media (presenze/numero delle stanze), mentre i coefficienti della congruità prendono in considerazione i giorni di apertura con l'occupazione di almeno 1 posto letto.

Un sistema così impostato produce effetti devastanti sulle piccole imprese, come si è ampiamente illustrato nel corso degli incontri, per cui al fine di superare tale criticità si richiede di basare i coefficienti di congruità sul tasso medio di occupazione effettiva.



Personale stagionale

Il costo del personale influisce eccessivamente per le attività ad apertura stagionale. Infatti, per queste ultime tale costo rappresenta un onere fisso non ponderabile sulla base dell'andamento delle vendite ma negoziato a inizio stagione su mere stime di flussi di ricavo.

Si ritiene pertanto necessaria la introduzione di un significativo correttivo che tenga conto di tale diversità.

Roma, 21 gennaio 2008

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UG66U

Codici attività:

33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
58.12.02 - Pubblicazione di mailing list
58.21.00 - Edizione di giochi per computer
58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00 - Portali web
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web
95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 5 riunioni, presso i locali della SO.SE. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UG66U, in data 15 giugno 2007, 17 luglio 2007 (deserta), 8 ottobre 2007, 7 novembre 2007 e 28 novembre 2007.

I risultati della *cluster analysis* sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 11 aprile 2007 con nota prot. n. 61795/2007.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CASARTIGIANI
- CNA
- CONFCOMMERCIO
- CONFARTIGIANATO
- CONFESERCENTI

1. OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota congiunta del 18 gennaio 2008, le confederazioni CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI segnalano la rapida e costante evoluzione che caratterizza il settore economico interessato dallo studio UG66U.

Esse affermano che il Rapporto Assinform 2007 evidenzia andamenti differenziati tra hardware, assistenza tecnica, software e servizi.

In particolare, nell'hardware la crescita di fatturato è significativa per effetto dell'incremento delle vendite di PC, ma non sarebbe accompagnata da una crescita dei margini di vendita, considerata la diffusione delle grandi catene commerciali e della vendita tramite Internet.

Il comparto software e servizi è in fase pressoché stagnante (in calo, al netto dell'inflazione) e il mercato dei servizi è in diminuzione. Nel segmento software, le migliori dinamiche sono registrate nel *middleware* e nel software di sistema. Il mercato dei servizi è rallentato dalla riduzione degli investimenti delle aziende utenti e dalla conseguente concentrazione della domanda su di un numero limitato di fornitori, e dal calo delle tariffe professionali per fenomeni di *downpricing* e per il potere contrattuale dei clienti maggiori.

Viene evidenziato, inoltre, l'affermarsi del fenomeno della terziarizzazione, dovuto all'esternalizzazione della produzione del software da parte delle maggiori imprese di informatica, con contrazione dei margini di ricavo dei piccoli produttori

Un analogo fenomeno starebbe diffondendosi nel settore degli interventi di riparazione e manutenzione sui PC, con interposizione di call-center tra produttore e riparatore.

Viene dato atto, in proposito, che l'Agenzia ha accolto la proposta di inserire nel modello in approvazione una serie di variabili in grado di monitorare l'andamento delle commesse nei confronti di altre imprese di informatica che esternalizzano fasi del processo produttivo, nonché di evidenziare distintamente la percentuale di ricavi provenienti da interventi di installazione o riparazione effettuati su segnalazione o affidamento di terzi rispetto a quelli derivanti dal cliente destinatario dell'installazione o riparazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, le Associazioni chiedono che lo studio venga posto in revisione immediatamente, con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina, e che venga approvato con applicazione monitorata.

Riguardo agli indicatori di normalità economica, *“il parere favorevole sull'effetto scaturente dalla loro applicazione è subordinato al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.”*

2. OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dai dati congiunturali ISTAT (“Indici trimestrali di fatturato per alcune attività dei servizi”) relativi all'attività economica K72 (Informatica), è possibile rilevare una crescita media del fatturato circa pari circa al 5% nei primi tre trimestri dell'anno 2007 (anno di prima applicazione del nuovo

studio UG66U) rispetto ai corrispondenti trimestri dell'anno 2005 (anno di riferimento per l'evoluzione dello studio in questione).

Avendo riguardo ai dati Assinform richiamati dalle Associazioni, si deve osservare che nel corso del 2006 il mercato italiano dell'*Information Technology* (IT) ha messo a segno una crescita dell'1,6%, superiore alla modesta crescita (pari allo 0,9%) registrata nel 2005 (fonte: presentazione rapporto Assinform 2007).

Si osserva, inoltre, che nel primo semestre del 2007 il mercato è cresciuto dell'1,7% rispetto al corrispondente semestre del 2006. E' migliorata la performance del comparto "software e servizi", che ha realizzato un aumento dell'1%, maggiore rispetto allo 0,6% dell'anno precedente.

Scomponendo la crescita complessiva dello 0,2% del comparto servizi, si possono notare tassi di crescita differenziati:

- outsourcing: +2,1%
- consulenza: +1,8%
- sistemi embedded: +0,9%
- system integration: +0,8%
- sviluppo e manutenzione: - 1,3%
- education & training: - 3,8%
- servizi di elaborazione: - 3,3%

Con riferimento ai settori del comparto servizi che risultano in calo secondo gli ultimi dati disponibili, si espongono le seguenti osservazioni

Sviluppo e manutenzione

Lo studio di Settore UG66U tiene presente la bassa marginalità di questo tipo di imprese operanti nel settore dell'ICT, "isolandole" in appositi *cluster* ed attribuendo di conseguenza specifici valori di soglia dell'indicatore "valore aggiunto per addetto".

Inoltre, nel quadro Z sono state inserite variabili che hanno lo scopo di evidenziare, all'interno del comparto della manutenzione, le imprese che effettuano interventi di manutenzione o riparazione su segnalazione di terzi (ossia non acquisendo clienti direttamente sul mercato) e che quindi potrebbero risentire negativamente della forza contrattuale del committente principale.

Education & Training

Se è vero che il mercato della formazione è in diminuzione, è vero tuttavia che la pendenza della curva si è ridotta rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da un calo delle tariffe.

Anche in questo caso, lo studio di settore UG66U contempla un *cluster* specifico per questa attività ed attribuisce soglie peculiari all'indicatore "valore aggiunto per addetto".

Servizi di elaborazione

Lo Studio di Settore UG66U non solo differenzia i servizi di elaborazione dati dal resto del settore IT, ma li differenzia sia in base alla struttura dell'impresa (Centri Elaborazione Dati di piccole, medie e grandi dimensioni), sia in base alla natura del dato elaborato (dati contabili e dati di altra natura). Le soglie di coerenza sono state quindi differenziate per tenere presente la specificità del comparto.

In conclusione, a parere dell'Agenzia, la richiesta di "revisione immediata" dello studio UG66U risulta inappropriata avendo riguardo agli elementi emersi nel corso delle analisi e delle

simulazioni su casi concreti operate durante le riunioni alla presenza delle Associazioni interessate, oltre a risultare assolutamente infondata alla luce dei dati Istat e Assinform sopra citati relativi all'andamento del settore dell'*Information Technology*.

Tale richiesta, inoltre, è non coerente con l'inserimento nel nuovo studio del quadro Z concordato con le Associazioni allo scopo di analizzare l'entità del fenomeno della subfornitura e la differenziazione dell'attività per valore della commessa: avviare immediatamente l'attività di revisione dello studio significherebbe rendere vana l'acquisizione dei dati così programmata.

Infine, con riferimento all'attesa assimilazione della valenza probatoria dei nuovi indicatori di normalità economica "a regime" a quelli di cui al D.M. 20 marzo 2007, occorre far presente che gli studi di settore in evoluzione dal 2007 sono stati elaborati tenendo conto anche dell'effetto degli indicatori di normalità economica, i quali costituiscono parte integrante dello studio stesso e sono da questo inscindibili. Appare opportuno sottolineare come tali indicatori siano stati costruiti in maniera specifica per lo specifico studio di settore e le soglie e i coefficienti siano stati definiti con un dettaglio a livello di singolo *cluster*.

Con riferimento all'impianto normativo, si precisa inoltre che l'art. 1, comma 252, della legge finanziaria per il 2008 ha stabilito che ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 approvati con il D.M. 20 marzo 2007. Il D.L. n. 81 del 2007 ha inoltre precisato che gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 hanno natura sperimentale e che i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14 non sono soggetti ad accertamenti automatici.

Pertanto, è evidente l'intenzione del legislatore di non far rientrare in tale ambito di applicazione gli indicatori definiti in fase di revisione degli studi di settore, la cui disciplina va ricercata nell'ambito dell'art. 1, comma 13 della Legge Finanziaria per il 2007.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG66U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare ulteriori interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio UG66U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2008



CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO
Via Guattani, 13 – 00161 Roma
comunicazione@cna.it



**Confederaazione Autonoma
Sindacati Artigiani**



CONFARTIGIANATO COMUNICAZIONE
Via San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma
fotografi@mail.confartigianato.it



Prot. n. 05/GS/al

Roma, 18 gennaio 2008

Dr.ssa Antonella Pallotta
Agenzia delle Entrate

E p.c. Dr.ssa Marina Eusebio
SOSE

Dr. Andrea Trevisani
Dr. Fabrizio Toscano
Confartigianato Imprese

Dr. Flavio Favilli
CNA

LORO SEDI

Oggetto: Parere su studio di settore UG66U.

Nell'esprimere un parere rispetto all'evoluzione dello studio in oggetto, riteniamo opportuno segnalare lo stato di disagio in cui si trovano queste imprese, al fine di consentire che lo studio possa essere in grado di cogliere una realtà di mercato in rapida e costante evoluzione, difficilmente riscontrabile in altri settori.

Rispetto all'anno 2005, la cui base dati è all'origine della revisione in corso, il Rapporto 2007, elaborato dall'Assinform, sull'andamento del settore dell'ICT e delle TL, mostra un andamento differenziato fra hardware, assistenza tecnica, software e servizi.

Nell'hardware, la crescita di fatturato è significativa, trainata dalla vendita di PC, in particolare dai notebook, ma non è accompagnata da una crescita della marginalità sui prodotti che invece tende ad assottigliarsi in ragione della continua diffusione delle grosse catene (dove si rifornisce anche il mercato business) e dalla vendita attraverso Internet.

La performance del comparto software e servizi è pressoché stagnante (+ 0,6% nel 2006, + 1% nel 2007), ma in calo se la consideriamo in rapporto all'inflazione, mentre il mercato dei servizi è in costante diminuzione (- 3,7 nel 2006, -3,8 nel 2007).

Scomponendo il settore del software e servizi, il rapporto nota come nel segmento software, le migliori dinamiche sono state registrate nel middleware e, in misura inferiore, nel software di

sistema, mentre il mercato dei servizi appare rallentato da molteplici fattori: da un lato, il persistere del clima di incertezza economica ha, di fatto, bloccato o comunque dilazionato nel tempo gli investimenti delle aziende utenti, favorendo l'instaurarsi di processi di selezione da parte della domanda nei confronti di un numero limitato di fornitori; dall'altro, il settore ha continuato ad essere caratterizzato dal fenomeno del calo delle tariffe professionali per effetto di fenomeni di downpricing e dal forte potere contrattuale dei clienti di grandi dimensioni (che richiedono continue rinegoziazioni dei contratti che spesso sfociano in mancati rinnovi).

Si segnala, inoltre, l'accentuarsi del fenomeno della terziarizzazione, dovuto all'esternalizzazione della produzione del software, da parte delle maggiori imprese di informatica, le uniche che riescono ad aggiudicarsi appalti, pubblici e privati, di grosse dimensioni, la qual cosa riduce ulteriormente i margini di ricavo dei piccoli produttori.

Analogo fenomeno sta prendendo piede anche nel settore degli interventi di riparazione e manutenzione sui P.C., dove il rapporto non è più diretto tra produttore e riparatore, ma passa attraverso società di call center. Tant'è vero che per entrambi, si è ritenuto opportuno avanzare una proposta, accolta in sede di discussione, di inserimento di variabili ad hoc, per monitorare l'andamento delle commesse provenienti dalle grosse imprese di informatica, sia nelle quantità che nel valore, nonché l'entità dei fenomeni, che stanno emergendo nella riparazione e manutenzione.

Le componenti di mercato maggiormente penalizzate sono rappresentate da outsourcing, systems integration e consulenza, attività per le quali spesso gli utenti si rivolgono ad un unico fornitore, mentre permangono le performance piuttosto deludenti di sviluppo e manutenzione, formazione e servizi di elaborazione.

Quindi, in base alle considerazioni sopra esposte, che derivano dall'analisi della congiuntura e delle tendenze del settore in atto, si chiede che lo studio stesso venga posto in revisione immediatamente con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina.

Ciò dovrebbe consentire di fotografare in maniera adeguata tale realtà di mercato.

In considerazione delle motivazioni sopra espresse, siamo a chiedere che lo studio venga approvato con applicazione monitorata.

Da ultimo, limitatamente agli indicatori di normalità economica, il parere favorevole sull'effetto scaturente dalla loro applicazione è subordinato al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

Distinti saluti.

CNA Comunicazione e T.A.
Il Presidente
Gianfranco Granara

Confartigianato Comunicazione
Il Presidente
Ugo Cappello

Casartigiani
L'Amministratore Delegato
Angelo Fornari

CLAAI
Il Presidente
Salvatore Luca

ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UG67U

Codice attività

96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali

96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate 2 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.A. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UG67U, rispettivamente in data 17 dicembre 2007 e 16 gennaio 2008.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 08 novembre 2007 con nota prot. 175393/ 2007 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni .

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di Categoria:

CONFCOMMERCIO;
CONFARTIGIANATO ANIL
CNA Tintolavanderia
FISE AUIL
ASSOSECCO

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'associazione Assosecco con nota del 23 gennaio 2008 da noi prot. con n. 12059 /2008 fa presente quanto segue:

- non è stata presa in considerazione la tipologia dell'attività "recapito": identificata come un'unità produttiva che ha provveduto a stilare un contratto cioè quella entità commerciale che vende il servizio senza produrlo direttamente, ma servendosi all'uopo di altra azienda. Questa tipologia che, in particolare per le evoluzioni della normativa ambientale, avrà un prevedibile ampio sviluppo per il futuro, può essere con un laboratorio produttore del servizio (le lavorazioni vengono contabilizzate come costo da terzi). Di frequente questa tipologia è caratterizzata da una struttura produttiva centralizzata, di tipo tradizionale, con

negozi di presa e consegna (recapiti) dislocati in diverse località limitrofe, come unità locali, ma che effettuano esclusivamente un'attività di tipo commerciale (rapporto con il cliente). Per queste attività, che prevedono la presenza di un solo addetto, gli investimenti usuali sono l'arredo e, per quelli più organizzati, un registratore di cassa o un computer con un magazzino mobile (catena porta-abiti).

La clientela e il servizio di lavaggio e trattamenti sono del tipo cluster 7.

L'associazione CNA Tintolavanderie con nota del 23 gennaio 2008 da noi prot. con n. 12066 /2008 fa presente quanto segue:

- Per gli indicatori di normalità economica si esprime un parere favorevole sull'effetto scaturente dalla loro applicazione subordinato al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007. La nostra Organizzazione ritiene altresì auspicabile un'opera continua di aggiustamento dello studio finalizzata a cogliere correttamente le dinamiche aziendali corrispondenti.

L'associazione FISE AUIL con nota del 23 gennaio 2008 da noi prot. con n. 12062 /2008 fa presente quanto segue:

A) Gli esempi analizzati hanno evidenziato che l' "Incidenza della biancheria noleggiata alla clientela", è ingente in quanto la biancheria noleggiata dalle lavanderie industriali alla propria clientela è iscritta in bilancio fra i cespiti ammortizzabili e confluisce, ai fini dello Studio, interamente nel rigo relativo agli ammortamenti per "beni mobili strumentali", determinando una presunzione di ricavo molto elevata e, in molti casi, la conseguente ingiustificata "non congruità" dell'azienda. Si precisa che la biancheria noleggiata ai clienti, mediamente, dopo i primi 2/3 anni di utilizzo, esce dal ciclo produttivo - benché ancora in buone condizioni, magari perché il committente (albergo, ristorante) ha modificato il colore e/o la tipologia di biancheria - e diviene scorta di magazzino: pertanto, dopo che è stato completato l'ammortamento, resta in carico come cespiti e va ad incidere pesantemente nel calcolo della congruità. Dato il gran numero di articoli in cui è suddivisa la biancheria, con la documentazione in possesso delle aziende, risulta molto difficile documentare quali articoli non sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio e che, pertanto, possono essere esclusi dall'ammontare dei beni ammortizzabili che rilevano ai fini del calcolo della congruità. Si chiede all' Agenzia di prevedere, nella prossima revisione dello Studio UG67U, un rigo specifico con l'indicazione separata della "Biancheria noleggiata alla clientela", nell'ambito degli "Ammortamenti per i beni mobili strumentali". Si chiede inoltre una differenziazione in base alla tipologia di lavorazione effettuata, fra:

1) lavanderie industriali che svolgono esclusivamente attività di lavaggio;

2) lavanderie industriali che svolgono attività di noleggio e lavaggio (*lavanolo*).

Tale distinzione potrebbe essere utile in quanto i ricavi, nelle due tipologie, risultano diversificati: nel primo caso, infatti, i fatturati sono inferiori pur mantenendo gli stessi costi di manodopera (con un'incidenza del 40% circa).

Per il presente Studio, si richiede di tenere conto, con indicazione in Circolare, di tutti gli aspetti connessi a tale problematica caratteristica delle industrie di lavanderia (ricadenti nel cluster 9).

B) Si segnala che nel settore sono presenti numerose aziende che erogano i loro servizi a una clientela cd. “turistica” (alberghi e ristoranti), per cui l’andamento della produzione in una realtà stagionale determina un ridotto utilizzo della capacità degli impianti e della struttura aziendale (personale, rotazione delle scorte, etc.) in generale, con una conseguente incidenza di costi proporzionalmente più elevata rispetto a cicli continuativi annuali. Si chiede che, ai fini dell’applicazione del possibile “metodo di calcolo della stagionalità” la prossima revisione dello Studio preveda l’indicazione mensile dei fatturati.

C) Si chiede di differenziare in base alla tipologia di clientela (alberghi, ristoranti, sanità, abiti da lavoro): per le lavanderie industriali, la presunzione di reddito varia in base al target di riferimento in quanto risultano differenti sia le tariffe applicate al servizio, sia la composizione dei costi specifici e generali (si registra, ad esempio, una maggiore incidenza dei costi di trasporto per le lavanderie che operano nel mercato turistico stante la frammentazione della clientela), sia la capacità di generare ricavi (ad esempio, nel settore turistico la concorrenza è maggiormente elevata in quanto gli investimenti tecnici richiesti sono ridotti).

D) Gli indicatori (Istat 1991, Ministero Finanze 1992, BankItalia 1995, ACI 1994 e Cerved 1997) utilizzati per la classificazione delle aree territoriali omogenee della “Territorialità generale” al quale fa riferimento lo Studio in oggetto andrebbero aggiornati. Considerata l’importanza della territorialità per il settore delle lavanderie industriali, la cui capacità economica è fortemente influenzata dalla collocazione geografica delle aziende e della clientela, si suggerisce lo studio e l’applicazione di una “territorialità specifica” per il comparto.

E) Viene segnalata la forte incidenza del valore dei beni strumentali: le lavanderie industriali sono caratterizzate da un sovradimensionamento degli impianti per l’andamento irregolare dei flussi di biancheria nella settimana (essendoci il carico maggiore di lavoro legato ai cambi del fine settimana);

F) I costi del personale: elevano la presunzione di reddito in maniera eccessiva. La redditività di una grande impresa industriale non può essere paragonata ad un’impresa artigianale.

G) Numerose lavanderie si servono di “padroncini” per le consegne ed i ritiri, indicando poi, ai fini dello Studio, tali costi come “Servizi” ed, invece, come “giorni lavorati” esclusivamente quelli relativi alla produzione. Le lavanderie che eseguono le consegne con mezzi propri, evidenziano come “ore lavorate” anche quelle relative all’attività di ritiro/consegna, determinando un costo di mano d’opera non finalizzato alla produzione. Per ovviare a tale incongruenza, si potrebbe inserire nello Studio una voce specifica relativa alle “Ore per attività di trasporto”.

H) Gli incrementi dei costi energetici registrati in particolare negli ultimi due anni, non sono stati assorbiti da aumenti tariffari, in funzione di scelte di mantenimento dei prezzi operate dalla maggior parte delle aziende del settore, pur non risultando compensati con l’aumento Istat annuale definito nei contratti di fornitura. Si segnala pertanto che, a partire dal 2008, le tariffe subiranno i relativi e necessari aumenti, dato di cui tener conto nello Studi di Settore in oggetto, in quanto potrebbe incidere sull’entità dei ricavi.

I) Nelle istruzioni dello studio di settore UG67U non è specificato se le tariffe applicate al servizio vadano riferite al kg, al pezzo o al posto letto, si suggerisce pertanto, quale criterio univoco di valutazione dei prezzi applicati, l’indicazione dei prezzi al Kg riferiti, distintamente, al servizio di lavaggio e a quello di lavoletto.

L) Si chiede l’inserimento di un rigo specifico nel quale riportare gli emolumenti agli amministratori tale dato.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

In merito alle osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria si fa presente quanto segue:

- Per le imprese “recapito” cioè quelle entità commerciali che vendono il servizio senza produrlo direttamente, non si è proceduto all’individuazione di un apposito cluster in quanto le imprese che avevano compilato il rigo B16 “Centro di raccolta e consegna ai clienti” e si caratterizzavano per un’assenza di beni strumentali caratteristici ed un alto valore dei costi di lavorazione affidate a terzi erano all’incirca una ventina, insufficienti ai fini dell’elaborazione di un cluster.
- Occorre far presente che lo studio di settore UG67U in evoluzione è stato elaborato tenendo conto anche dell’effetto degli indicatori di normalità economica ai sensi dell’art. 1 comma 13 della legge n. 296 del 2006, i quali costituiscono parte integrante dello studio stesso e sono da questo inscindibili. Appare opportuno sottolineare, a tale riguardo, come tali indicatori siano stati costruiti in maniera specifica per lo specifico studio di settore e le soglie ed i coefficienti siano stati definiti con un dettaglio a livello di singolo cluster. Con riferimento all’impianto normativo, si precisa inoltre che l’art. 1, comma 252, della legge finanziaria per il 2008, ha stabilito che ai fini dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al 14 approvati con il D.M. 20 marzo 2007. Il D.L. n.81 del 2007 ha inoltre precisato che gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14 non sono soggetti ad accertamenti automatici. Pertanto, è evidente l’intenzione del legislatore di non far rientrare in tale ambito di applicazione gli indicatori definiti in fase di revisione degli studi di settore, la cui disciplina va ricercata nell’ambito dell’art. 1, comma 13 della Legge Finanziaria per il 2007.
- In merito alle diverse richieste pervenute dall’associazione AUIL si precisa che :
 - A) I cluster caratterizzati dalla presenza del servizio di lavanolo sono costituiti dal cluster 5 (il 71 % dei ricavi nel 56% dei soggetti deriva da lavanolo) e dal cluster 9 (il 59% dei ricavi deriva dall’attività di lavanolo). L’erogazione del servizio di noleggio trattandosi di una caratteristica comune di tutte le imprese dei due cluster non determina una anomalia nella funzione di stima dei ricavi. Nel nuovo modello dello studio UG67U sarà previsto un apposito rigo per l’indicazione del valore dei beni strumentali rappresentati dalla biancheria noleggiata al fine di valutare se, nelle prossime evoluzioni dello studio sarà il caso di prevedere dei coefficienti diversi tra i diversi beni strumentali o di creare appositi cluster per le lavanderie che effettuano servizio di noleggio e chi non lo effettua. Si consiglia di tenere nota del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d’imposta in quanto tali beni possono non essere indicati nel valore dei beni strumentali a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

- B) L’Agenzia delle Entrate si impegna a valutare la possibilità di inserire nella prossima circolare una indicazione agli uffici locali di prestare attenzione ai possibili contribuenti non congrui che hanno un’attività stagionale e presentano un elevato valore dei beni strumentali.
- C) Nello studio di settore UG67U, nell’applicazione delle tecniche statistiche che permettono di definire per ogni singola attività economica, gruppi omogenei di imprese, una variabile fondamentale è rappresentata dalla “tipologia di clientela” destinataria del servizio e sulla base di tali variabile sono stati individuati: il cluster 5 “Lavanderie specializzate nell’offerta di servizi a ristoranti e alberghi” composto da 715 soggetti ed il cluster 1 “Lavanderie che offrono servizi alla clientela industriale” composto da 205 contribuenti .
- D) Le differenze che connotano l’ambiente economico possono influenzare le caratteristiche della domanda finale di beni e servizi e le condizioni in cui l’impresa svolge la propria attività. Ecco perché nella fase di elaborazione dello studio di settore UG67U un ruolo importante è stato svolto dalla “territorialità” del commercio a livello comunale. Le peculiarità territoriali vengono colte dal modello statistico anche attraverso l’utilizzo delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio che permettono di tener conto del contesto territoriale e delle differenze che sussistono tra imprese presenti nello stesso comune ma ubicate in zone diverse. Si precisa che l’Agenzia dell’Entrate e la Sose sono impegnati a rivedere ed aggiornare lo studio della territorialità con un aggiornamento dei relativi dati di riferimento.
- E) Per quanto riguarda l’incidenza del valore dei beni strumentali nella funzione di regressione, il prototipo del nuovo studio ha il pregio di modulare più dettagliatamente, rispetto allo studio precedente, l’apporto di tali beni nella determinazione dei ricavi. Questo avviene attraverso la definizione di più variabili, Valore dei beni strumentali (al netto dei beni a nolo) e sue trasformate, per le quali vengono individuati differenti coefficienti di regressione in relazione ai diversi gruppi omogenei.
- F) La metodologia utilizzata ai fini dell’elaborazione degli studi di settore si fonda sull’applicazione di tecniche statistiche che permettono di definire, per ogni singola attività economica, gruppi omogenei di imprese in base a caratteristiche strutturali comuni. Dunque le imprese artigianali e le imprese industriali prima della stima dei ricavi vengono assegnate al proprio cluster di appartenenza e successivamente per ogni cluster si procede ad associare ai costi (e quindi anche ai costi del personale) un coefficiente proprio che stimerà i ricavi di riferimento.
- G) Le imprese che si servono di servizi di recapito e le imprese che effettuano in proprio le consegne o i ritiri di merce non vengono stimate in maniera differente tra di loro in quanto il numero di ore lavorate o meglio il numero di giornate retribuite dei dipendenti non entrano nella funzione di regressione. La stima dei ricavi è effettuata sulla base dei costi del personale utilizzato direttamente dall’impresa o dei costi del servizio affidato a terzi.
- D) Nel modello dello studio di settore UG67U le informazioni “tariffe dei servizi di lavaggio e lavanolo” previste attualmente ai righe B37 e B38 saranno eliminate, tenuto conto delle difficoltà per i contribuenti di fornire tali dati .

- L) Nei prossimi modelli degli studi di settore al rigo F19 “Spese per lavoro dipendente” e al rigo F16 “Spese per acquisti di servizi” sarà previsto l’indicazione da parte del contribuente degli emolumenti pagati agli amministratori soci.

CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG67U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio UG67U esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 28 /01/2008



Unione

del Commercio
dei Turismo
dei Servizi
e delle Professioni
della Provincia
di Milano



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PULITURA A SECCO
TINTORIE

Oggetto: Studio di settore UG67U
Attività 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
23 GEN. 2008
Prot. n° <u>2008</u> / <u>12059</u>

Gentili Signori,

facendo seguito alla richiesta di segnalazione in merito all'elenco dei Cluster elaborato, dobbiamo far presente che non è stata presa in considerazione la tipologia dell'attività "recapito": cioè quella entità commerciale che vende il servizio senza produrlo direttamente, ma servendosi all'uopo di altra azienda.

Questa tipologia che, in particolare per le evoluzioni della normativa ambientale, avrà un prevedibile ampio sviluppo per il futuro, può essere identificata come un'unità produttiva che ha provveduto a stilare un contratto con un laboratorio produttore del servizio (le lavorazioni vengono contabilizzate come costo da terzi).

Di frequente questa tipologia è caratterizzata da una struttura produttiva centralizzata, di tipo tradizionale, con negozi di presa e consegna (recapiti) dislocati in diverse località limitrofe, come unità locali, ma che effettuano esclusivamente un'attività di tipo commerciale (rapporto con il cliente).

Per queste attività, che prevedono la presenza di un solo addetto, gli investimenti usuali sono l'arredo e, per quelli più organizzati, un registratore di cassa o un computer con un magazzino mobile (catena porta-abiti).


La clientela e il servizio di lavaggio e trattamenti sono del tipo cluster 7.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Beniamino Chiodini)

Prot. n. 32/08

Roma, 22 gennaio 2008



Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di settore
C.a. dott. Carmine Tozza
C.a. d.ssa Antonella Pallotta
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00144 ROMA
Fax: 06.50545306

E.p.c.
S.O.S.E. S.p.a.
d.ssa Marina Eusebio
Via Mentore Maggini, 48/C
00144 ROMA
Fax: 06.50831301

Oggetto: Parere in merito al prototipo dello Studio di Settore UG67U (Rif. Vs. prot. n. 8653/2008) - Codice Ateco: 93.01.1 Attività delle lavanderie industriali

A seguito della riunione del 16 gennaio u.s. nel corso della quale sono stati esaminati alcuni esempi relativi al prototipo dello Studio di Settore in oggetto, a completamento della nostra comunicazione prot. n. 12/08 del 17 gennaio u.s. (cfr. copia in allegato), si riportano di seguito alcune integrazioni alle **osservazioni di cui si chiede di tener conto in sede di validazione del modello.**


In relazione all'annotazione sull'**"Incidenza della biancheria noleggiata alla clientela"**, anche gli esempi analizzati hanno evidenziato che il monte cespiti delle lava-nolo è ingente in quanto la biancheria noleggiata dalle lavanderie industriali alla propria clientela è iscritta in bilancio fra i cespiti ammortizzabili e confluisce, ai fini dello Studio, interamente nel rigo relativo agli ammortamenti per "beni mobili strumentali", determinando una presunzione di ricavo molto elevata e, in molti casi, la conseguente ingiustificata "non congruità" dell'azienda.

Si chiede, cortesemente, a codesta Agenzia di prevedere, nella prossima revisione dello Studio UG67U, un **rigo specifico con l'indicazione separata della "Biancheria noleggiata alla clientela"**, nell'ambito degli "Ammortamenti per i beni mobili strumentali". Per il presente Studio, si richiede di tenere conto, con indicazione in Circolare, di tutti gli aspetti connessi a tale problematica caratteristica delle industrie di lavanderia (ricadenti nel cluster 9).

Infine, si segnala l'aspetto della **"Stagionalità"**, anche esso caratterizzante l'attività di numerose lavanderie industriali che operano nel settore c. d. "turistico" e particolarmente influente, come testimoniato dagli esempi analizzati, ai fini dello Studio in oggetto. Nel rinviare alle osservazioni precedentemente formulate, si chiede cortesemente che, ai fini dell'applicazione del possibile "metodo di calcolo della stagionalità" suggerito dal prospetto inviato (cfr. copia in allegato), la prossima revisione dello Studio preveda l'indicazione mensile dei fatturati.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi approfondimento al riguardo, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Allegato: c.s.

Il Segretario Generale
(*Patrizia Ferri*)


Spett.le

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di settore

C.a. dott. Carmine Torza

C.a. d.ssa Antonella Pallotta

Via Cristoforo Colombo, 426 C/D

00144 ROMA

Fax: 06.50545306

E.p.c.

S.O.S.E. S.p.a.

d.ssa Marina Eusebio

Via Mentore Maggini, 48/C

00144 ROMA

Fax: 06.50831301

Oggetto: Osservazioni Studio di Settore UG67U - Codice Ateco: 93.01.1 Attività delle lavanderie industriali.

A seguito della riunione del 17 dicembre u.s., nel corso della quale è stato presentato il prototipo dello Studio di Settore in oggetto - evoluzione dello Studio TG67U - si segnalano le osservazioni di rilevanza di cui si chiede di tener conto in sede di approvazione del modello, considerando che per alcune delle problematiche riscontrate sono già stati previsti dei correttivi.

• **Differenziazione in base alla tipologia di lavorazione effettuata, fra:**

- a) lavanderie industriali che svolgono **esclusivamente** attività di **lavaggio**;
- b) lavanderie industriali che svolgono attività di **noleggior e lavaggio** (*lavanolo*).

Tale distinzione potrebbe essere utile in quanto i ricavi, nelle due tipologie, risultano diversificati: nel primo caso, infatti, i fatturati sono inferiori pur mantenendo gli stessi costi di manodopera (con un'incidenza del 40% circa).

• **Differenziazione in base alla tipologia di clientela (alberghi, ristoranti, sanità, abiti da lavoro):** per le lavanderie industriali, la presunzione di reddito varia in base al target di riferimento in quanto risultano differenti sia le tariffe applicate al servizio, sia la composizione dei costi specifici e generali (si registra, ad esempio, una maggiore incidenza dei costi di trasporto per le lavanderie che operano nel mercato turistico stante la frammentazione della clientela), sia la capacità di generare ricavi (ad esempio, nel settore turistico la concorrenza è maggiormente elevata in quanto gli investimenti tecnici richiesti sono ridotti).

• **Territorialità:** aggiornamento degli indicatori (Istat 1991, Ministero Finanze 1992, BankItalia 1995, ACI 1994 e Cerved 1997) utilizzati per la classificazione delle aree territoriali omogenee della "Territorialità generale" al quale fa riferimento lo Studio in oggetto. Considerata l'importanza della territorialità per il settore delle lavanderie industriali, la cui capacità economica è fortemente influenzata dalla collocazione geografica delle aziende e della clientela, si suggerisce lo studio e l'applicazione di una "**territorialità specifica**" per il comparto.

• **Stagionalità:** si segnala che nel settore sono presenti numerose aziende che erogano i loro servizi a una clientela cd. "turistica" (alberghi e ristoranti), per cui l'andamento della produzione in una **realtà stagionale** determina un **ridotto utilizzo della capacità degli impianti e della struttura aziendale** (personale, rotazione delle scorte, etc.) in generale, con una conseguente incidenza di costi proporzionalmente più elevata rispetto a cicli continuativi annuali. A tale proposito, si suggerisce un possibile "**metodo di calcolo della stagionalità**", riportato nel **prospetto allegato** alla presente.

- **Incidenza del valore dei beni strumentali:** la forte incidenza dei beni strumentali svolge un ruolo incisivo nel calcolo dei maggiori ricavi. Le lavanderie industriali sono caratterizzate da un **sovradimensionamento degli impianti** per i seguenti motivi:
 1. andamento irregolare dei flussi di biancheria nella settimana (essendoci il carico maggiore di lavoro legato ai cambi del fine settimana);
 2. nell'eventualità di dover sopperire a guasti che richiedono, poi, periodi di sovra-produzione.
- **Incidenza della biancheria noleggiata alla clientela:** il monte cespiti delle lava-nolo è ingente in quanto la biancheria noleggiata alla clientela è iscritta in bilancio fra i cespiti ammortizzabili, determinando una presunzione di reddito molto elevata (l'ammortamento confluiva totalmente nel rigo F20 del precedente Studio, analogamente all'ammortamento dei macchinari, e l'inserimento del valore delle spese sostenute per la biancheria a noleggio nel rigo D42 non generava alcuna modifica in sede di determinazione della congruità e della coerenza). Si precisa che la biancheria noleggiata ai clienti, mediamente, dopo i primi 2/3 anni di utilizzo, esce dal ciclo produttivo - benché ancora in buone condizioni, magari perché il committente (albergo, ristorante) ha modificato il colore e/o la tipologia di biancheria - e diviene scorta di magazzino: pertanto, dopo che è stato completato l'ammortamento, resta in carico come cespiti e va ad incidere pesantemente nel calcolo della congruità. Dato il gran numero di articoli in cui è suddivisa la biancheria, con la documentazione in possesso delle aziende, risulta molto difficile documentare quali articoli non sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio e che, pertanto, possono essere esclusi dall'ammontare dei beni ammortizzabili che rilevano ai fini del calcolo della congruità.
- **Incidenza dei costi del personale:** eleva la presunzione di reddito in maniera eccessiva; la redditività di una grande impresa industriale non può essere paragonata ad un'impresa artigianale.
- **Costo di mano d'opera per attività di trasporto:** numerose lavanderie si servono di "padroncini" per le consegne ed i ritiri, indicando poi, ai fini dello Studio, tali costi come "Servizi" ed, invece, come "giorni lavorati" esclusivamente quelli relativi alla produzione. Le lavanderie che eseguono le consegne con mezzi propri, evidenziano come "ore lavorate" anche quelle relative all'attività di ritiro/consegna, determinando un costo di mano d'opera non finalizzato alla produzione. Per ovviare a tale incongruenza, si potrebbe inserire nello Studio una voce specifica relativa alle "Ore per attività di trasporto".
- **Incrementi dei costi energetici:** tali incrementi, registrati in particolare negli ultimi due anni, non sono stati assorbiti da aumenti tariffari, in funzione di scelte di mantenimento dei prezzi operate dalla maggior parte delle aziende del settore, pur non risultando compensati con l'aumento Istat annuale definito nei contratti di fornitura. Si segnala pertanto che, a partire dal 2008, le tariffe subiranno i relativi e necessari aumenti, dato di cui tener conto nello Studi di Settore in oggetto, in quanto potrebbe incidere sull'entità dei ricavi.
- **Tariffe applicate al servizio:** non essendo specificato se le tariffe vadano riferite al kg, al pezzo o al posto letto, si suggerisce, quale criterio univoco di valutazione dei prezzi applicati, l'indicazione dei **prezzi al Kg** riferiti, distintamente, **al servizio di lavaggio e a quello di lvanolo**.
- **Emolumenti agli amministratori:** inserimento di un rigo specifico nel quale riportare tale dato.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi approfondimento al riguardo, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Patrizia Ferri)

Allegati: c.s.

CALCOLO INDICE STAGIONALITA'

Il ragionamento si basa sul concetto che le aziende sono naturalmente e correttamente strutturate per la massima produzione che si ha nel periodo di massimo fatturato mensile. Nessuna azienda, salvo rari casi di perdita di importanti commesse, è strutturata per una produttività molto superiore ai massimi necessari. Nell'esempio qui accanto l'azienda ha la massima produzione nel mese di agosto. Le immobilizzazioni si intendono utilizzate al 100%. Nei restanti mesi le immobilizzazioni dovranno essere rapportate all'utilizzo.

CALCOLO DELLA STAGIONALITA': si intende come "indice di stagionalità" il valore, espresso in miliedecentesimi, della somma dei valori percentuali derivanti dal rapporto tra il valore dell'imponibile IVA di ogni singolo mese e quello del mese di massima attività nell'anno. L'azienda in esempio utilizza i propri cespiti in ragione di 496/1200 che trasformato in percentuale corrisponde al 41,35%. Per le aziende che effettuano il noleggio/lavaggio anche la biancheria viene utilizzata con un'intensità pari alla produttività mensile effettiva. Se ne ricava che, nel caso in esempio, solo il 41,35% dei cespiti e della biancheria generano reddito. La restante percentuale è soltanto un maggior costo per l'azienda.

ESEMPIO			
gennaio	Fatturato da denuncia iva in euro	30.000	Massima produttività teorica
febbraio		90.000	100
marzo		120.000	100
aprile		200.000	100
maggio		400.000	100
giugno		470.000	100
luglio		600.000	100
agosto		650.000	100
settembre		380.000	100
ottobre		210.000	100
novembre		40.000	100
dicembre		35.000	100
			1200

trasformazione in percentuale:

percentuale %

= K19/M19*100




**Servizi alla Comunità
TINTOLAVANDERIE**

Sede Nazionale
00161 Roma - Via G. A. Guattani, 13
Tel (06) 441881
Fax (06) 44249515 - Email: servizi.comunita@cna.it

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel + 322 2307442-429
Fax + 322 2307219 - E-Mail: bruxelles@cna.it www.cna.it/servizicomunita

Roma, 22 gennaio 2008
Protocollo n° 22/bis



Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamenti
Settore Governo dell'Accertamento
e Studi di settore

Ufficio Studi di settore

Al Capo Ufficio
Luigi Abritta

Oggetto: parere in merito al prototipo dello studio di settore **UG67U**.

In riferimento alle riunioni tenutesi presso la So. Se relative allo studio di cui all'oggetto, la scrivente Organizzazione, nel condividere il processo di elaborazione dello stesso, auspica che in prospettiva tale strumento mantenga le caratteristiche di corretta rappresentazione delle realtà imprenditoriali di questo comparto.

Nel corso delle riunioni sono state mostrate le modalità di funzionamento dello studio e, al fine di una maggiore comprensione, sono stati analizzati degli esempi pratici di applicazione dello stesso relativi a posizioni contabili di alcuni contribuenti.

Nel merito riteniamo opportuno segnalare la nostra condivisione per il metodo proposto ed i risultati ottenuti dalle esemplificazioni pratiche realizzate.

Limitatamente agli indicatori di normalità economica il parere favorevole sull'effetto scaturente dalla loro applicazione è subordinato al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

La nostra Organizzazione ritiene altresì auspicabile un'opera continua di aggiustamento dello studio finalizzata a cogliere correttamente le dinamiche aziendali corrispondenti.

Distinti saluti

Il Presidente

Velmo Assirelli

(a)

Confartigianato

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MODA

Roma, 22 gennaio 2008

Prot. 0064

AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore</i>
- 4 FEB. 2008
Prot. n° 2008 , 19103

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento e
Studi di settore
Ufficio Studi di settore
Viale Cristoforo Colombo 426 C/D
ROMA

Spett.le SO.SE
Via M. Maggini 48/C
ROMA

Oggetto: Parere su Studio di settore UG67U

Nel valutare i prototipi di revisione dello studio di settore UG67U, lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, pur apprezzando il lavoro messo in atto dalla SOSE, dobbiamo rilevare che il metodo di analisi utilizzato per il percorso di validazione non ha consentito a nostro avviso una valutazione attenta e precisa dello stesso.

Poco il tempo messo a disposizione per preparare gli incontri; poco utile all'analisi il metodo utilizzato di elaborazione a video di casi senza avere informazioni precise e soprattutto scritte: sulla metodologia di calcolo, sui criteri e le motivazioni seguite per la scelta delle variabili discriminanti e degli indicatori di normalità economica, sulla costruzione della funzione di ricavo e sulla individuazione delle soglie di coerenza nei singoli clusters.

Ciò nonostante sono emerse alcune osservazioni:

- Prima di tutto che la base dati utilizzata per il correttivo territoriale è costituita dalla elaborazioni di informazioni economiche molto datate (anno 1997). A nostro avviso un lasso di tempo troppo elevato per individuare con ragionevole certezza quali siano i comuni da inserire nelle diverse classi soprattutto quelle arretrate; basti pensare che nel frattempo è entrato in circolazione l'euro e c'è stato l'11 settembre 2001
- è necessario precisare meglio la definizione di lavoro in conto proprio e in conto terzi
- il modello esaminato non considera in modo adeguato il rapporto tra il valore dei beni e della percentuale di utilizzo degli stessi;
- per quanto riguarda il valore e la durata delle scorte e il conseguente indicatore di normalità economica va tenuto conto della possibilità che a magazzino ci siano prodotti per la manutenzione e la conservazione dei capi da vendere direttamente al pubblico, situazione molto frequente da quando ne è stata liberalizzata la vendita
- abbiamo notato, ai fini della stima del reddito, un incremento eccessivo dell'incidenza della variabile -valore aggiunto per addetto- che rischia di rendere non coerente una percentuale troppo elevata di aziende

Ciò premesso, nell'auspicare che la prossima revisione dello studio ponga rimedio ai difetti di metodo sopra illustrati, suggeriamo:

1. di non utilizzare il correttivo territoriale a meno che non vengano aggiornate le banche dati
2. di inserire nel modello d'imposta 2007 un rigo con cui chiedere se la ditta vende anche prodotti per la manutenzione e conservazione dei capi e, se sì, la percentuale di fatturato dovuta alla vendita di questi
3. inserire nella circolare di approvazione una comunicazione relativa alla possibilità che la non coerenza dovuta alla durata delle scorte potrebbe essere imputata al magazzino di prodotti di cui al punto 2

Riteniamo inoltre opportuno sottolineare che alcuni cluster, ad esempio cluster 1, individuano imprese direttamente operanti con la filiera del tessile, e quindi in determinate situazioni potrebbero risentire della grave crisi che investe i loro committenti, con possibili conseguenze sul piano dei ricavi.


Nel Cluster 2 e nel Cluster 7, abbiamo invece rilevato una inadeguatezza del rapporto esistente tra i MQ adibiti all'attività e il numero di addetti. Gli altri cluster, nonostante i limiti descritti in premessa li si ritiene adeguati.

Infine, vista la specificità dello studio di settore in analisi, riteniamo opportuna la suddivisione delle distribuzioni ventiliche in base alla presenza o assenza di personale dipendente, ma non condividiamo la variazione delle distribuzioni in base alla localizzazione territoriale dell'azienda.

Rappresentare la Congruità e la Coerenza di una azienda alla territorialità, rischia di alimentare differenziazioni geografiche non condivisibili e facilmente strumentalizzabili.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Categoria esprime una posizione di astensione, che limitatamente agli effetti scaturenti dalla applicazione degli indicatori di normalità economica, è subordinata al riconoscimento che la valenza probatoria di detti indicatori sia la medesima prevista per quelli approvati con DM del 20 marzo 2007 disciplinata dall'articolo 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

Il Presidente di Categoria
(Letizia Badicchet)



ATTIVITA' DEI SERVIZI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UG74U

**Codici attività: 74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 – Laboratori fotografici per lo sviluppo e la
stampa**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 3 riunioni presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UG74U, rispettivamente in data 6 giugno, 24 luglio e 22 ottobre 2007.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 16 aprile 2007 con nota prot. n. 64058/2007 e, nelle predette riunioni, sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Lo studio di settore UG74U costituisce evoluzione dello studio TG74U, approvato con decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed entrato in vigore a decorrere dall'anno di imposta 2004.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Associazione Nazionale Fotografi – TAU VISUAL
- Assofotolabo – Federlazio
- Casartigiani
- C.N.A.
- Confartigianato
- Confcommercio
- UNCI

Nel corso delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota congiunta del 9 gennaio 2008, le Associazioni Casartigiani, C.N.A., Confartigianato e C.L.A.A.I sottolineano che, nel settore interessato, si è ulteriormente acuita la crisi già evidente nel periodo in cui è stata realizzata la precedente revisione.

In particolare, per quanto concerne le criticità dello studio viene posto in rilievo quanto segue:

- a)-eccessivo peso attribuito al valore dei beni strumentali rispetto a bassi livelli di capitalizzazione (in modo particolare nei cluster 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11); di contro, a partire dal 2006, per le imprese posizionate nei cluster 1 e 4, a fronte di un aumento degli investimenti in attrezzature per la stampa digitale, hanno registrato corrispondenti minori ritorni economici a causa della forte concorrenza esercitata non solo dalla grande distribuzione, ma anche dalle stesse case di produzione dei macchinari che hanno iniziato ad operare nel settore della stampa digitale;
- b)-per le imprese che rientrano nel cluster 12, continua la forte contrazione del mercato legato alla fotografia analogica (es. forte riduzione della vendita di rullini contestuale all'aumento delle vendite di macchine digitali e accessori);
- c)-per tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni è in aumento la necessità di sostenere costi di aggiornamento professionale collegati all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Per gli esercenti arti e professioni ciò comporta un aumento del numero di ore non direttamente produttive di ricavi; ore che, comunque, ai fini dello studio di settore vengono considerate come ore di lavoro;
- d)-si chiede che nelle istruzioni al modello la parola "professionalmente" venga sostituita dalle parole "in qualità di esercenti arti e professioni", ciò al fine di renderle più chiare e di non indurre in errate compilazioni in modo particolare dei rigli D87 e D88;
- e)-per l'attività di operatore specializzato in riprese video (cluster 6) si rileva l'esistenza di un cluster in questo studio, quando gli operatori di tale attività dovrebbero più correttamente collocarsi nel codice atecofin 92.11.0 con la conseguenza di rientrare nello studio TG94U (riprese video di eventi ad uso privato).

Sulla base alle considerazioni sopra esposte, nonché dall'analisi della congiuntura e delle tendenze del settore in atto, le Associazioni chiedono che lo studio stesso venga posto in revisione immediatamente con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina.

Infine, conseguentemente, che lo studio venga approvato con applicazione monitorata.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alle osservazioni relative all'incidenza del valore dei beni strumentali nella funzione di regressione, il prototipo del nuovo studio ha il pregio di modulare più dettagliatamente, rispetto allo studio precedente, l'apporto di tali beni nella determinazione dei ricavi/compensi. Questo avviene attraverso la definizione di più variabili trasformate del Valore dei beni strumentali (al netto dei beni a nolo), per le quali vengono individuati differenti coefficienti di regressione in relazione ai diversi gruppi omogenei.

Come noto, per determinare la funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi/compensi dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo omogeneo (cluster), si è ricorso alla tecnica statistica della Regressione Multipla.

Deve essere anche ricordato che la scelta delle variabili significative per la determinazione della "funzione di ricavo/compenso" è effettuata con il metodo stepwise. Quindi, sia la scelta delle variabili significative sia il loro peso, sono il risultato dell'applicazione di una tecnica statistica.

E' plausibile che il valore dei beni strumentali (al netto dei beni a nolo) e sue trasformate, risultate significative in questo studio, pesino principalmente per la determinazione dei ricavi/compensi nei cluster dei "fotografi". Tali soggetti generalmente hanno le altre voci contabili meno rilevanti.

Per i cluster 1 e 4, che rispettivamente rappresentano i laboratori fotografici di grandi e di piccole dimensioni, l'Agenzia, in sede di redazione della circolare con la quale verranno forniti chiarimenti in merito agli studi di settore agli uffici che svolgono attività di accertamento, eventualmente preciserà di valutare attentamente il peso di tali variabili per i soggetti che presentano valori elevati dei beni strumentali, che non possono sempre contribuire in modo diretto al conseguimento di ricavi.

Con riguardo all'osservazione indicata al punto b, si sottolinea che l'attività di vendita di rullini rappresenta comunque una tipologia di attività residuale, la cui influenza sulla determinazione della stima dei ricavi è oltremodo limitata.

In merito all'osservazione concernente i costi di aggiornamento professionale, si fa presente che nel corso delle riunioni per l'esame del prototipo non sono emerse problematiche connesse a tale circostanza. E neanche nella fase per così dire "preparatoria" all'evoluzione dell'attuale studio le Associazioni hanno manifestato la necessità di considerare questa circostanza. Tanto è vero che il nuovo studio non prevede un rigo in cui sia richiesto il numero di ore dedicate all'aggiornamento professionale. Se comunque le Associazioni lo riterranno opportuno, si potrà predisporre al riguardo il quadro Z.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 24 gennaio 2008



CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO
Via Guattani, 13 – 00161 Roma
comunicazione@cna.it



**Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani**



CONFARTIGIANATO COMUNICAZIONE
Via San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma
fotografi@mail.confartigianato.it



Prot. n. 02/GS/al

Roma, 9 gennaio 2008

Dr.ssa Antonella Pallotta
Agenzia delle Entrate

E p.c. Dr.ssa Marina Eusebio
SOSE

Dr. Andrea Trevisani
Dr. Fabrizio Toscano
Confartigianato Imprese

Dr. Flavio Favilli
CNA

LORO SEDI

Oggetto: Parere su studio di settore UG74U (attività: 74.81.1 Studi fotografici; 74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa).

Le nostre Organizzazioni non possono fornire un parere definitivo sullo studio di settore su indicato, per le motivazioni che di seguito esponiamo e sulle quali attiriamo la vostra cortese attenzione.

Il nuovo studio proposto UG74U comporta varie modifiche rispetto al vecchio TG74U.

Rispetto all'ultima revisione (2005) si è ulteriormente acuito un periodo di crisi tra l'altro già evidente nel 2002.

Nel merito, riteniamo opportuno segnalare lo stato di disagio in cui si trovano queste imprese, al fine di consentire che lo studio in oggetto possa essere idoneo a rappresentare una realtà di mercato in rapida evoluzione.

Per quanto concerne le criticità dello studio rileviamo quanto segue:

- eccessivo peso attribuito al valore dei beni strumentali rispetto a bassi livelli di capitalizzazione (in modo particolare nei cluster 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11); di contro, a

partire dal 2006, per le imprese posizionate nei cluster 1 e 4, a fronte di un aumento degli investimenti in attrezzature per la stampa digitale, hanno registrato corrispondenti minori ritorni economici a causa della forte concorrenza esercitata non solo dalla grande distribuzione, ma anche dalle stesse case di produzione dei macchinari che hanno iniziato ad operare nel settore della stampa digitale;

- per le imprese che rientrano nel cluster 12, continua la forte contrazione del mercato legato alla fotografia analogica (es. forte riduzione della vendita di rullini contestuale all'aumento delle vendite di macchine digitali e accessori);
- per tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni è in aumento la necessità di sostenere costi di aggiornamento professionale collegati all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Per gli esercenti arti e professioni ciò comporta un aumento del numero di ore non direttamente produttive di ricavi; ore che, comunque, ai fini dello studio di settore vengono considerate come ore di lavoro;
- si chiede che nelle istruzioni al modello la parola "professionalmente" venga sostituita dalle parole "in qualità di esercenti arti e professioni", ciò al fine di renderle più chiare e di non indurre in errate compilazioni in modo particolare dei righe D87 e D88;
- per l'attività di operatore specializzato in riprese video (cluster 6) si rileva l'esistenza di un cluster in questo studio, quando gli operatori di tale attività dovrebbero più correttamente collocarsi nel codice atecofin 92.11.0 con la conseguenza di rientrare nello studio TG94U (riprese video di eventi ad uso privato).

Quindi, in base alle considerazioni sopra esposte, nonché dall'analisi della congiuntura e delle tendenze del settore in atto, si chiede che lo studio stesso venga posto in revisione immediatamente con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina.

Infine, conseguentemente che lo studio venga approvato con applicazione monitorata.

CNA Comunicazione e T.A.
Il Presidente
Gianfranco Granara

Confartigianato Comunicazione
Il Presidente
Ugo Cappello

Casartigiani
L'Amministratore Delegato
Angelo Fornari

CLAAI
Il Presidente
Salvatore Luca